CODICE

OSSIA

COLLEZIONE SISTEMATICA

Di tutte le Leggi, ed Ordinanze emanate
ſotto il Regno di Sua Maeſtà Imperiale

GIUSEPPE II,

tanto in affari ſecolari, quanto eccleſiaſtici
per tutti gli Stati ereditarj
*ſtampata in Vienna nel 1785.,
ed ora tradotta dal Tedeſco*

DA BARTOLOMMEO BORRONI

TOMO VII.

IN MILANO. MDCCLXXXVII.

Appreſſo Giuſeppe Galeazzi Regio Stampatore.
Con Approvazione, e Privilegio.

INDICE

Delle Materie contenute in questo Tomo.

PARTE VII.

ARTICOLO I.

Ordinazioni concernenti le riparazioni delle strade a comodo del Commercio, le Gabelle di transito, de' punti, e simili, ed il Dazio delle bestie.

ARTICOLO II.

Dei Dazj d'escita, di transito, e di consumo.

Pag.

ARTICOLO V.

Affari spettanti ai Corpi, ossia alle Università degli Artefici, ed ai loro Istituti.

Fine dell' Indice del settimo Tomo.

Agli eruditi, e discreti Leggitori.

Sebbene il Traduttore siasi studiato per quanto gli fu possibile, di dare ai varj termini tecnici, e provinciali, che si trovano in gran copia nell' Originale del presente Tomo, quella spiegazione italiana, che ha creduta la più corrispondente, ciò nulla meno a scanso di ogni equivoco, in cui potesse essere incorso, trattandosi di materie attinenti alle manifatture, ed al commercio, e per conseguenza poco note al medesimo, ha pensato di aggiugnere ad ognuno dei detti termini tecnici, o provinciali, anche lo stesso vocabolo tedesco.

TOMO SETTIMO.

PARTE VII.

Affari di Commercio, ed economici.

ARTICOLO I.

Ordinazioni concernenti le riparazioni delle strade a comodo del Commercio, le gabelle di transito, de' ponti, o simili, ed il dazio delle bestie.

Num. I.

Della costruzione, e riparazione delle strade (*)

Addì 29. Dicembre 1780.

Utti que' Fondi, che dovessero servire alla costruzione delle strade, o che venissero incorporati colle medesime, dovranno bonificarsi ai rispettivi Proprietarj.

(*) Sebbene le strade sieno state date di già in appalto per ogni dove, ciò non ostante si è creduto necessario di prescrivere alcune Leggi su tale oggetto, affinchè i nuovi Appaltatori, spirato il termine del vecchio appalto, sieno informati appieno delle condizioni relative a un tale contratto.

Addì 11. *Aprile* 1781.

Le ſtrade già coſtrutte dovranno conſervarſi ſempre carreggiabili anche all' avvenire, e perciò quelle, che foſſero da ripararſi, verranno date in appalto ai Maeſtri di Poſta, ai Dominj, oſſia Feudatarj, alle Città, od alle Comunità, coll' eccettuarne però i ponti, e ciò a norma delle ſeguenti Iſtruzioni.

ISTRUZIONI

Che riguardano le condizioni per gli Appaltatori, circa la conſervazione, e riparazione delle ſtrade, e degli argini riſpettivi (Chauſſee.)

Boemia addì 27. *Febbrajo* 1782.

§. 1.

QUelli, che aſpiraſſero all' appalto delle ſtrade, viſiteranno attentamente, in compagnia de' Commiſſarj delle ſtrade aſſegnati in ciaſcun Luogo, tutti i pezzi di argini, e ſtrade (*Chauſſeeſtücke*) da comprenderſi nel loro appalto pella riſpettiva conſervazione; ed in tale occaſione ſi deſcriveranno compiutamente le qualità, e circoſtanze di ciaſcuna parte delle ſtrade; affine di regolare ſecondo la detta deſcrizione tanto il richieſto, quanto l' accordato quantitativo annuale dell' appalto; e queſta deſcrizione verrà quindi anneſſa ai Contratti da ſtabilirſi preſſo l' Ufficio del Circolo.

§. 2.

Niun contratto d' appalto potrà aver luogo per una locazione minore di tre anni, ma bensì per più anni.

§. 3.

La conservazione delle strade, o degli argini (*Chaussëen*) verrà fissata colla misura *del Klafter* (*) tanto in lunghezza, che in larghezza.

§. 4.

Si stabilirà del pari l' altezza circonferenziale dal mezzo alle estremità laterali, ossia la convessità delle strade a proporzione della loro larghezza, e dei bisogni, da conservarsi mai sempre nello stato medesimo.

§. 5.

Si prescriverà una certa misura per lo spurgo dei fossi laterali, colatoj, canali, o simili.

§. 6.

Per ciò, che concerne i piccoli ponti, canali, o le terrazze sopra ogni pezzo di strada, od argine, si descriverà distintamente, con chiarezza, e precisione, se, e fino a qual segno debbano conservarsi, e ripararsi dagli Appaltatori.

§. 7.

Si assegneranno agli Appaltatori le petraje, ossia cave di pietre più vicine, ed adattate, non meno che le buche da scavare la ghiaja (*die Steinbrüche*, *und*

(*) *Klafter*: certa misura in Germania, che equivale a 6. piedi in quadro.

Schottergruben), per servirsi però del loro materiale alla conservazione soltanto delle strade, ma non mai per farne vendita.

§. 8.

Nel contratto si accenneranno i mucchj di ghiaja, che si troveranno sulle strade in riserva, perchè al termine della locazione si abbiano a riconsegnare nello stesso numero, e quantità.

§. 9.

Gli Appaltatori riceveranno dall' Ufficio delle strade tutti gli stromenti necessarj alla conservazione, e riparazione delle medesime, mediante una specificazione da inserirsi nel contratto, coll' obbligo di doverli ristituire al finire della locazione *in statu quo*, tanto rispetto al numero, che alla loro qualità.

§. 10.

Se gli Appaltatori venissero a soffrire dei danni straordinarj per qualche impensato accidente, riconosciuto e provato un tal danno, verrà loro accordato un conveniente compenso.

§. 11.

Ogni Appaltatore sarà tenuto di prestare una idonea, ed ipotecale cauzione a misura delle strade prese da lui in appalto; ma qualora l' appalto fosse preso da intere Comunità, queste non avranno bisogno di prestare veruna sigurtà.

§. 12.

In occasione di lagnanze per parte dei lavoratori circa il debito pagamento delle loro giornate, o del rispettivo loro travaglio, resterà riservato di potere corrispondere immediatamente ai medesimi quel tanto, che sarà riconosciuto giusto, e ciò del danaro convenuto nell' appalto medesimo.

§. 13.

Nei contratti si accennerà il tempo dei pagamenti da farsi agli Appaltatori, che sarà di semestre in semestre.

§. 14.

Tutti i danni, che per qualunque siasi cagione, ne derivassero ai Fondi limitrofi alle strade, non avendo gli Appaltatori legittime giustificazioni, saranno tenuti a risarcirli del proprio, a tenore della visita, che ne sarà stata fatta.

§. 15.

Resta riservato agli Ufficj del Circolo, od ai Commissarj delle strade, la visita delle medesime, e di rimediare ai difetti, che vi trovassero, o che si riconoscesse che potessero addivenire col tratto del tempo.

§. 16.

Ai medesimi resta pure riservato il regresso contro la sigurtà, qualora dovesse sospendersi, od annullarsi il contratto dell'appalto prima della scadenza del termine, a motivo della poca cura degli Appaltatori nell' adempimento de' proprj doveri, ossia che

alla ſcadenza della locazione le ſtrade non ſi trovaſſero nello ſtato ſtabilito nel contratto.

§. 17.

Quell' Appaltatore, il quale conſerverà le ſtrade in ottimo ſtato a tenore dello ſtabilito contratto, e ſenza dare motivo di lagnanze, in occaſione di nuovi appalti avrà la preferenza ſopra ogni altro concorrente, non ſolo riſpetto a quelle ſtrade, che già avea in appalto, ma ad altre eziandio; e gli ſaranno anche comunicate tutte le Iſtruzioni riſpettive generali, e particolari, nell' atto della ſtipulazione del contratto preſſo l' Ufficio del Circolo;

Addì 5. Aprile 1782.

Succeſſivamente ſi è degnata S. M. di accordare a que' Dominj, o Feudatarj, i quali s' incaricaſſero di volere conſervare le ſtrade a proprie ſpeſe in ottimo ſtato, l' eſazione delle gabelle eſiſtenti ſulle ſtrade medeſime, a titolo di compenſo, da conſiderarſi come un appalto.

Addì 13. e 22. Febbrajo 1783.

Si concede pure agli Appaltatori, riſpetto alla loro perſona, l' eſenzione delle gabelle, quando andaſſero in viſita delle ſtrade, e per quanto ne furono eſenti finora anche i paſſati Direttori, e Commiſſarj delle ſtrade.

Segue il Siſtema circa la coſtruzione, e conſervazione delle ſtrade, che ſervirà di norma anche rapporto all' eſazione delle gabelle.

SISTEMA

Circa la costruzione, e conservazione delle strade.

Praga addì 3. Gennajo 1783.

§. 1.

Tutte le gabelle private dovranno cessare dal primo di Febbrajo di quest' anno 1783., eccettuate però quelle esistenti sui Ponti, sui Porti, o sulle Strade per la loro conservazione, o quelle, che vi venissero a tale oggetto nuovovamente imposte.

§. 2.

Dell' Importo delle gabelle esistenti sopra le strade costrutte a spese dell' Erario, se ne formerà un fondo particolare, sotto la cura, ed ispezione della Amministrazione Bancale.

§. 3.

Dovendosi egualmente col primo Febbrajo dare in appalto tutte le strade, così l' esazione delle gabelle, come pure l' importo delle pene pecuniarie per contrabbandieri, o frosatori delle medesime gabelle, apparterranno agli Appaltatori. In simili casi di punizione pecuniaria sarà devoluta all' Ufficio del Circolo la decisione in prima Istanza, e da esso passerà il ricorso al Governo.

§. 4.

La conservazione, o riparazione delle strade verrà pure data in appalto; ma risperto a quelle

che anderanno inappaltate, verrà destinato di Circolo in Circolo un abile Commissario, cui si assegnerà anche un Sottocommissario, i quali saranno incaricati alla riparazione delle dette strade, al pagamento delle spese occorrenti, ed all' esatto, e regolare rendimento de' conti delle medesime, restando eglino però subordinati all' Ufficio del Circolo, dal quale riceveranno gli ordini opportuni, e cui rassegneranno i loro rapporti, e le relazioni. Ciò posto gli Ufficj del Circolo dovranno invigilare sulle dette riparazioni, e trasmettere al Governo i conti, che saranno stati loro rassegnati dai Commissarj, per la successiva revisione, e liquidazione da farsi presso la Ragionateria Camerale.

§. 5.

La consegna delle strade date in appalto dovrà seguire per mezzo dell' Ufficio del Circolo, e coll' intervento di un Ingegnere Provinciale, od in mancanza di esso v' interverrà un Officiale militare. In tale occasione verrà inserito regolarmente nello Stromento, che si farà, la descrizione della varia larghezza delle strade, della profondità, e larghezza dei fossi laterali, dell' altezza della convessità di dette Strade, e della qualità dei Ponti, dei Condotti, e dei Canali.

Quegli Officiali, che a tale atto venissero impiegati, oltre le vetture *gratis* (*Vorspann*), riceveranno anche una gratificazione dal Fondo delle strade.

§. 6.

L' ispezione sopra gli Appaltatori delle strade resta addossata tanto agli Ufficj politici, quanto ai militari promiscuamente, e tutti gli oggetti, che vi avessero relazione, verranno diffiniti presso la Com-

missione militare. A tale effetto gli Ufficiali dei Reggimenti nei Distretti di reclutamento, ognivolta che dovessero passare, sia in occasione di servizio, che per proprj affari, sopra un tratto di strada dato in appalto, invigileranno sulla condotta degli Appaltatori, e trovandovi della negligenza, ne faranno il rapporto agli Ufficj del Circolo, ed in mancanza delle necessarie provvidenze, allo stesso Comando generale.

Ove non vi fosse stazione militare, ogni Ufficiale, che viaggia, scoprendo qualche difetto nelle strade, ne farà il rapporto, o ne renderà avvisato il Comandante militare del Distretto più vicino, il quale ne passerà la notizia all' Ufficio del Circolo, ed occorrendo anche al Comando generale.

§. 7.

In occasione di qualche disgrazia straordinaria, o di trascuraggine nelle strade, la Commissione militare ne farà intraprendere la visita oculare per parte dell' Ufficio del Circolo, coll' intervento di un Ingegnere del Civile, o di un abile Ufficiale militare, i quali di conserva allibreranno ogni circostanza, e lo stato della cosa, giusta il risultato dalla loro oculare ispezione, e ne rassegneranno il protocollo alla già detta Commissione militare.

§. 8.

Qualora le strade venissero trascurate, gli Ufficj del Circolo obbligheranno gli Appaltatori all' adempimento de' loro doveri, oppure daranno gli ordini opportuni, perchè vi si facciano le necessarie riparazioni a spese dei medesimi Appaltatori. In casi straordinarj però le costruzioni, o riparazioni ande-

ranno a carico dell' Erario, per parte di cui verrà destinato un Ingegnere del Civile, ossia un Ufficiale militare intelligente, mediante l'assegno di una proporzionata gratificazione.

§. 9.

L' amministrazione degli affari attinenti alle strade resta assegnata alla Cassa Camerale, dalla quale gli Appaltatori riceveranno l' importo del loro appalto, non altrimenti però, che previa la presentazione, di tre mesi in tre mesi, di un attestato per parte dell' Ufficio del Circolo, circa il buon essere delle strade, che avranno in appalto, il quale attestato verrà loro rilasciato senza la spesa del bollo.

§. 10.

L' importo delle pene pecuniarie, per gli danni, che venissero cagionati alle strade, da determinarsi primieramente dall' Ufficio del Circolo, salvo sempre il ricorso al Governo, sarà devoluto all' Appaltatore.

§. 11.

Il quantitativo dell' appalto delle strade verrà regolato a proporzione delle tese (*Klaftermässig*); e nei contratti da stabilirsi presso l' Ufficio del Circolo, i quali non potranno essere ad un minor termine di tre anni, si prescriveranno distintamente tutte le riparazioni da farsi alle strade, ed agli argini in tante tese (*nach dem Klaftermass*), tanto in lunghezza, che in larghezza, non meno che in altezza del mezzo, ossia della convessità delle strade, della profondità, e larghezza de' fossi laterali, e finalmente come, e fino a qual segno debbano conservarsi, e

ripararsi i ponti, i canali, e le terrazze esistenti sulle strade appaltate.

§. 12.

Le petraje, ossia cave di pietre vicine, come pure le buche da scavare la ghiaja (*Steinbrüche, und Schottergruben*) restano assegnate agli Appaltatori, per servirsi del loro materiale nelle riparazioni delle strade, ma non mai per farne vendita, o commercio. S' intende però, che al termine della loro locazione, debbano lasciare sulle strade tanti mucchj di ghiaja, quanti ne avranno trovati al principio dell' appalto.

§. 13.

Rispetto agli stromenti necessarj pel lavoro delle strade, potranno gli Appaltatori averne tanti, quanti se ne troveranno esistere presso la Commissione delle strade, o mediante pagamento, o coll' obbligo, da stabilirsi nel contratto, di restituirli al termine della locazione *in statu quo*, secondo la specificazione da farsene.

§. 14.

In occasione di danni fortuiti, e straordinarj, gli Appaltatori ne verranno indennizzati per parte dell' Erario: Anzi in occasione di una guerra si assegnerà agli Appaltatori a proporzione un tanto per cento di più.

§. 15.

Ciascun Appaltatore dovrà prestare una idonea sigurtà allibrata in catastro, il che per altro non sarà necessario quando l' appalto sia stato dato ad intere Comunità, come si è detto di sopra.

§. 16.

I Lavoratori saranno puntualmente pagati, poichè in caso di qualche giusta lagnanza, verrà loro corrisposto il pagamento col danaro stipulato per gli Appaltatori.

§. 17.

Il tempo di pagare agli Appaltatori la convenuta somma sarà di semestre in semestre, od anche di tre, in tre mesi; ritenuto però l' obbligo sopraccennato al §. 9. della presentazione di un attestato per parte dell' Ufficio del Circolo, riguardante lo stato attuale delle strade, a misura del contratto.

§. 18.

Per qualunque siasi danno, che si apportasse ai Fondi limitrofi, tanto per parte degli Appaltatori, che dei Lavoratori, saranno tenuti gli Appaltatori stessi di risarcirlo del proprio, previa una oculare ispezione, e stima dei danni cagionati.

§. 19.

Del resto poi si vuole riservata la ricognizione delle strade, ed il rimediare ai difetti, che col tratto successivo potessero nascere sulle strade, siccome resta pure riservato il regresso contro la Sigurtà, qualora per qualche trascuraggine, si dovesse annullare il contratto prima della scadenza del termine.

§. 20.

Praga addì 5. *Dicembte* 1782.

Quell' Appaltatore, il quale adempirà alle con-

dizioni del contratto senza dar luogo ad alcuna lamentanza, verrà preferito, in occasione di nuovi appalti, a qualunque altro concorrente.

§. 21.

Praga addì 29. Luglio 1747.

I Carrettieri, o Vetturali, i quali dovendo discendere da una strada, si trovassero un carico di 30. *Zentner* (*), dovranno assicurare una ruota con il solito stromento di ferro, ossia di legno della larghezza di 7. pollici (*Hemmschuhe*) (**), sotto pena in caso contrario, del pagamento per la prima volta di 4. Fiorini, e del doppio ogni volta, che vi ricadessero. Quegli poi, che fosse trovato anche sulle strade con un carico maggiore di *60. Zentner* soggiacerà alla pena di 10. Fiorini per ogni contravvenzione.

§. 22.

Gli Ufficiali incaricati della visita delle strade dovranno rassegnare al General Comando le circostanze del loro viaggio, giusta l' approvazione dell' Ufficio del Circolo.

(*) Un *Zentner* si è il peso di 100. Libbre di Germania, ossia un Quintale.

(**) Certo pezzo di ferro, o di legno cavo, con cui si fermano le ruote nello scendere per una china troppo rapida volgarmente detto *Scarpa*, ed anche *Staffa delle ruote*.

Num: II.

Dello ſgombrare le ſtrade dalla neve.

Boemia addì 6. Aprile 1781.

QUe' Feudi, o Luoghi, che ſono diſcoſti dalle ſtrade fino ad una lega e mezzo, ſaranno in dovere, qualora in tempo d' inverno le ſtrade ſi foſſero coperte di una quantità di neve, di ſomminiſtrare non ſolo la gente neceſſaria pel traſporto di eſſa, ed allo ſgombramento delle ſtrade, ma venendone richieſti dai Commiſſarj delle medeſime, vi aſſegneranno anche alcuni Sindaci, o Capi, coll' incarico agli ſteſſi d' invigilare che la gente ſia aſſidua al lavoro, che le verrà dai medeſimi indicato; ſenza aſpettare ſu di ciò alcun ordine per parte dell' Ufficio del Circolo (*).

(*) Una tale Ordinazione fu rinnovata in que' Luoghi, ove le ſtrade furono date in appalto, in data di Boemia 22. Novembre 1783., colla diverſità; che i Luoghi, o le Terre riſpettive ſieno in obbligo, ſotto pena di reſponſabilità degli Aſſeſſori, o Giurati del Luogo, di tor via colle pale la neve accumulata dai venti, ſenza doverne attendere altro ordine. Le opere poi, che riguardano le acque, ed i ghiacci eſiſtenti ſulle ſtrade medeſime, ſaranno a carico dell' Appaltatore (*Waſſerund Eis Schläge*.)

Num. III.

Delle Staffe, ossia Scarpe per fermare le ruote (Hemmschuhe), *in occasione di discese.*

Addì 24 *Settembre* 1781.

LA Patente in data de' 29. Luglio 1747., che ingiunge ai Carrettieri, e Vetturali, di dover sempre essere provveduti della solita staffa per fermare le ruote nelle discese, viene quì rinnovata coll' aggiunta, che i Commissarj delle strade non sieno più autorizzati all' avvenire di punire sul luogo da se soli i detti Vetturali, o Carrettieri, mà che i contravventori a tale Ordinazione, i quali incorressero nella pena prescritta, dovranno essere scortati al Luogo più vicino, affinchè il Tribunale municipale, ossia il Giudice locale, unitamente ad un Assessore, o ad una persona giurata, possano giudicare sul merito della contravvenzione, e constando, che il carico fosse maggiore di 30. *Zentner*, ossia Quintali, come sopra, costringere il contravventore, in presenza degl' Individui di Giustizia, alla pena in essa Patente stabilita.

La sopraccennata Patente del dì 29. *Luglio* 1747. *è del tenor seguente.*

§. 1.

„ I Carrettieri, o Vetturali, i quali caricheranno oltre a 30. *Zentner*, in occasione di discese dall' alto al piano, dovranno assicurare le ruote con il solito stromento di ferro, o di legno detto *Staffa*, *o Scarpa delle ruote* (*Rad*, *oder Hemmschuhe*), il quale abbia la larghezza per lo meno di 7. pollici, in caso contrario, oltre la perdita dello stesso

ſtromento, il quale non foſſe della ſopraccennata larghezza, ſoggiaceranno per la prima volta alla pena di 4. Fiorini, e contravvenendovi una ſeconda volta pagheranno 8. Fiorini, e così duplicatamente ogni altra volta, che vi contravverranno; ed affinchè i detti Vetturali abbiano i mezzi di ſcanſare i caſtighi, entrando in queſti Stati, potranno provvederſi di coteſto ſtromento della larghezza come ſopra, che troveranno preſſo l'Ufficio di Gabella della prima Stazione, mediante pagamento."

§. 2.

„ Siccome i carri più ſpazioſi, e peſanti s'internano talmente nella terra, e vi laſciano de' ſolchi così profondi, che rovinano le ſtrade, molto più di quello, che ſarebbero dieci altri carri di minor carico, e ſpecialmente ove il terreno non è troppo ſodo, nè trovaſi ghiaja in vicinanza per raſſodarlo, perciò niun carro di traſporto potrà eſſere caricato di un peſo maggiore di 60. *Zentner*; ed in caſo di contravvenzione il Carrettiere, o Vetturale pagherà ogni volta 10. Fiorini di pena alla caſſa della Gabella più vicina, o vi preſterà per lo meno una ſufficiente cauzione. E perchè niuno poſſa ignorare il tenore di queſta Patente, nè verrà rinnovata la pubblicazione per ogni dove.

Num.

Num. IV.

Delle Gabelle, ossia dei Dazj esistenti presso le acque.

Boemia addì primo Marzo 1781.

Resta espressamente ingiunto ai Cassieri dei Dazj in vicinanza alle acque di dovere visitare tutte le merci, prima che esse sieno caricate sulle navi, e farne anche la stima esatta. (*)

Boemia addì 17. *Novembre.* 1781.

I generi, od altro provenienti dai Magazzini Regio Imperiali, e da trasportarsi per acqua, si la-

(*) Fu soggiunto in data di Boemia 31. Luglio, e 24. Agosto 1781, che a tenore del nuovo Sistema debbasi consegnare alla prima Stazione daziaria presso le acque, una notificazione in iscritto di tutte le cose da trasportarsi per acqua, coll' incarico preciso agli Ufficj delle dette gabelle, di procedere sul campo, e senza altre difficoltà, a tutte quelle pratiche loro prescritte, che crederanno del caso.

Addì 9. Settembre 1781.

In occasione di tali Istruzioni fu aggiunto al §. 154. della generale Patente daziaria, che, dentro del prescritto termine al ricorso, possa questo aver luogo egualmente *ad Confessum in causis summi Principis*, che all' Ufficio delle Finanze.

Riguardante la Boemia addì 26. Dicembre 1782.

Siccome nella Costituzione daziaria generale si prescrive, che a tenore del §. 8. della Patente daziaria per le acque, in casi di contrabbando, le Parti debbano essere costituite giudizialmente per parte degli Ufficj delle gabelle, ed in presenza di un Officiale di Giustizia, per cui al §. 150. restano assegnate le rispettive competenze; così la stessa regola servirà anche per gli Ufficj di gabelle presso le acque, secondo la Patente daziaria, e dietro le pratiche nell' Ufficio daziario di Praga, rapporto alla costituzione, ed all' esame delle Parti.

fceranno paſſare liberamente, e non ſaranno ſoggetti a veruna gabella.

Boemia addì 3. Maggio 1782.

Gli Ufficj delle gabelle preſſo le acque ſaranno bene attenti di non daziare, nè laſciar paſſare Legna, od altre coſe ſoggette al dazio, ſe le Parti non avranno conſegnata alla Stazione daziaria delle acque una notificazione in iſcritto, giuſta le preſcrizioni, di tutti i capi da traſportarſi per acqua.

Boemia addì 11. Dicembre 1782.

Gli Ufficj daziarj preſſo le acque oſſerveranno attentamente, che ſotto il preteſto di battelli voti, non vengano traſportati alcuni capi ſoggetti al dazio, e riſpetto alle contravvenzioni ſi paſſerà, ſecondo le preſcrizioni, all' arreſto, od alla ſequeſtrazione degli ſteſſi battelli.

Addì 23. Dicembre 1782.

Reſta da quì innanzi vietato il libero tranſito dalle Stazioni daziarie delle acque, coll' ordine preciſo, che qualunque ſiaſi barca con carico, od anche vota, arrivando ad una Stazione daziaria, debba prender terra, ſotto pena in caſo di contravvenzione, riſpetto a quelle che conteneſſero capi ſoggetti al dazio, della loro confiſcazione.

Num. V.

Dei Dazj, ossia delle Gabelle private.

Patente de' 9. Novembre 1782.

STante che la facoltà di esigere gabelle, o dazj, non può riguardarsi come una conseguenza di diritto dominicale, ma semplicemente come un privilegio grazioso del Sovrano, che cessa da se ogni volta, che un nuovo Principe sale al Trono, senza averne ottenuta la rinnovazione; quindi è che essendo in oggi appunto nato il caso della cessione di tali privilegi, di esigere, cioè da alcuni Privati dazj, e gabelle, che riescono di aggravio ai Sudditi, senza che ne abbiano alcun regresso, od altro beneficio, vuole S. M. che tutti i dazj privati sotto qualunque titolo, o nome dal primo di Febbrajo 1783., abbiano a cessare, ed a considerarsi totalmente aboliti; che però dal detto giorno in avanti non avrà più luogo veruna esazione daziaria per parte di alcun Privato; Da questa Ordinazione restano però eccettuate quelle gabelle esistenti immediatamente sopra de' Ponti, o Porti, o sopra le Strade per l'oggetto delle rispettive loro riparazioni, come anche quelle che vi si potessero erigere di nuovo al sopraccennato fine.

Num. VI.

Dei Dazj del Bestiame. (*)

(*) Vedi l'Articolo III., e IV. di questo Tomo istesso sotto la Rubrica = *Delle Fiere annuali*.

Num. VII.

De' Dazj dei Cavalli.

Boemia addì 14. *Giugno* 1782.

IL terzo punto compreso nella privata Tariffa daziaria dei Cavalli, riguarda soltanto quelle persone abitanti nella Stazione daziaria, alle quali resta libero di trasferirsi coi loro Cavalli noleggiati alla suddetta Stazione daziaria ove sono domiciliati, senza che sieno obbligati di aver seco alcuna Scrittura, o Carta di noleggio; ma qualora mettessero piede coi Cavalli suddetti in qualche altra Stazione daziaria, oltre di quella, ove abitano, dovrà il Proprietario de' Cavalli noleggiati corrispondere per essi il dazio rispettivo, senza verun riguardo, come si suole esigere dai Vetturali, che conducono dei Viaggiatori. Rispetto alla esenzione sopraccennata sotto il punto ottavo, si esigerà il consueto dazio di tutto ciò, che non fosse assolutamente di economica produzione, ed a proprio uso, e che non s'introducesse colle proprie bestie da tiro, ma bensì qualora fossero Capi o comperati, o da rivendersi: sia poi che l'introduzione segua colle proprie bestie da tiro, o con altre prese a nolo tanto dagli abitanti del Luogo, che da esteri; anzi in caso di bisogno sarà permesso di chiedere a tale effetto, anche l'assistenza magistrale come resta stabilito nella Patente medesima.

ARTICOLO II.

Dei Dazj di escita, di transito, e di consumo.

Addì 27. *Gennajo* 1781.

Num. I.

Delle Granate greggie.

RIguardo al dazio da pagarsi sopra le Granate greggie forestiere, essendo stato compreso un tale articolo nella Tariffa dello Stato, attesa la rarità di cotesto genere, fu ordinato, che siccome le Granate orientali lavorate sono con buona ragione caricate *pro consumo* del pagamento di un Fiorino, e 12. Kr. per ogni libbra, così rispetto alle Granate greggie forestiere, sieno orientali, o di qualunque altra specie, si debba esigere per le medesime la metà del sopraccennato dazio, cioè 36. Kreutzer *pro consumo* per ogni libbra.

Num. II.

Dei Dazj sopra le merci che passano in Turchia.

Addì 31. *Marzo* 1781.

AFfine di togliere l'abuso introdottosi in Turchia contro i Trattati, di esigere dazj duplicati, fu rilasciato un Firmano, ossia Ordine dal Gran Signore, ai Governatori di Belgrado, e di Aleppo, ad istanza del Regio-Cesareo Internunzio Sig. Barone de' Herbert, col quale s' ingiunge, che rispetto a quelle merci, che si spediscono immedia-

tamente a Smirne, ed a Costantinopoli, non si debba all' avvenire esigere più verun dazio ai Confini.

Addì 27. *Febbrajo* 1782.

Ad oggetto di promuovere, il commercio di transito, per tutte quelle merci, che dalla Francia, dall' Inghilterra, dall' Olanda, dai Paesi bassi; e dalla Svizzera passeranno per gli Stati ereditarj, e da questi in Turchia, si pagherà il transito soltanto dell' uno per cento. E però quei Negozianti che volessero profittare di questa facilitazione dovranno impetrarne il passaporto per parte della Ministeriale Deputazione di Banco, legittimandosi, mediante la presentazione delle lettere originali d' avviso, qualmente le dette merci sieno effettivamente provenienti dai sopraccennati Paesi. (*)

Addì 24. *Novembre* 1782.

Per tutti i Panni fabbricati in Paese, e che si spediscono in Turchia, non si esigerà che il solo dazio di escita di $\frac{1}{12}$ per cento. (**)

Addì 12. *Gennajo* 1782.

Il dazio dei Limoni, ed altri simili frutti, compresi sotto l' Articolo alla rubrica = *Frutti*

(*) Cotesta facilitazione riguarda eziandio le merci provenienti dall' Italia, e che dalle corrispondenze originali constasse qualmente le dette merci passano per gli Stati ereditarj, e quindi in Turchia, ed in Cherson, ed anche più oltre ne' Paesi della Russia

(**) La presente facilitazione di gabella si estende anche rispetto a quei Panni forestieri, di cui siasi già pagato negli Stati ereditarj il dazio di consumo, e ciò senza eccezione, se la condotta segua per parte di Mercatanti Turchi, ossia Cristiani.

d' Italia, in caffe e fimili, viene ribaffato da 3. Fiorini, in un folo Fiorino per ogni *Zentner* (*cento libbre*) comprefa la tara. Rifpetto poi a quelli che non foffero incaffati, ed in poco numero, invece di 4. *Kreutzer*, fi corrifponderà folamente un mezzo *Kreutzer* per dozzina; con condizione però, che per i frutti di Levante, che s' introducono dagli Ottomani, debbano i Mercanti criftiani corrifpondere 4. Fiorini negli Stati ereditarj per ogni *Zentner*, comprefa la tara, colla deduzione però della competenza dei 12. *Kreutzer*, giufta il Trattato ftabilito colla Porta.

Num. III.

Del Carbone foffile.

Addì 2. *Novembre* 1782.

SI concede l' eftrazione del carbon foffile, in que' Luoghi ove, oltre i bifogni dello Stato ve n' ha di foverchio, mediante il pagamento di un *Kreutz.* per ogni carretto da una beftia tanto di entrata, che di ufcita; al tranfito poi fi pagherà un mezzo *Kreutzer* per ciafcun carretto da una beftia, come fopra, ed un *Kreutzer* per un carro da due beftie. Sarà però a carico dell' Ufficio del Circolo di offervare attentamente, fe per mancanza del detto materiale ai bifogni dello Stato, non fia d' uopo limitarne l' eftrazione, per cui ne raffegneranno di tempo in tempo la relazione al Governo, perchè da quefti venga innoltrata al Trono Auguftiffimo.

Num. IV.

Delle Lane.

Addì 14. *Novembre* 1782.

AI Sudditi dello Stato verrà bonificato, sulle Lane Ungaresi, che dai Magazzini, ossia Fondachi degli Stati ereditarj, verranno trasportate in Paesi esteri, il dazio *pro consumo* di 15. *Kreutzer* per ogni *Zentner*, che proveranno di aver pagato presso l'Ufficio della Gabella d'escita; cosicchè non vi si esigerà, se non 2. Fiorini, e 57. *Kreutzer*.

Addì 13. *Marzo* 1783.

Sua Maestà ha stabilito il premio di 30. *Kreutzer* dal primo Maggio di quest'anno per ogni *Zentner* di lana filata prodotta in Germania, od in Ungheria, e di due Fiorini per un *Zentner* di panno, calzette, od altre stoffe lavorate in Paese, che venissero spedite fuori Stato. Per ottenere i sopraccennati premj le dette lane filate, i panni, le calzette, e le stoffe come sopra lavorate, dovranno trasportarsi in Paesi affatto esteri, oppure si dovranno depositare presso qualche Dogana, o presso qualche Ufficio di commerciali spedizioni, ove i detti capi saranno visitati, e pesati; quindi sigillate le balle, si muniranno delle debite spedizioni di escita. Inoltre si osserverà attentamente, che le dette lane, e merci come sopra premiate sieno effettivamente spedite in esteri Paesi, e qualora le spedizioni non avessero luogo presso alcuna Dogana esistente ai Confini, dovranno almeno prodursi gli attestati d'escita; oltre di ciò si dovranno anche produrre gli attestati per parte degli Ufficj del Circolo, o dei Magistrati, rispettivi qualmente le dette lane filate, stoffe ec.

ſieno di vera produzione dei Paeſi ereditarj: Se le ſpedizioni però ſi faceſſero dalle Fabbriche ragguardevoli, ed accreditate, baſterà un atteſtato per parte delle medeſime Fabbriche, da preſentarſi unitamente ai certificati, che ſi rilaſcieranno dagli Ufficj del Circolo, o Magiſtrati agli Ufficj delle Gabelle, preſſo le quali ſeguirà la ſpedizione. Provata, che ſarà l'eſcita effettivamente per Paeſi foreſtieri, gli Ufficj delle Gabelle, ove ſaranno ſeguite le dette ſpedizioni, corriſponderanno alle Fabbriche, od ai Particolari riſpettivi, il premio ſtabilito da S. M. contro una loro quietanza, colla deduzione però della competenza del ſolito dazio d'uſcita, le quali quietanze ſaranno quindi anneſſe ai loro conti, unitamente ai documenti legittimanti la ſeguita eſtrazione. (*)

(*) In data de' 7. Agoſto 1783. fu ingiunto, che non ſi poſſa deviare dalla preſentazione dei predetti atteſtati; ma riſpetto alle Balle, ſebbene il premio debba calcolarſi ſecondo il vero peſo netto, potranno quelle peſarſi anche unitamente alla tara, affine di evitare le ſpeſe di doverle imballare di nuovo, per non perdere il tempo inutilmente; la quale tara verrà quindi dedotta ſecondo, che ſi crederà proporzionata coll' equità.

Moravia addì 20. Dicembre 1783.

Per ultimo tutti gli Ufficj di Gabelle eſiſtenti ai Confini dello Stato verranno bene iſtruiti, qualmente eſſi non abbiano a corriſpondere verun premio per quelle lane filate, od altrimenti lavorate, le quali aveſſero ottenuta la bolletta di eſcita per parte di altri Ufficj daziarj; e non ſaranno tenuti ad altro fuoriche a rilaſciare l'atteſtato dell' eſcita (*Austrittsre Sponſale*); e ciò ad oggetto, che le Parti che ne fanno la ſpedizione, poſſano ricevere il premio ſtabilito nel Luogo della Spedizione medeſima.

Num. V.

Delle Ossa di Bue.

Addì 7. *Dicembre* 1782.

LE ossa di Bue da spedirsi in Paesi esteri verranno compresi sotto la categoria dei corni da Bue; esigendosi per ogni *Zentner* di essi 3. Fiorini di Dazio d'uscita.

Num. VI.

Della Tariffa daziaria della Russia.

Decreto Aulico de' 14. *Luglio* 1783.

TUtti i Sudditi di questi Stati si renderanno ben cogniti della Tariffa daziaria della Russia pubblicata in Pietroburgo in data de' 27. Settembre 1782., relativamente alla quale seguono alcune avvertenze.

AVVERTENZE

Per tutti i Porti, e gli Ufficj di gabelle ai Confini degli Stati della Russia, eccettuato Astrachan, Orenburgo, e la Siberia.

§. 1.

„ QUesta Tariffa varrà presso tutti i Porti, ed Ufficj daziarj dei Confini del Regno della Russia, eccettuati i Governi di *Astrachan*, *Ufa*, *Tobolsk*, *ed Irkuzk* per i quali, attesa la particolare loro ubicazione, e le circostanze di quel commercio, verrà quanto prima pubblicata una Tariffa spettante ai medesimi.

§. 2.

„ Dietro di questa Sovrana determinazione, presso i Porti, ed Uffici delle gabelle ai Confini dei Governi di *Riga*, di *Reval*, e di *Wiburgo*, come pure nella Città di *Narva*, e nei Governi della Russia bianca, i dazj delle merci tanto di entrata, che di escita, non si esigeranno altrimenti, che secondo cotesta Tariffa generale.

§. 3.

„ Attesa l' introduzione di questa nuova Tariffa daziaria generale per tutti i Governi, ordiniamo, che sieno annullate tutte le altre Tariffe dello Stato, le quali per l' addietro erano in vigore fra i tre surriferiti, e gli altri Governi, presso de' quali si esigevano le gabelle a tenore della Tariffa daziaria di Pietroburgo, la quale intendiamo per l' avvenire totalmente abolita.

§. 4.

„ Siccome il Ceto mercantile delle Nostre Città di *Riga*, *Reval*, e *Wiburgo*, e di altre comprese nei sopraccennati Governi, non ha finora goduto di quei vantaggi, graziosamente accordati dai Nostri Antecessori, e da Noi, ai Mercanti di tutte le altre Città de' Nostri Stati; affine di animare il commercio; quindi siamo venuti nella graziosa determinazione di concedere tutti i giaddetti privilegi nella totale loro estensione, anche a tutti i Mercanti, e Cittadini delle Città di *Riga*, *Reval*, *Wiburgo*, e della Russia bianca, non che alla Città di *Narva*, restando fermo mai sempre ai medesimi il godimento dei seguenti vantaggi, i quali sono segnatamente.

„ Primo. Il libero commercio nello Stato secondo prescrivono le Leggi del Regno: libertà, che dee riescire tanto più vantaggiosa, quanto che vengono con ciò abolite tutte quelle gabelle, le quali furono finora di aggravio ai Popoli, e di ostacolo al traffico fra questi, ed altri Governi;

„ Secondo. Il pagamento de' dazj in monete correnti della Russia, od in assegnazioni bancarie, per ogni Città della Russia in cui li Negozianti si trovassero: eccettuata la sola Città di *Riga*, ove non evvi quasi altro corso fuorchè di Talleri:

„ Terzo. La notabile diminuzione dei dazj, secondo il Regolamento daziario di navigazione, ed anche a misura della presente Ordinazione, quando le merci vengano spedite da qualunque siasi Porto del Nostro Regno in Paesi esteri, a proprie spese, e sulle proprie navi, unitamente al numero de' marinari stabilito dalle Leggi.

„ Quarto. Come pure quella diminuzione di gabelle accordata, qualora i Negozianti condurranno in qualche Porto della Russia sulle proprie navi, delle merci dagli Stati esteri.

§. 5.

„ Avuto riguardo, che i Dazj, i quali si esigevano presso gli Ufficj daziarj di cotesti tre Governi per le merci, che s'introducevano, e per quelle che sortivano, erano compresi sotto il nome di Dazio della Città, Portorio, e Ricettoria (*Stadizoll*, *Portorium*, *Akzise*) il di cui importo serviva alle stabilite pubbliche occorrenze delle Città, si siamo degnati di accordare graziosissimamente, invece dei detti proventi, a ciascuna Città una certa somma dagli Ufficj delle gabelle, da calcolarsi in proporzione degli ultimi dieci anni, e per il di cui

annuale pagamento abbiamo già abbaſſati gli Ordini ſpeciali al Noſtro Senato. Della ſopraccennata ſomma ne renderanno le ſurriferite Città eſattiſſimo conto a que' Magiſtrati, cui a tenore delle Leggi, ed Ordinazioni ſi ſpetterà.

§. 6.

„ Sebbene la già detta Tariffa daziaria generale debba ſervire anche per tutti i Noſtri Porti eſiſtenti al Mar-nero, ed a quello di *Azov*; ciò non oſtante abbiamo creduto bene, per ſempre più promuovere i vantaggi di quel commercio, di diminuire una quarta porzione delle gabelle, a prò de' Noſtri Sudditi, e di quelle Nazioni, colle quali avremo conchiuſi particolari Trattati, e che anche dal canto loro avranno procurati dei vantaggi e facilitazioni al Commercio della Ruſſia; Da coteſta diminuzione di dazio ſono eſcluſe però quelle merci, che reſtano eſpreſſamente indicate nella Tariffa medeſima, dovendoſi corriſpondere per eſſe ai Porti del Mar-nero, quanto ſi paga a tutti gli altri Ufficj daziarj, oppure a tenore di quanto reſta eſpreſſamente annotato nella Tariffa, la quale accenna ciocche ſi dee pagare di dazio nei Porti del Mar-nero.

§. 7.

„ Il Dazio da pagarſi dalle eſtere Nazioni tanto per le merci, che introducono nella Ruſſia, quanto per quelle, che eſtraggono dai Noſtri Stati, ſarà per metà in tanti Talleri di giuſto peſo, cioè 14. Talleri dovranno peſare una libbra, ed un Tallero equivalerà ad un *Rublo*, e 25. *Kopeken* (*), e per

(*) *Rublo*, e *Kopeken*: monete Ruſſiane corriſpondenti ad un di preſſo, la prima a Fior. 2., e la ſeconda a *Kreutz*. 1., e un quarto.

l' altra metà farà in tanto danaro corrente della Russia, di qualunque siasi specie. Rispetto poi ai Sudditi della Russia, questi dovranno pagare i dazj in tante buone monete russe correnti, od anche mediante assegnazioni di banco; si eccettua però la sola Città di *Riga*, la quale pagherà pel dazio di qualunque mercanzia tanti Talleri, in ragione di un *Rublo*, e 25. *Kopeken*, come sopra, per ciascun Tallero di giusto peso.

§. 8.

„ Da quelle Nazioni, le quali avessero conchiuso dei Trattati di commercio, si esigeranno i Dazj a misura delle condizioni stabilite nei detti Trattati, e ciò fino a che questi dureranno in vigore.

§. 9.

„ Rispetto a quelle merci, il di cui dazio, in virtù di Nostra particolare Ordinazione, e per conseguenza nominate espressamente nella Tariffa, dovrà pagarsi in monete russe, non vi verrà eccettuata veruna Nazione; e però gli Ufficj daziarj si regoleranno a norma della presente prescrizione; si eccettua però sempre la sola Città di *Riga*, ove, anche per le nominate merci, si corrisponderà il pagamento de' Dazj in tanti Talleri.

§. 10.

„ In tutti i Porti appartenenti al Nostro Regno nel Mar-nero, ed in quelli del Fiume *Azov*, i Dazj si pagheranno totalmente in danaro russo.

§. 11.

„ Le merci forestiere, pagato, che si avrà per esse il dazio rispettivo di entrata, sia ai Porti, che presso gli Ufficj daziarj de' confini, dovendo di nuovo sortire dallo Stato, si lasceranno passare liberamente dai confini senz' altro pagamento, semprechè sieno munite del bollo rispettivo daziario, ossia di un attestato, rispetto a quelle, che non potessero bollarsi.

§. 12.

„ Tutte quelle merci di prodotto nazionale delle Città della piccola Russia, e della Russia bianca, confinanti col Territorio polacco, come sono, la canape, il lino, il miele, la cera tanto greggia, che purgata, l'olio di lino, e canape, le pelli de' buoi non lavorate, i grani di qualunque sorte, le setole degli animali porcini, le semenze di canape, e del lino, il catrame, tutti gli arnesi di legno, la legna stessa, ed altre cose necessarie alla gente di campagna, come pure ogni sorta di bestie, potranno essere introdotte ne' Paesi della Russia, senza verun pagamento di dazio.

§. 13.

„ Rispetto a quelle merci, o a que' prodotti della Polonia, Lituania, e Curlandia, le quali venissero condotte a *Riga*, affine di ivi imbarcarle, e farne quindi l'estrazione, come pure rapporto alle merci forestiere, che si conducessero per poi spedirle in Polonia, in Lituania, ed in Curlandia, si dovrà osservare appuntino, ciò che resta rispettivamente prescritto su questo proposito al fine della prima, e seconda Parte della Tariffa.

§. 14.

„ Il così detto danaro di carico (*Lastgeld*) per le navi che arrivano, o che partono, fino a che non sortiranno le nuove Ordinazioni su questo punto, dovrà pagarsi, ed esigersi secondo si è costumato finora in ciascun Porto: si eccettuano però tutti i Nostri Porti esistenti al Mar-nero, od a quello di *Azov*, ove non si esigerà, alcun denaro di carico, come sopra.

§. 15.

„ A scanso di qualunque difficoltà de' conti, cui erano soggetti i Negozianti, e gl' Inservienti delle gabelle, a motivo dei varj Dati daziarj compresi nella Tariffa, rispetto la diminuzione delle gabelle, benignamente accordata di tre quarti per quelle merci caricate sulle Navi de' Sudditi Russi, e che venissero scaricate per loro conto; e di un quarto, per quelle merci forestiere caricate sopra Navi Russe, e che per conto de' Sudditi Russi, s' introducessero nel Regno della Russia, Noi dichiariamo, che una tale diminuzione, debba quindinnanzi osservarsi in tutti i Porti, ne' quali è in vigore la precitata Tariffa, e ciò avrà luogo sulla metà dei dazj stabiliti nella detta Tariffa generale, essendo essa metà quella appunto dei dazj di mare, per cui a tenore del vigente Regolamento daziario marittimo, resta accordato il ribasso; e rispetto all' altra metà riguarda i varj dazj, che si esigevano nello Stato, i quali furono tutti compresi nella già detta Tariffa.

§. 16.

„ Di quelle merci, le quali i Sudditi Russi caricano sopra Navi forestiere, e che spediscono fuori

fuori Stato, si esigerà il dazio per intero, e non vi avrà luogo verun ribasso.

§. 18.

„ Per quelle merci, che s'introducono, le quali si fossero bagnate, ma che non avessero sofferto un danno notabile, sicchè non si potessero dire rovinate, si dovrà corrispondere il dazio per intero, a norma della Tariffa; quelle però che fossero andate in rovina dovranno vendersi al pubblico incanto (*öffentliche Auktion*), e del danaro ricavato si corrisponderà il 5. per 100. per la Corona.

§. 19.

„ Chiunque oserà introdurre negli Stati della Russia merci proibite nella Tariffa, o di spedire fuori Stato quelle di cui non fosse permessa l'estrazione, sarà punito col pagamento di quanto sarà l'importo delle merci medesime da corrispondersi in premio all'Accusatore; ricadendovi gli sarà duplicata la pena, e contravvenendovi per la terza volta, oltre che soggiacerà ad una pena quadruplicata, verrà anche consegnato ai Tribunali di Giustizia, per quindi subire anche quei castighi prescritti dalle Leggi. In ciascuno dei sopraccennati casi le merci verranno vendute pubblicamente presso di quel Governo, ove sarà seguito il delitto, ed il danaro ricavato anderà a vantaggio del Collegio, che è incaricato alla cura del Pubblico.

§. 20.

„ Per evitare le frodi, che potessero darsi nell' atto della notificazione di quelle merci, il di cui dazio viene segnato nella Tariffa, a misura del loro importo, ordiniamo espressamente in confermazione, e supplemento del Regolamento daziario marittimo, che in occasione, che si notificheranno le suddette

merci agli Ufficj daziarj, si debba indicare l' importo di ciascuna Balla, Botte, Cassa, od altro Recipiente, in cui si contengano le merci medesime, e se le merci comprefevi fossero di varie sorti, si dovrà spiegare distintamente ogni loro speciale qualità. Succedendo il contrario di quanto resta quì sopra prescritto, cioè col non notificare le varie qualità, e l' importo speciale di esse merci, notificandole soltanto in generale, oppure col non accennare nella notificazione verun importo, o per ultimo coll' ommetterne affatto la detta notificazione, in tali casi ordiniamo, che tutte le merci come sopra debbano essere stimate dai medesimi Ufficj delle gabelle.

§. 21.

„ In tutti i Porti, ed Ufficj daziarj dei Confini, ove la detta Tariffa è in vigore, oltre i dati espressi nella Tariffa medesima, si pagherà per ogni Rublo di dazio, rispetto alle merci, che entrano in Russia, due *Kopeken*, ed uno per quelle, che sortono, a beneficio della Città; giusta gli Ordini abbassati al Nostro Senato in data de' 22. Settembre 1782.

§. 22.

„ Per la maggiore facilitazione dei Commercianti si è indicato al fine della prima, e seconda parte della Tariffa, quale debba essere il calcolo della tara, tanto delle merci di entrata, che di uscita, e ciò per loro direzione, e contegno, ma non resta perciò vietato ai medesimi di far pesare presso gli Ufficj daziarj le loro merci in netto, e senza tara, nel qual caso non avrà luogo veruna bonificazione di tara.

§. 23.

„ Il pagamento de' dazj sia per le merci di entrata, che di escita, dovrà corrispondersi per intero nell' atto medesimo, nè vi si concederà veruna dilazione. "

S. Pietroburgo addì 27. Settembre 1782.

ESTRATTO

DELLA TARIFFA DAZIARIA

Per tutte le Merci, che entrano nel Regno della Russia, eccettuato Astrachan, Orenburg, e la Siberia.

Pietroburgo addì 27. Settembre 1782.

NB. i vocaboli *Pud*, *Arschin*, *Oxhoft*, *Berkowez*, *Anker*, *Tscbetwert*, *Werschock*, *Solotnik*, *Antal*, *Ohm*, *Tonne*, *Pipa*, *Decher*, *Zimmer*, *Locf*, e simili, che si trovano nella presente Tariffa, dinotano certi pesi, e certe misure speciali della Russia.

A.

	Rub.	Kop.
ABbellimenti diversi da donna, come fazzoletti da collo, arnesi da testa, fiori, ed altro simile; ma senz' oro, od argento. Per ogni Rublo di valore	—	30
Acciajo. Per ogni botte di 3. *Pud* di peso . .	1	26
Aceto di vino. Per ogni *Oxhoft*	1	10
„ di birra. „	10	—
Acque minerali, ed altre estratte da varie erbe.	(esen	ti)
„ vulnerarie. Per ogni Rublo di valore .	—	30
Acquevite, e Spiriti di grano, ginepro, e simili (*ne è proibita l'introduzione*) . .	—	—
„ di Francia; tutti gli Spiriti di vino, ed il *Rohm*. Per ogni *Anker*	14	—
„ doppie	28	—
„ *Arack*, e *Schrum*. Per ogni 12. botteglie.	5	—
„ Acqua Ungarese. Per 100. bicchieri grandi.	6	—
„ forestieri di vino d'ogni qualità per ogni *Anker*	16	—
Aloè succorrina. Al *Pud*	—	60
Alva (*certo frutto confetto turco*). Al *Pud*. .	—	12
Amido bianco. Al *Pud*	1	—
„ azzurro. Al *Pud*	—	20
Anelli di ferro, di ottone, e d'altri metalli, anche dorati. Alla dozzina	—	6

	Rub.	Kop.
Anelli per intromettervi le chiavi. Alla dozzina	—	24
Animali vivi, ed arche imbottiti, d'ogni forte.	(esen	ti)
Antimonio. Al *Pud*	—	20
Argento vivo.	(esen	te)
Arcilla d'ogni forte	(esen	te)
Aromati.		
„ Gengiovo, ed Affia in pentole. Al *Pud*.	—	12
„ Gengiovo firopato, e Coriandolo. Al *Pud*.	—	50
„ Gengiovo nero. Al *Pud*.	—	6
„ Anifi, e Cubebi. Al *Pud*.	—	80
„ Canella, Noci moscate, Cardamomo, e Garofani. Al *Pud*	12	—
„ Iridi di Firenze. Al *Pud*.	—	16
„ Pepe, e Garofani franti. Al *Pud*. . . .	2	—
„ Acoro. Al *Pud*	—	8
„ Fiore di noci moscate. Al *Pud* . . .	20	—
„ Commino. Al *Pud*	—	15
„ Zaferano. Al *Pud*.	—	60
Avorio non lavorato. Al *Pud*	1	—

B.

	Rub.	Kop.
Bambagia greggia	(esen	te)
„ filata, come pure il Pennecchio. Per ogni Rublo di valore.	—	80
„ Muffoline d'ogni forte, ed altre merci di bambagia in pezze. Per ogni Rublo di valore	—	30
„ Merci turche di bambagia con oro, ed argento. Per ogni Rublo di valore . .	—	20
„ *Chindacck* (*certa Stoffa di bambagia*). Alla Pezza	—	20
„ Merci asiatiche di bambagia per fodre. Per ogni 100. *Arschin*.	1	—
„ Calancà nazionale, ed altre Stoffe di bambagia. Per ogni Rublo di valore.	—	40
„ Calancà, offia Cotone turco. Per 100. *Arschin*.	3	—

	Rub.	Kop.
Bambagia.		
„ *Cumatfch* (*certa Stoffa di bambagia*). Per ogni Pezza	—	40
„ Cotoni bianchi da ftamparfi del valore di 20. *Kopecken* all'*Arfchin*. Per 100. Arfcine.	1	20
„ Cotoni come fopra, oltre il valore di 20. *Kopecken* all' *Arfchin*. Per ogni Rublo di valore	—	12
Bambocci, non comprefi in Tariffa. Per ogni Rublo di valore.	—	40
Bekmes (*certo compofto di frutti della Turchia*). Al *Pud*	—	12
Belletto in vafetri, Per ogni vafetto. . . .	—	20
„ in foglj. Per ogni dozzina	—	6
Berrette d'ogni forte. Per ogni Rublo di valore.	—	30
„ da notte, di caftoro, teffute fenz'oro ed argento. Per ogni dozzina	4	80
„ di lana, bambagia, e filo. Per ogni dozzina.	—	90
„ di feta, bavella, con bambagia. Per ogni dozzina.	2	40
Beftiame.		
Caftratti, e Pecore vive, Vacche Olandefi, ed eftere da razza, Cammelli, Uccelli, ed ogni altra forte di beftie non comprefe in Tariffa	(*efen*	*ti*)
Birra Inglefe, od altra foreftiere. Per ogni *Oxhoft*.	20	—
Bifcotto bianco. Per ogni botte di mezzo *Ohm*.	—	36
Botti vote. Per ogni Rublo di valore . . .	—	12
Bottoni d'ogni forte, eccettuati quelli d'oro, o d'argento da getto. Per ogni Rublo di valore	—	30
Burki (*fpecie di mantelli di lana*). Per ogni Rublo di valore.	—	30
Butirro di Vacca, e di Pecora. Al *Pud* . .	—	60

C.

	Rub.	Kop.
Cacao. Al *Pud*	2	—
Caffè. Al *Pud*	2	—

	Rub.	Kop.
Caffè. (Molinelli da) L'uno	—	30
Calcina vergine. Al *Tonne*	—	6
„ disciolta. Al *Tonne*.	—	3
Calzette.		
„ da uomo, e da donna di bavella con bambagia. Per due dozzine	3	—
„ di seta stragrandi. Per due dozzine . .	12	—
„ di seta più picciole. Per due dozzine. .	9	60
„ di seta da fanciullo. Per due dozzine. .	4	80
„ di castoro grandi, e simili. Per due dozzine	6	—
„ di castoro da fanciullo. Per due dozzine.	3	—
„ di pelo di Cammello, o di lana, manganate grandi. Per due dozzine	1	20
„ di pelo come sopra da fanciullo. Per due dozzine.	—	60
„ di pelo come sopra con filo, o bambagia grandi. Per due dozzine	1	—
„ di pelo come sopra da fanciullo. Per due dozzine.	—	84
„ di pelo come sopra con fiori di seta grandi. Per due dozzine	2	80
„ di pelo come sopra da fanciullo. Per due dozzine.	—	90
„ di filo, e bambagia grandi. Per due dozzine	2	40
„ di filo come sopra da fanciullo. Per due dozzine.	1	20
„ di pelle, ed altre non comprese nella Tariffa. Al pajo	—	80
Canne ad uso di bastone d'ogni sorte. Per ogni Rublo di valore	—	30
„ per far pettini ad uso delle Fabbriche.	(esen	ti)
Cannocchiali, non legati in oro, od argento. Per ogni Rublo di valore	—	12
Capelli per far parrucche. Al *Pud*	4	80
„ in parrucche fatte. Per ogni Rublo di valore	—	40
„ Peli di capra per far parrucche. Al *Pud*.	2	—

	Rub.	Kop.
Cappelli di castoro, e di mezzo castoro. L'uno.	1	50
„ con cordoni di seta. L'uno	1	70
„ con cordoni d'oro, e d'argento. L'uno.	3	—
„ con bordi d'oro, e d'argento. L'uno.	10	—
„ di lana. Per ogni dozzina	3	60
„ con cordoni di seta. Per ogni dozzina.	6	—
„ con cordoni d'oro, e d'argento. L'uno.	2	—
„ con bordi d'oro, e d'argento. L'uno.	9	—
„ ad uso de' Marinaj. Per ogni dozzina.	1	80
Carbon fossile.	(*esen*	*te*)
Carni salate.		
„ di Manzo. Al *Pud*	—	30
„ di Porco. Al *Pud*.	—	50
„ Lingue di Manzo salate. Al 100. . .	2	—
„ Salciccie. Al *Pud*	1	—
„ Volatili salati. Al *Pud*	—	60
Carta reale grande da disegno. Alla risma . .	2	40
„ mezzo reale. Alla risma	2	—
„ piccolo reale. Alla risma.	1	60
„ da stampa, senza colla. Alla risma. . .	—	75
„ d'Olanda da scrivere. Alla risma . . .	1	20
„ ordinaria da scrivere d'ogni grandezza. Alla risma.	5	—
„ da carte da giuoco. Alla risma	—	75
„ legata in libri da Mercante. Per ogni libro.	—	50
„ da lettere con filetto d'oro. Alla risma.	1	80
„ da lettere senza filetto d'oro. Alla risma.	1	50
„ per imballare d'ogni sorte. Alla risma.	3	—
„ da feltrare. Alla risma	—	50
„ straccia, cerulea, ed altra a varj usi. Alla risma	5	—
„ Cartone grosso. Alla risma	3	—
„ Cartone più grosso per le Fabbriche. Per ogni 100. fogli	—	50
„ da musica, ed anche con note	(*esen*	*te*)
„ Carte da giuoco d'ogni sorte, oltre il bollo. Per ogni dozzina	—	40
„ Carte come sopra pel bollo. Per ogni dozzina.	—	60

	Rub.	Kop.
Catenacci di ferro, o d'acciajo per usci, finestre, e simili. Per due dozzine	3	—
„ guarniti di ottone. Al pajo	3	—
„ incisi con lavori di bronzo. Al pajo .	6	—
„ con lavori di bronzo, e dorati. Al pajo.	18	—
Cavalli interi, e Cavalle	(esen	ti)
„ castrati. Per ogni Rublo di valore . .	—	20
„ Arnesi da Cavallo non compresi nella Tariffa. Per ogni Rublo di valore . . .	—	40
„ Arnesi turcheschi da Cavallo. Per ogni Rublo di valore	—	20
„ Crini di Cavallo greggi. Al *Berkowez*.	10	—
„ Crini bolliti. Al *Berkowez*.	15	—
„ Code da Cavallo. Al 100.	1	60
Caviale turchesco in vesciche. Al *Pud*. . .	—	12
Cedro. Per ogni 12. bicchieri	—	60
Cemento	(esen	te)
Ceppi (*Blöcke*) di varie qualità. Al 100. .	—	20
Cera bianca, gialla, e tinta. Al *Pud* . . .	6	—
„ Candele di cera grosse, e picciole. Al *Pud*.	12	—
Chiodi con pomi d'ottone. Al *Pud*	3	—
„ di ottone, e d'altri metalli, anche dorati. Al *Pud*	6	—
Cintole di lana, di pelo, e di bavella. Per ogni Rublo di valore	—	30
„ di seta turchesca. Per ogni Rublo di valore.	—	20
„ di pelle di pesce. Al pajo.	18	—
Ciocolatte. Al *Pud*.	—	15
Cocchi, Carri, Slitte ec., ma senza viaggiatori. Per ogni Rublo di valore	—	40
Colla. Al *Pud*	—	50
„ di pesce. Al *Pud*	1	—
Colori.		
„ Cociniglia. Alla Libbra	—	25
„ Umbra. Al *Pud*	—	10
„ Indaco lauro. Al *Pud*.	5	—
„ Indaco comune della Giamaica in balle. Al *Pud*.	110	—
„ Cinabro, Giallo di Napoli, Gomma got-		

	Rub.	Kop.
Colori.		
ta, e Biadetto. Al *Pud*	1	80
„ Verderame di Venezia. Al *Pud* . . .	16	20
„ Verderame ordinario. Al *Pud*	5	40
„ Lacca veneziana, e tedefca, ed oltramarina. Al *Pud*	3	—
„ Minio, e Carmefino. Al *Pud*	1	—
„ Roffo bruno, detto Mumia. Al *Pud* . .	—	90
„ Giallo fanto, e bianco d'ardoife. Al *Pud*.	—	24
„ *Wau*. Al *Pud*	—	9
„ Bobbia, Orlean, Saflor, e Biacca. Al *Pud*.	—	60
„ Paftella. Al *Pud*	—	12
„ Oro piumento Al *Pud*	1	20
„ Curcuma, *Orfeille*, e Verderame. Al *Pud*.	—	30
„ Turchino di Berlino. Al *Pud*	8	—
„ Ocra. Al *Berkowez*.	3	—
„ Per miniare in conchiglie, o caffette, ed altri colori non comprefi in Tariffa. Per ogni Rublo di valore	—	6
Coltelli, e Forchette d'ogni forte, fuorichè d'oro, o d'argento. Per ogni Rublo di valore	—	30
Conchiglie frefche, o marinate	(efen	ti)
Confetti, e Dolci d'ogni forte. Al *Pud* . . .	4	20
„ firoppati; e Frutti in liquori. Alla libbra.	—	15
Coperte di bambagia. Per ogni Rublo di valore.	—	40
„ di feta, di lana, e di lino. Per ogni Rublo di valore	—	30
„ turchefche con oro, ed argento. Per ogni Rublo di valore	—	20
„ di lana per le Slitte. Per ogni Rublo di valore	—	30
Corallo fino, ed ordinario. Alla Libbra. . .	2	88
„ di criftallo. Al migliaia	—	2
Corde da fuono d'ogni forte	(efen	ti)
„ di canape. Al *Berkowez*	3	20
„ di ftoppa di canape. Al *Berkowez* . . .	1	30
Cordoncini di feta, di pelo, ed altro, fuorchè d'oro, o d'argento. Per ogni Rublo di valore.	—	40

	Rub.	Kop.
Corna di Cervo, e di Alce, interi, o raſpati. Al *Pud*	—	60
„ di Manzo, Caprone, e ſimili. Al cento.	—	60
Cornici, Incaſſature, e ſimili, fuorchè d'oro, o d'argento, e quelli già compreſi in Tariffa. Per ogni Rublo di valore. . .	—	30
Creta franceſe, od ingleſe in botti. Al *Berkowez*.	1	80
Cruocciuoli d'argilla, o d'altra materia. Al cento.	—	30

D.

	Rub.	Kop.
Diſegni, oſſia Abbozzi d'ogni ſorte	(*eſen*	*ti*)
Ditali di ferro, d'acciajo, e d'ottone. Al 100.	1	—
Droghiere. (generi da)		
„ Vitriolo di Cipro. Al *Pud*	1	50
„ Vitriolo nero, Zuccaro di Saturno, Criſtallo di Tartaro, Termentina, Olio di Termentina. Al *Pud*	1	—
„ Olio di Vitriolo, Spirito di Vitriolo, di Salnitro, di Zolfo, di Sale, di Saturno, ed Acqua forte. Al *Pud*	3	—
„ Sale armoniaco. Al *Pud*	—	60
„ Galla. *Al Pud*	—	40
„ Termentina di Venezia Al *Pud* . . .	—	28
„ Borrace. Al *Pud*	1	80
„ Cremortartaro. Al *Pud*	—	18
„ Canfora. Al *Pud*	—	80
„ Erbe diverſe. Al *Pud*.	—	15
„ Zafferano orientale, detto *Aſfur*, *Kana*, o Menta. Per ogni Rublo di valore . .	—	30
„ Allume. Al *Berkowez*	1	—
Tutti gli altri generi da Droghiere, non compreſi nella Tariffa; pagheranno per ogni Rublo di valore	—	20

E.

	Rub.	Kop.
Eliſire. Per ogui Roblo di valore	—	10
Emaile	(*eſen*	*te*)

	Rub.	Kop.
F.		
Feltri di lana, larghi. Alla dozzina	4	80
„ stretti. Alla dozzina	3	12
„ di peli di Vacca larghi. Alla dozzina . .	—	24
„ stretti. Alla dozzina	—	12
Ferro fonduto in Cannoni, e Bombe. Al *Berk.*	3	—
„ in stanghe: Al *Berkowez*	2	40
„ greggio in pezzi grossi (*ne è proibita l' introduzione*)	—	—
„ in Lamiere doppie. Per 450. Lamiere.	13	50
„ in Lamiere semplici. Per ogni barile. .	6	—
„ in Lamiere lavorate. Al *Pud*	3	—
„ in Lamiere nere, doppie. Al *Berkowez* .	6	—
„ in Lamiere lavorate in vasi; in filo, ed in chiodi. Al *Berkowez*	12	—
„ in Lamiere a' fini lavori non compresi nella Tariffa. Per ogni Rublo di valore.	—	3
„ in Falci. Al 100.	3	—
„ in Ancore. Al *Berkowez*.	7	50
„ in Lime. Al *Pud*	—	80
„ in Canne da Schioppo ec. Per ogni Rublo di valore	—	30
Formaggio Parmigiano. Al *Pud*	2	—
„ Olandese, ed altro. Al *Pud*	—	40
Fruste per Cavalli. L'una	1	50
Frutta.		
„ Olive . . . . } Al *Pud*	1	—
„ Castagne . . . . } Al *Pud*	—	60
„ Carrube. . . . . } Al *Pud*	—	25
„ Melaranci, e Cedrati asciutti. } Al *Pud*	—	16
„ Limoni, e Cedrati salati. Per una *Pipa* di due *Oxhoft*	2	—
„ Pomi, e Pera secche, Ughette, Fichi, e *Corniten* . . . . } Al *Pud*.	—	40
„ Prugne secche forestiere . . } Al *Pud*.	—	6
„ Prugne di Francia, dette di Santa Catterina . . . . . } Al *Pud*.	—	12
„ Dattili . . . . } Al *Pud*.	—	60

	Rub.	Kop.
,, Prunelle gialle, e nére, Mandole monde, ed in iscorza, Nociuoli di Persico } Al *Pud*	—	80
,, Capperi } Al *Pud*	1	—
,, Ciriegie, e tutti gli altri frutti secchi non compresi nella Tariffa } Al *Pud*	—	20
Frutta fresche, ed anche in conserva	(*esen*	*ti*)
Fumo di raso. Al *Pud*	—	48
Funghi ordinarj, e di Mare. Al *Pud*	1	10
,, di terra, secchi, e salati. Al *Pud*	1	—
,, Tartufi inglesi, francesi, ed altri, detti *Muscherons*, *Champignons*, secchi, salati, ed in olio, ed aceto. Al *Pud*	20	—
G.		
Galanterie non comprese in Tariffa. Per ogni Rublo di valore	—	10
Galbano. Al *Pud*	—	24
Gemme sciolte, d'ogni sorte	(*esen*	*ti*).
,, legate. Per ogni *Solotnik*	—	40
Giuochi da dama, da scacchi, e simili. Per ogni Rublo di valore	—	40
,, Arnesi da giuoco, di legno, e simili, fuorchè d'oro, o d'argento. Per ogni Rublo di valore	—	40
Grani.		
,, Riso. Al *Pud*	—	20
,, Segala } Al *Tschetwert*	—	12
,, Fromento } Al *Tschetwert*	—	18
,, Detto pei Porti del Mar-nero } Al *Tschetwert*	—	12
,, Piselli } Al *Tschetwert*	—	40
,, Avena } Al *Tschetwert*	—	16
,, Avena pilata } Al *Tschetwert*	—	64
,, Orzo } Al *Tschetwert*	—	24
,, Orzo in ispica } Al *Tschetwert*	—	24
,, Orzo pilato } Al *Tschetwert*	—	50
,, Panico } Al *Tschetwert*	—	28
,, Panico pilato } Al *Tschetwert*	—	60
,, Miglio pilato } Al *Tschetwert*	—	76

	Rub.	Kop
Grifetto di filo. Per 100. *Arfchin*. . . . ,	10	—
Gualdrappe d'ogni forte. Per ogni Rublo di valore	—	40
Guanti.		
„ di pelle . . . . } Alla dozzina . .	1	—
„ di feta da uomo, ed in alluda . .	1	20
„ di feta da donna	2	40
„ di bambagia, e filo.	—	60
„ di Cervo, o di Alce con ricamo d'oro, o d'argento	4	50
„ di Cervo ec. ordinarj	3	—
„ di pelo di Cammello	—	90
„ ordinarj foderati	1	50
Guardie di fpada, e fimili, fuorichè d'oro, o d'argento. Per ogni Rublo di valore. .	—	30
I.		
Idromele. All' *Anker* . . . . :	2	—
Inchioftro della China. Alla Libbra	—	80
Iftromenti matematici, chirurgici, e muficali d'ogni forte	(*efen*	*ti*)
L.		
Lacca d'ogni forte. Al *Pud*	—	60
Lame da fpada. Alla dozzina . . . . . , .	3	60
„ turchefche da fciabola, ed altre dette *Leswei*. Per ogni Rublo di valore. . .	—	20
Lana eftera d'ogni forte, come pure peli di Vacca bolliti	(*efen*	*ti*)
„ filata, tinta, o naturale. Al *Pud* . . .	3	—
„ Tutte le merci di lana, eccettuate le quì fotto efpreffe, pagheranno per ogni Rublo di valore.	—	30
„ Bajetta fina folia, alta *Arfchin* 2., e mezzo alle 3. Per ogni *Arfchin* . . .	—	40
„ Bajetta di minore altezza. Per ogni *Arfchin*.	—	20

	Rub.	Kop.
Lana. (merci di)		
„ Bajetta di filato groſſo, alta *Arſchin* 2., e mezzo alle 3. Per ogni *Arſchin* . .	—	20
„ Bajetta come ſopra di minore altezza, come pure ſtampata per gonelle da donna. Per ogni *Arſchin*	—	10
„ Bajetta di pelo di Cammello con filo, e bambagia. Per ogni *Arſchin*.	—	16
„ Cappotti, o Sovramarſine di Bajetta. L'uno	1	20
„ Orli, volgarmente Cimoſſe da panno. Per 1000. *Arſchin*	1	80
„ Panni di Francia, e d'Inghilterra, e Caſtori d'Olanda, dell'altezza da 8. ai 10. quarti d'*Arſchin*. Per ogni *Arſchin* . .	—	42
„ Panni fini, naturali, o tinti dell'altezza come ſopra, d'ogni ſorte. Per ogni *Arſchin*.	—	30
„ Panni da due faccie. Per ogni *Arſchin*. .	—	42
„ Panni ordinarj d'Inghilterra, Breslavia, e d'altre Fabbriche. Per ogni *Arſchin* .	—	17
„ Panni per Monture militari. Per ogni *Arſchin*.	—	21
„ Rattine. Per ogni *Arſchin*	—	26
„ Panni groſſolani d'ogni ſorte. Per ogni *Arſchin*	—	7
„ Ritaglj di panno d'ogni ſorte Al *Pud*.	9	—
Lanterne di vetro, o di talco, anche non incaſſate. per ogni Rublo di valore	—	40
Legni.		
„ in tavole, aſſe, od altrimenti da lavorarſi per mobili	(*eſen*	*ti*)
„ Sandalo greggio in pezzi. Al *Berkowez*.	1	20
Sandalo raſpato. Al *Berk*.	5	—
„ Legno turchino in pezzi. Al *Berk*. . .	—	60
„ detto raſpato. Al *Berk*.	2	50
„ Legno giallo in pezzi. Al *Berk*. . . .	—	40
„ detto raſpato. Al *Berk*.	2	—
„ Legno da tintore, non compreſo in Ta-		

	Rub.	Kop.
Legni.		
riffa. Al *Pud*	—	12
„ Legno di noce in pezzi non lavorati . .	(*esen*	*te*)
Legumi, ed altri fimili generi di cucina.		
„ Cocomeri, ed altro in aceto. Per ogni Rublo di valore	—	20
„ Faggioli turchi. Al *Pud*	—	40
„ Faggioli ordinarj. Al *Pud*	—	14
„ Cavoli-fiori	(*esen*	*ti*)
„ Pomi di terra. Al *Pud*	—	20
Libri ftampati legati, o fciolti	(*esen*	*ti*)
Liquori di vino francefe, ed italiano d'ogni forte. All' *Anker*	24	—
Logorizia. Al *Pud*	—	4
Luppoli. Al *Pud*	—	50

M.

	Rub.	Kop.
Macaroni, ed altro fimile. Al *Pud*	1	—
Manichini da uomo, e da donna d'ogni forte. Per ogni Rublo di valore	—	10
Manicotti di penne. L'uno	1	—
„ di feta, anche non cuciti. L'uno . . .	2	—
„ di pelle. L'uno	10	—
Maftice. Al *Pud*	1	10
Matita in legno ordinario. Alla dozzina . .	—	6
„ in legno di cipreffo. Alla dozzina. . .	—	24
„ in pezzi fenza legno. Per ogni *Berkowez*.	—	50
Mattoni	(*esen*	*ti*)
Medicine preparate. Per ogni Rublo di valore.	—	10
Merci della China, e delle Indie orientali, d'ogni forte, eccettuate quelle efpreffe nella Tariffa. Per ogni Rublo di valore.	—	40
Merletti bianchi di filo. Per ogni Rublo di valore	—	10
„ a fmalto. Per ogni Rublo di valore . .	—	30
„ di feta. Per ogni Rublo di valore . . .	—	30
Miele	(*esen*	*te*)
Mufchio. Al *Pud*	12	—

	Rub.	Kop.
N.		
Nafta, offia Bitume. Al *Pud*	1	20
Naſtri, e Bordi d'ogni forte, ma fenza oro, od argento. Per ogni Rublo di valore. . .	—	40
Naturali.		
Tutti i Minerali, le Conchiglie, gli Animali nello fpirito di vino, od affeccati. Le Erbe impaſtate fopra carte, e le Pietre in piccioli pezzi, fono . .	(*efen*	*ti*)
Navi foreſtiere, ed utenfilj fpettanti alle medefime	(*efen*	*ti*)
Noci d'ogni forte. Pel valore di un Rublo.	—	10
O.		
Occhi di gambari. Al *Pud*	1	80
Occhiali d'ogni forte. Per ogni Rublo di valore.	—	1
Olio.		
„ Olio d'Olivo. Al *Pud*	—	60
„ Olio di Gelfomino. Alla Libbra . . .	—	20
„ Olio di Rape. Al *Pud*	—	60
„ Olio d'Amandole. Al *Pud*	(*efen*	*te*)
„ Olio di Noce. Al *Pud*	—	16
„ Olio odorifero d'ogni forte. Alla Libbra.	—	20
„ Olio. (Vernice d') Al *Pud*	1	50
„ Tutti gli altri Olj non compreſi in Tariffa, pagheranno per ogni Rublo di valore.	—	20
Oro, ed Argento.		
„ in verghe, od in monete eſtere	(*efen*	*te*)
„ lavorato. Alla Libbra	1	—
(*Si eccettuano que' Capi eſpreſſi nella Tariffa.*)		
„ Oro battuto in foglia. Per un Libretto di 60. foglj, lungo 5., e largo 3. pollici. .	5	—
„ Oro batturo come fopra doppio. Per un Libretto di 46. foglj	3	—
„ Argento battuto. Per un Libretto di 60. foglj come fopra	2	—

	Rub.	Kop.
Oro, ed Argento.		
„ Filo d'oro, o d'argento. Alla Libbra .	2	—
„ Oro, ed Argento filato. Alla Libbra .	1	20
„ Galloni, Pizzi, e simili. Alla Libbra .	25	—
„ Oro, ed Argento falso filato, o lavorato. Alla Libbra	4	—
„ detto in fogli. Per un Libro di 60. fogli.	—	12
„ detto in lame tremanti. Al *Pud* . . .	6	—
Orologi d'ogni sorte, eccettuati quelli specificati nella Tariffa. Per ogni Rublo di valore.	—	30
Ostie. Alla Libbra	1	—
Ostriche fresche, e salate	(*esen*	*ti*)
Ova di Struzzo. L'uno	—	50
Ovate di bambagia. Al cento	3	35
„ di lana. Al cento	2	75

P.

	Rub.	Kop.
Pane pepato, e simili generi	(*esen*	*ti*)
Pantufole. Per ogni Rublo di valore . . .	—	22
Peli.		
„ da Cammello esteri, torti, e tinti. Al *Pud*.	12	—
„ detto non tinti. Al *Pud*	10	—
„ detto di Pollonia tinti, o non tinti. Al *Pud*.	5	—
„ di Castoro, e di Lontra	(*esen*	*ti*)
Pelli.		
„ di Coniglio. Al 100.	9	—
„ di Scojattoli, e simili. Alla dozzina. .	1	80
„ di Cavallo marino. L'una	3	—
„ di Cane in allume. Alla dozzina . . .	—	60
„ di Cuojo dorato, od inargentato. All' *Arschin*.	—	14
„ di Pecora, lavorate d'ambe le parti. Al *Decher*	—	90
„ di Vitello, acconciate in bianco, o nero. Al *Decher*.	9	—
„ in alluda. Al *Pud*	1	—
„ di Caprone di Francia, lavorate. L'una.	1	10
„ di Manzo, lavorate a guisa di Alce. Al		

	Rub.	Kop.
Pelli.		
Decher	9	—
„ di Cavallo, lavorate come sopra. Al *Decher*	6	—
„ in Cordovano. Al *Decher*	3	60
„ di Capra, lavorate con pelo. Al *Decher* .	3	—
„ di Cane marino, lavorate. Al *Decher*.	—	60
„ di Alce, lavorate. Al *Decher*	6	—
„ di Cervo, e di Caproni selvatici. Al *Decher*	1	50
„ in Cuojo. Al *Pud*	3	—
„ in Marocchino. Al *Decher*	4	50
„ turchesche. Al *Decher*.	2	—
„ Pelli non lavorate d'ogni sorte . . .	(*esen*	*ti*)
Pelliccie.		
„ Pelli d'Agnello non nato. Per ogni 10.	—	30
„ di Lontra dannesi, e d'altre sorti. Per ogni 10.	1	80
„ di Castoro. Per ogni 10.	4	20
„ Tutte le altre merci di tal genere non comprese in Tariffa, pagheranno. Per ogni Rublo di valore	—	30
Pennacchj per 12. Cappelli	6	—
„ di Struzzo, ma non in pennacchj. Al 100.	6	—
Penne da scrivere. Al 100.	—	20
„ d'Oca ordinarie. Al *Pud*	—	60
„ d'ogni sorte d'Uccelli (*Daunen*). Al *Pud*.	3	60
Pergamena. Per ogni 10. Pelli.	1	—
Perle d'ogni sorte	(*esen*	*ti*)
„ fatte di cera. Per ogni Rublo di valore.	—	30
Pesci.		
„ Aringhe salate. Al cento	—	60
„ Pesci salati d'ogni sorte, eccettuati quelli d'Olanda, e d'Inghilterra, come in appresso. Per un Tino	—	30
„ detto d'Olanda, e d'Inghilterra. Per un Tino	1	20
(*E così a proporzione.*)		
„ Merluzzo secco. Al *Berkowez*	4	—

	Rub	Kop.
Pesci.		
„ Merluzzo salato . } Al *Pud*	—	60
„ *Dorsch* salato . .	—	60
„ Cambala salata .	—	40
„ Anguilla salata .	—	40
„ Anguilla affumicata. Al cento	1	—
„ Lamprede. Per un ottavo	—	20
„ Pesci di fiume salati. Al *Pud*	—	20
„ Sardelle, e simili. Al *Pud*	—	5
„ Sturioni, ed altri Pesci salati, e secchi. Al *Pud*	—	45
„ Ragni di mare salati. Al *Pud*. . . .	—	45
„ Pesci vivi d'ogni sorte	(esen	ti)
„ Ossa di Balena. Al *Pud*	5	—
„ Ossa, e Denti di Pesce. Al *Pud* . . .	—	60
Pettini ordinarj, non compresi nella Tariffa. alla dozzina	—	60
„ d'avorio, di tartaruga, o d'altre ossa di Pesci. Alla dozzina	1	20
„ da Tessitore, o ad altri usi da Fabbrica.	(esen	ti)
Pezze di stomaco d'ogni qualità. L'una. . .	1	—
„ di seta. L'una	4	—
Piante da piantarsi ne' Giardini.	(esen	ti)
Pietre, che si cavano dai Monti in pezzi . .	(esen	ti)
„ per affilare rasoj. Alla dozzina. . . .	—	12
„ altra specie di Coti per affilare varj stromenti di ferro. Alla dozzina	—	8
„ altre Coti per uso degli Orefici, Al centinajo	—	10
„ Diamanti, ed altre gemme molate, o non molate, sciolte;	(esen	ti)
Ma essendo legate in oro, o d'argento, od altrimenti, pagheranno per ogni *Solotnik* di peso per l'entrata	—	40
„ Alabastro, e Gesso non lavorato. Al *Pud*.	—	1
„ Statue di Gesso, od Alabastro. Per ogni Rublo di valore	—	40
„ Marcassita. Al *Pud*	—	80
„ Ematita. Al *Pud*	—	30

	Rub.	Kop.
Pietre.		
„ Pomice, e Tripoli. Al *Pud*	—	9
„ Serpentino anche non lavorato. Per ogni Rublo di valore	—	20
„ Carniola, Agata, Criftallo, Topazzo, Pietre focaje, Diafpro, ed altre pietre molate;	(efen	ti)
Ma effendo incaffate con oro, od argento, pagheranno per ogni Rublo di valore.	—	40
„ Smeriglio. Al *Pud*.	—	9
„ da Molino, e da affilare, ordinarie . .	(efen	ti)
„ Marmo, o Lavagna d'ogni colore, in cammini, colonne, e ad altri ufi domeftici, non comprefi in Tariffa. Per ogni Rublo di valore	—	20
„ Marmo bianco, non lavorato, Urne, Vafi, e Statue	(efen	ti)
„ Pietre adattate da fucile. Al *Pud* . . .	—	28
„ Agate in file. Al migliajo	2	—
„ Tavole di pietra per ifcrivervi fopra, e fuoi rifpettivi fufcelli	(efen	ti)
Piombo. Al *Berkowez*.	—	72
„ in palle, e migliarole. Al *Berkowez*. .	3	—
Polve di Cipro bianca. Al *Pud*	3	—
„ colorita. Alla Libbra	—	50
Polvere da cannone, e fina. Al *Pud*. . . .	8	—
„ odorifera. Alla Libbra	—	10
Pomata. Alla Libbra	—	50
Portafoglj, e Libretti da memoria	(efen	ti)
Porta fpade d'ogni forte. Alla dozzina . . .	3	60
„ con oro, od argento di bordi. Alla dozzina	36	—
„ con ricami a feta. Alla dozzina . . .	7	20
Portine di ferro, o d'acciajo per le Stuffe, guarnite di ottone, od altro. L'una . .	—	50
„ di rame. L'una.	2	—
„ per fineftre, od ufci di ferro. Al *Berkowez*.	25	—

	Rub.	Kop.
Q.		
Quadri, e Stampe di rame	(*esen*	*ti*)
R.		
Ragia densa. Per ogni botte	—	50
„ purgata. Per ogni botte	—	60
„ mezzo purgata. Per ogni botte . . .	—	40
Rame non lavorato, o rotto. Al *Pud* . . .	3	60
„ battuto in ottone, ed in pezzi. Al *Pud*.	4	—
„ in Vasi da cucina, od altro simile. Al *Pud*.	6	—
„ in Bacili, od altro di ottone. Al *Pud*.	6	—
„ in Caffettiere di rame, o d'ottone, Candeglieri, ed altre simili piccole cose. Al *Pud*.	12	—
„ in Bagattelle dorate, od inargentate, o d'*argent hachè*. Per ogni Rublo di valore.	—	40
„ in Ornati per Tavoli, *Commode*, e simili di rame, od ottone. Al *Pud*	—	15
„ in Ornati come sopra dorati. Per ogni Rublo di valore.	—	40
„ Filo di rame; o di ottone. Al *Pud* . .	5	—
„ Vasi di rame Chinesi. Al *Pud*. . . .	40	—
Rasoj con manico guarnito d'oro, o d'argento. Alla dozzina	3	60
„ con manico guarnito, ma senza oro, od argento. Alla dozzina.	2	40
„ con manico d'osso, o legno. Alla dozzina	—	24
„ Stucchi, o Conserve per due Rasoj . .	—	25
(*E gli altri a proporzione*.)		
Refe fino d'ogni sorte. Alla Libbra	1	20
„ ordinario. Al *Pud*	6	—
„ in Galloni, Frangie, e simili, anche con pelo di Cammello. Per ogni Rublo di valore	—	40

	Rub.	Kop.
Resine.		
„ Incenso	1	—
„ Gomma Benzoe	5	40
„ Gomma Arabica . . Al *Pud*. . .	—	30
„ Gomma Copale.	2	—
„ Sandracca, e Dragante	1	50
„ Colofonio, ed *Harpius*: Al *Berkowez*.	—	50
„ *Schellack* d'ogni sorte. Al *Pud* . . .	1	—
S.		
Sago, ossia Orzo d'India. Al *Pud*	2	—
Sale.		
„ forestiere, che s'introduce pei Porti del Mar nero soltanto per salagioni di Carni. Al *Pud*.	—	9
„ forestiere, che s'introduce pel Porto di S. Pietroburgo. Al *Pud*.	—	30
„ forestiere, che s'introduce per le Città del Mediterraneo, come Riga ec. Per 18. *Tonne*	6	72
„ proveniente dalla Francia, ed Inghilterra alle Città del Mediterraneo. Per 18. *Tonne*.	6	38
„ provenienti da Luneburgo alle dette Città. Per ogni *Tonne*	—	62
„ forestiere, che s'introduce nella piccola Russia, e nei Governi di Asof, e della Russia nuova. Al *Pud*	—	10
Salnitro appurato, e naturale. Al *Pud* . . .	1	38
Sapone di Venezia, di Turchia, e della Grecia. Al *Pud*	1	—
„ forestiere di ogni altra sorte. Al *Pud*.	6	—
Scarpe d'ogni sorte senza oro, ed argento. Per 10. paja	15	—
„ Lesine. Al cento	—	25
„ Cera da scarpe. Al *Pud*	—	60
Schiuma di Mare. Per ogni Rublo di valore.	—	20
Schizzatoi da mano. Pel valore di un Rublo.	—	30
„ per gli Incendj grandi, e piccioli, uni-		

	Rub.	Kop.
tamente al giuoco d'acqua. Per ogni Rublo di valore.	—	12
Scope. Ogni 10.	—	45
Scorze di Cedrati, e simili. Al *Pud*. . . .	—	12
Sementi da Giardino	(*esenti*)	
„ di Zettovario. Al *Pud*	—	24
„ delle Canarie. Al *Pud*	—	40
Senape. Al *Pud*.	1	—
Serrature, e Lucchetti ordinarj. Alla dozzina.	3	—
„ per Gabinetti, senza oro ec. L'uno . .	—	6
„ guarnite d'ottone. Alla dozzina . . .	12	—
„ di bronzo. Alla dozzina	24	—
„ di bronzo dorate. Per ogni Rublo di valore	—	40
Seta. (Merci di)		
„ Seta d'ogni sorte	(*esente*)	
„ Mezza seta. Al *Pud*	1	50
„ *Glasette* liscie, ed a zirach d'oro, e d'argento. Per ogni Rublo di valore. .	—	40
„ Veluto liscio, senza oro, od argento, d'ogni sorte. Alla Libbra.	5	—
„ Veluto a fiori, od altro. Alla Libbra.	7	—
„ Veluto con bordi tessuti, o ricamati. Alla Libbra	12	—
„ Stoffe di damasco. Alla Libbra. . . .	4	—
„ Stoffe a fiori, od altro. Alla Libbra. .	7	—
„ Veluto a *la Reine*, e Lustrini, e simili. Alla Libbra	5	—
„ Veluto a *la Reine*, e Lustrini ec., con bordure tessute. Alla Libbra.	9	—
„ Moelle, e Rasi lisci. Alla Libbra . .	3	—
„ Taftà, e *Serge* cangiante. Alla Libbra.	3	—
„ detto con bordure tessute. Alla Libbra.	4	—
„ Moelle, Rasi, ed altre Stoffe di varj colori, non altrove specificate. Alla Lib.	4	—
„ detto con bordure tessute. Alla Libbra.	6	—
„ Stoffe pinte, o stampate. Alla Libbra.	2	—
„ Veluto a fiori superiormente. All' *Arschin*.	—	50
„ Ritaglj di seta dai Telari. Al *Pud* . .	30	—

	Rub.	Kop.
Seta. (Merci di)		
„ Ciarpe di seta con oro, od argento. Alla Libbra	12	—
„ dette senza oro, od argento. Alla Libbra.	8	—
„ Fiocchi di spada, da bastone, d'oriuoli, e simili con oro, ed argento. Alla dozzina	24	—
„ detto senza oro, od argento. Alla dozzina	12	—
„ Fiocchi da Cavallo, e cordoni di seta, ed altro appartenente, senza oro, od argento. Alla Libbra.	8	—
„ detto di filosello, e di pelo di Cammello. Alla Libbra.	6	40
„ Ricami di seta per una Marsina. L'uno.	12	—
„ detto per una giubba. L'uno	6	—
„ Frangie di seta, o bavella con smalto. Alla Libbra.	8	—
„ Borse da danaro di seta, senza oro, od argento. Alla dozzina.	3	20
„ Borse da capelli. Alla dozzina. . . .	7	20
„ Alamari di seta. Alla dozzina. . . .	3	20
„ Galloni, e Bordi di seta per livree: Alla Libbra	6	—
„ detto di filosello, Alla Libbra	4	—
„ Fazzoletti doppj di seta d'ogni sorte. Alla dozzina	15	—
„ detto semplici. Alla dozzina	9	—
„ detto inferiori, e piccioli. Alla dozzina.	6	—
„ detto all'uso persiano. Alla dozzina . .	6	—
„ detto di seta, e bambagia. Alla dozzina.	3	—
„ Stoffe di mezza seta. All' *Arschin*. . .	—	40
„ detto fatte a maglia per giubba, e calzoni. Per ogni pezza	1	—
„ detto fatte a maglia di seta. All' *Arschin*.	—	40
„ Veli stampati, pinti, e simili. Per ogni Rublo di valore.	—	—
„ Stivaletti di seta. Per due dozzine . .	6	30
„ Porta spade di seta. Alla dozzina. . .	4	80

	Rub.	Kop.
Seta. (Merci di)		
„ Legacci da calzette, di seta, e simili per Cappelli ec. Per 100. *Arschin*	7	—
„ detto di filosello. Per 100. *Arschin* . .	5	—
„ *Chenille* di seta. Alla Libbra	5	—
„ Felpa di seta. All'*Arschin*	—	50
„ Moelle, Grisette, Brocadelli, e simili, Stoffe di mezza seta con bambagia, filo, pelo ec. non comprese nella Tariffa. Per ogni Rublo di valore	—	30
„ Stoffe di seta di Turchia con oro, od argento. Alla Libbra.	4	—
„ detto senza oro, od argento. Alla Libbra.	2	—
Siroppo fino. Al *Pud*.	3	—
Smalto. Al *Pud*	3	—
Soja in botteglie. Per ogni botteglia . . .	—	20
Spazzole. Per ogni 10.	1	50
„ di giunchi. Per ogni 10..	—	15
Specchj di 4. *Werschok*, ed anche più piccioli. Alla dozzina	—	24
„ Per ogni loro telaro	—	1
„ Specchj di 6. *Werschok*, ed anche meno. Alla dozzina	1	20
„ Per ogni loro telaro	—	5
„ Specchj di tre quarti d'*Arschin*, ed anche meno. L'uno	—	60
„ Per ogni loro telaro	—	20
„ Specchj di uno, ed un quarto *Arschin*, ed anche meno. L'uno	3	60
„ per ogni loro telaro	1	—
„ Specchj più grandi di *Arschin* uno, e mezzo. Per ogni Rublo di valore . . .	—	40
„ Per ogni loro telaro il 5. per 100. del valore dello specchio.		
Speroni d'ogni sorte, eccetto d'oro, o d'argento. Per ogni Rublo di valore . . .	—	40
Spezieria (generi di)		
„ Jalappa. Salsapariglia, Senape, Sali minerali non specificati nella Tariffa. . .	(*esen*	*ti*)

	Rub	Kop.
Spianter. Al *Pud*	—	24
Spille, ed Aghi. Al migliajo	—	15
„ da pomello, e crinali. Alla Libbra	—	60
„ lardajuole. Alla dozzina	—	2
„ da facco. Al cento	—	12
Stagno in verghe. Al *Pud*	—	22
„ tritolaro. Al *Pud*	—	30
„ in Tondi, e fimili. Al *Pud*	3	—
„ in Caffettiere, Sottocoppe. Candeglieri, e fimili. Al *Pud*	4	—
Stamperia. (Stromenti da)	(*efen*	*ti*)
Stivalli. Al pajo	6	—
Stoje di paglia d'ogni forte. L'una	—	90
„ di canne. Ogni 10.	—	25
Stoppini da candela di lino. Al *Pud*.	2	—
Storace. Al *Pud*	1	80
Stracci per la fabbricazione della carta	(*efen*	*ti*)
Succino non lavorato. Al *Pud*.	—	40
Succo di regolizia. Al *Pud*	1	10
„ di frutti, detto *Nardeck*, e fimili. Al *Pud*.	—	10
„ di cedrati. All'*Anker*	—	40
Sughero. Al *Pud*	—	8
„ Turacci di fughero. Al *Pud*	1	80

T.

	Rub	Kop.
Tabacco.		
„ Spagnuolo. Portoghefe, ed Italiano. Alla Libbra	1	—
„ di Brafile, e Canaftro. Alla Libbra	—	40
„ detto a ruotoli. Al *Pud*.	1	60
„ della Virginia, o d'Inghilterra tagliato. Alla Libbra	—	1
„ d'ogni forte in foglia, ed a ruotoli. Al *Pud*.	1	60
„ Rapè d'ogni forte, anche in ftanghe. Alla Libbra	—	14
„ di Turchia in foglie. Al *Pud*	1	50
„ Spagnuolo in ftanghe. Alla Libbra	—	14
„ Scattole da tabacco d'ogni forte. Per		

	Rub.	Kop.
Tabacco.		
ogni Rublo di valore	—	30
„ Pipe da tabacco d'ogni sorte, ma senza oro, od argento. Per ogni Rublo di valore	—	12
„ Cannette da Pipa d'ogni sorte. Per ogni Rublo di valore	—	30
Tafetà d'Inghilterra	(esen	te)
Talco d'ogni sorte. Al *Pud*	3	60
Tapeti di seta per tavoli, e pavimenti, con oro, e senza. All'*Arschin* in quadrato.	1	—
„ di lana. All'*Arschin* in quadrato . . .	—	25
„ di Turchia d'ogni sorte. Per ogni Rublo di valore	—	20
Tapezzerie di carta con lana, con orpelli di lino, ed altre, eccettuate di seta, o di bavella. Per ogni Rublo di valore . .	—	30
Tè d'ogni sorte. Alla Libbra	—	80
Tegole.	(esen	ti)
Tele.		
„ Tela forestiere. All'*Arschin*.	—	20
„ Tela in gomma. Per 1000. *Arschin* . .	15	—
„ Tela lucida stampata, o tinta. Per 1000. *Arschin*.	200	—
„ Tela incerata. Per 1000. *Arschin*. . .	45	—
„ Tela pinta per Tapeti. Per 100. *Arschin*.	12	—
„ Tela in tapeti larghi imbiancati. All'*Arschin*.	1	35
„ Tela in tapeti non imbiancati. All'*Arsch*.	1	20
„ Panni da tavola larghi 3. *Arschin*. All'*Arschin*	—	90
„ Serviete alte. All'*Arschin*	—	60
„ Serviette ordinarie. Per 1000. *Arschin*.	36	—
„ Tela per panni da tavola ordinarj. Per 1000. *Arschin*.	40	—
„ Tela da vele. Per ogni Pezza di 50. *Arsch*.	2	40
„ Tela di Fiandra. Per 50. *Arschin*. . .	2	60
„ Tela detta *Ravenstuch*. Per 50. *Arschin*.	2	40
„ Calamandra di lino. Per 60. *Arschin*.	2	60

	Rub.	Kop.
Tele.		
„ Tela di canape detta *Canefas*. Per ogni Rublo di valore	—	30
„ Tela di Cameracco, e Batizza. Per ogni Rublo di valore	—	30
„ Fazzoletti fini ſtampati d'ogni ſorte. Per ogni Rublo di valore	—	30
„ Panni per Tende larghi un *Arſchin*, detti *Buhrenzeug*. Per 100. *Arſchin* . .	26	—
„ detto ordinarj men larghi. Per 100. *Arſch.*	20	—
Tende, o Padiglioni d'ogni ſorte. Per ogni Rublo di valore	—	30
Teſte da cardone per ratinare i panni . . .	(*eſen*	*ti*)

V.

	Rub.	Kop.
Vetro.		
„ Laſtre da fineſtre. Per ogni Rublo di valore	—	20
„ Canne. Al *Pud*.	—	90
„ Corallo. Al *Pud*	1	20
Botteglie vote. Per un *Eimer* di tenuta. . .	—	15
„ detto. Per un mezzo *Eimer* di tenuta.	—	8
„ detto. Per un quarto *Eimer* di tenuta.	—	4
„ detto di una certa grandezza. Al cento.	1	25
„ Mezze Botteglie. Al cento	—	60
„ Fiaſchi ordinarj voti. L'uno	—	2
Ventaglj. Per ogni Rublo di valore. . . .	—	30
Vini.		
„ di Tockai, ed altri d'Ungheria, e detti di liquori. Per un *Anthal* di 5. *Eimer*.	9	—
„ d'Ungheria da paſteggiare, come ſono di Buda, di Erlau, e ſimili. Per un *Anthal*.	4	—
„ di *Champagne*. Per ogni Botteglia . . .	—	60
„ di Borgogna. Per ogni Botteglia . . .	—	50
„ Altri vini di Francia. All'*Oxhoft* di 240. Botteglie	15	—
Quando coteſti vini non vengano immediatamente dalla Francia. All'*Oxhoft* come ſopra	18	—

	Rub.	Kop.
Vini.		
„ Vini Spagnuoli, e Portogheſi provenienti immediatamente dai detti Regni, e ſopra Navi Ruſſe, Spagnole, o Portogheſi. All' *Oxhoft*.	4	50
Altrimenti. All' *Oxohft*	18	—
„ Vini del Reno, d' Alſazia, e d' Auſtria, ed ogni ſorte di vini Tedeſchi. All' *Oxhoft*.	15	—
„ Vini del Capo, detti Coſtanza. Per una mezza Botteglia	—	25
„ Lacrima di Criſto, Vini di Siracuſa, ed altri vini Italiani provenienti immediatamente dall' Italia, per conto degli Italiani, o de' Ruſſi, e ſopra le proprie Navi. Per 12. Botteglie	—	60
Altrimenti. Per 12. Botteglie	1	20
„ di Firenze, ed altri Italiani, non eſpreſſi nella Tariffa, provenienti, ed a conto come ſopra. per 12. Botteglie. . . .	—	36
Altrimenti. Per 12. Botteglie	—	72
„ di Valacchia, o della Crimea. Per un *Oxhoft* di 18. *Eimer*	6	—
„ di Cipro, vini Greci, e dell' Arcipelago, d' ogni ſorte. Per un *Oxohft* di 18. *Eimer*.	8	—
„ di Ceraſe, e d' altri frutti. Per ogni Rublo di valore.	—	20
„ Cidoro. (*ſpecie di vino*) Per 12. Botteglie	—	36
Ventaglj. Per ogni Rublo di valore	—	30
Utenſiglj domeſtici da ſtanza. Per ogni Rublo di valore	—	40
„ da tavola Chineſi, ed Europei. Come ſopra.	—	40

Z.

Zolfo. Al *Berkowez*	2	40
Zuccaro di Canaria, mezzo Canaria, come pure raffinato. Al *Pud*	1	40
„ in pane. Al *Pud*	1	20

		Rub.	Kop.
Zuccaro.			
„ ordinario	Al *Pud*.	1	—
„ candito		1	60
„ greggio dell' Indie occidentali		—	20
„ greggio d'Europa non bollito. Per ogni Rublo di valore.		—	20
„ Siroppo di zuccaro bianco. Al *Pud* . . .		1	80
„ Siroppo di zuccaro bruno. Al *Pud* . .		—	60

NB. Tutti gli altri Capi non ſpecificati nella preſente Tariffa, pagheranno il daz io di entrata, in ragione di *Kopecken* 30. per ogni Rublo del loro valore.

Gli abiti uſati, od altro, che ſervono per mero uſo de' Paſſaggieri, ſono eſenti dal dazio di entrata; ma riſpetto a' vecchj mobili domeſtici, come Specchj *Commode*, Carrozze, ed altro, ſi pagherà il dazio, come ſe foſſero nuovi.

Aggiunta.

Per le ſeguenti merci, dette Galanterie, ſi corriſponderà il dazio di entrata in ragione di 10. *Kopeken* per ogni Rublo di valore; cioè

Scattole da tabacco d'oro, d'argento, ed altre legate in oro, od argento, con ritratti, o ſenza, eccettuate quelle eſpreſſe nella Tariffa.

Foderi d'ogni ſorte legati in oro, od argento.

Guardie d'argento, od oro di Spada, di Sciabola, di Pugnale, e ſimili.

Vaſetti d'oro, d'argento per Balſami, o Spiriti, ed altri legati in oro, od argento.

Poſate, Forvici, Fodri, Croci, Orecchini, Bottoni, Fibbie, Oriuoli, Catenelle, Speroni, Libri da taſca, Pipe, e tutte le piccole coſe di valore, d'oro, d'argento, di metallo, od anche ſoltanto legate in oro, ed argento.

Nota de' Capi di cui è proibita l'introduzione, oltre quelli ſpecificati nella Tariffa; cioè

Tutti que' Capi ſu cui vi foſſero ſtampate, od altrimenti impreſſe Immagini ſacre.

Ogni ſorte di moneta con Conio Ruſſo, come pure le Aſſegnazioni di Banco.

Acquavita di grano. Pelliccie pinte d'ogni ſorte, ed il Rabarbaro.

Il *Badiane*, oſſia Annice ſtellato.

Il Sale foreſtiere.

Tutte le Merci ricamate, con oro, ed argento, eccettuate quelle eſpreſſe nella Tariffa.

Stoffe di veluto, di ſeta, di filoſello, e di bambagia, ed altro con oro, ed argento, eccettuato quanto reſta diggià indicato nella Tariffa.

Point d'eſpagne d'oro, o d'argento, come anche ogni ſorte di ricami par abiti da uomo, o da donna.

Della Tara.

Di que' generi, che s'introducono in botti di legno, come Olio, Butirro; Siroppi ec., ſi dedurrà per la tara il 17. per 100.

Per le Olive, Cappari, Inchiode, ed altri frutti, o Peſci ſalati, od in conſerva il 20. per 100.

Per l'Olio d'Italia in vaſi impagliati il 15. per 100.

Per l'Olio di Francia, Olive, Cappari, Inchiode, Liquori, Siroppi, Frutti in conſerva, od altri ſimili generi il 40. per 100.

Per le Merci aſciutte in botti di legno, come Zuccaro, Caffè, ogni ſorte di Frutti, Colori, Radiche, Minerali, od altro di ſpezieria, e grani; ſi dedurrà la tara del 10. per 100.

Per Confetture in caſſe, o ſcattole il 20. per 100.

Per le Merci aſciutte in recipienti di vetro o di ſaſſo il 10. per 100.

Ma eſſendo le dette Merci in ſacchi; ſi dedurrà ſolamente la tara del 2. per 100., ed in ſtuoje il 3. per 100.

Per tutte le altre Merci non nominate, ſi corriſponderà il dazio per intero, ſenza alcuna deduzione di tara.

NB. La maggior parte de' Capi provenienti dalla Turchia, dovranno introdurſi pei Porti del Mar-nero, in difetto, o ne ſarà vietata l'introduzione, o pagheranno un dazio maggiore.

Del transito delle Merci forestiere da Riga in Polonia, Lituania, e Curlandia.

Delle Merci forestiere da Riga in Polonia, Lituania, e Curlandia.

Primo. Di tutte le Merci forestiere, per le quali siasi già corrisposto il dazio d'entrata per intero, a tenore della Tariffa, e che da Riga si trasportassero in Polonia, Lituania, e Curlandia, si riterrà in cassa la sola ottava parte del dazio, e le altre sette parti, si restituiranno ai rispettivi Cittadini, o Mercadanti di Riga; e ciò non altrimenti, che fra il termine di un anno dal dì della spedizione daziaria.

Secondo. Le Merci forestiere, che debbono godere di cotesta bonificazione, dovranno consistere in una quantità di rimarco.

Terzo. Ogni Mercadante sarà in obbligo di produrre ogni volta all'Ufficio daziario una specificazione delle dette Merci, indicando sopra qual Nave, od altrimenti, ed in qual anno egli le abbia ricevute, per le pratiche ulteriori dello stesso Ufficio daziario.

Quarto. Il trasporto di siffatte Merci di transito, dovrà seguire pel cammino destinato, restando però in libertà dei Mercadanti di estrarre qualunque Merce forestiera, servendosi di quella strada che più loro convenga, sempreсchè vi corrispondano il dazio per intero.

Quinto. Se qualche Cittadino, o Mercadante di Riga osasse d'ingannare in qualunque siasi modo, gli Uffícj daziarj, per la prima volta, oltre la perdita delle Merci, soggiacerà alla pena di dover pagare altrettanto danaro, quanto sara l'importo delle Merci medesime, e ricadendovi una seconda volta, oltre le sovra indicate pene, verrà privato dei diritti di Cittadino, ed anche criminalmente processato.

ESTRATTO

DELLA TARIFFA DAZIARIA

Per tutte le Merci, che sortono dal Regno della Russia, eccettuato Astrachan, Orenburg, e la Siberia.

	Rub.	Kop.
A.		
ACquavita di Livonia, Finlandia, ed Estlandia, estraendosi dalle dette Provincie. All' *Oxhoft*	—	50
„ doppia ivi fabbricata come sopra. All'*Oxhoft*.	1	—
Le altre acquevite di vino, o grano sono esenti.		
Anici. Al *Pud*	—	2
Armi.		
„ Fucili d' ogni sorte. L'uno	—	10
„ Pistole d' ogni sorte. Al pajo	—	10
„ Spade, e Sciabole diritte, o torte. L'una.	—	5
„ Sciabole piccole, da caccia, Lame di spada, Picche, o Lancie. L'una	—	2
„ Forme da far palle. L'una	—	2
B.		
Bambagia greggia. Al *Pud*	—	50
„ filata. Al *Pud*	—	25
Bestiame.		
„ Buoi, e Vacche viventi. L'una . . .	—	85
„ Pecore, od Agnelli viventi. L' uno . .	—	6
Butirro. Al *Pud*	—	5
C.		
Canape della prima sorte	1	66
„ della seconda sorte	1	36
„ della terza sorte . } Al *Berkowez* . .	1	—
„ Stoppa scardassata	—	50
„ Stoppa ordinaria	—	25
Cannoni, Mortaj, Bombe, Palle, e simili cose da guerra di ferro fonduto. Al *Pud*.	—	2
„ di rame. Al *Pud*	—	23
Carni salate, od affumicate di Manzo, o di Porco. Al *Pud*	—	$3\frac{1}{2}$
„ Ai Porti del Mar-nero. Al *Pud* . . .	—	2

	Rub.	Kop.
Carni salate.		
„ Lingue di Manzo salate. ed affumicate. Al cento	—	25
„ Carne fresca di Manzo, di Porco, o di Castrato. Al *Pud*	—	5
„ Salciccie. Al *Pud*	—	10
Cavalli d'ogni sorte. L'uno.	2	—
„ Chiome da Cavallo. Al *Berkowez* . .	—	50
„ Code da Cavallo. Al 100.	—	10
Caviale d'ogni sorte. Al *Pud*	—	8
Cenere di salice. Al *Tonne*	—	50
Cera bianca. Al *Pud*	—	32
„ gialla, e tinta. Al *Pud*	—	40
Colla di pesce in tavolette, o fascetti. Al *Pud.*	1	50
„ in Zolle. Al *Pud*	1	—
„ di *Wels*, certo Pesce. Al *Pud*	—	15
„ ordinaria d'ogni sorte, (*esente*)		
Colofonia. Al *Berkowez*	—	30
Corde di canape. Al *Berk.*	—	45
„ di stoppa. Al *Berk.*	—	12
Coreggie di Cavallo marino. Al pajo . . .	—	7
F.		
Ferro fonduto in Cannoni, e simili. Al *Pud*,	—	2
„ rotto. Al *Berk.*	—	10
„ in lastre, ed in lavori grossi. Al *Berk.*	—	20
Ferro fonduto in pezzi grandi. Al *Berk.* . .	—	40
„ in verghe. Al *Berk.*	—	37
G.		
Grani.		
„ Segala, e sua farina. Al *Tschetwert* . .	—	6
„ Frumento, tritello, e sua farina. Al *Tschet.*	—	9
„ Ai Porti del Mar-nero. Al *Tschet.* . .	—	6
„ Ceci . . . . } Al *Tschetwert.*	—	20
„ Avena . . . . } Al *Tschetwert.*	—	8
„ Orzo, detto *Jatschmen* . . . } Al *Tschetwert.*	—	12
„ Grano preparato per far birra. } Al *Tschetwert.*	—	12
„ Grano saraceno, detto *Gretscha* } Al *Tschetwert.*	—	14
„ Avena mondata. . . . . . } Al *Tschetwert.*	—	32

	Rub.	Kop.
Grani.		
„ Altro grano detto *Gretſchnewüa* . Al *Tſchetwert.*	—	30
„ Miglio.	—	38
„ Altro Orzo, detto *Jaſchüa.* .	—	25
H.		
Harpius, ſpecie di Colofonio. Al *Berkowez.*	—	30
I.		
Juſtea, certa ſpecie di Cuojo, roſſo, nero, e bianco. Al *Pud*	—	88
L.		
Lana di Turchia, Perſiana, od altra foreſtiere (*è proibita* l' *eſtrazione.*)		
„ nera di Pecore. Al *Pud*	—	4
Legni di noce in aſſe, e tronchi di ogni grandezza non lavorati. Al *Pud.*	1	60
NB. riſpetto ad altri legni da opera è ſtata pubblicata una Tariffa particolare.		
Lino della prima-ſorte . . . . Al *Berkowez.*	3	—
„ della ſeconda ſorte . . .	2	80
„ della terza ſorte	2	—
„ di Eriſamo, o di Codiglio.	—	50
Luppoli. Al *Pud*	—	20
M.		
Manicotti di Pellicçie. Per ogni Rublo di valore.	—	5
O.		
Occhi di gamberi. Al *Pud*	1	—
Olio di canape, o di lino. Al *Pud*	—	16
„ di Balena. Per ogni botte di 7. *Pud.* .	—	30
Oro lavorato, come pure Tavolini, od altri utenſilj domeſtici dorati. Alla Libbra. .	—	2
Oſſa di *Mammonti* di Siberia non lavorati, come pure Oſſa, e Denti di Peſce. Al *Pud.*	—	40
P.		
Pece. Al *Pud*	—	1

	Rub.	Kop.
Peli di Vacca greggi. Al *Berkowtz*	—	3
„ bolliti (*esenti*.)		
„ di Alce, o Renni. Al *Pud*	—	3
„ di Capra, per parrucche. Al *Pud* . .	—	12
Pelli di Pecora con peli (*è proibita l'estrazione*.)		
„ di Pecora lavorate bianche, e nere. Al *Deck*.	—	10
„ di Cane marino. greggie (*è proibita l'estrazione*.)		
„ di Cane marino preparate. Al *Decker*.	—	2
„ di Alce preparata. Al *Decker*	2	50
„ di Renni, e di Capre selvatiche preparate. L'una	—	10
„ di Scojattoli, ed altre piccole pelli. Al *Deck*.	—	10
„ di Cavalli marini. L'una.	—	15
„ di Cane in alluda. L'una.	—	2
„ Corame da scarpe. Al *Pud*	—	10
„ Marocchino d'ogni sorte. Al *Decker*. .	—	20
„ di Alce, di Renni, di Capre selvatiche, di Vitello greggie (*è proibita l'estrazione*.)		
„ di Pecora lavorate dalle due parti. Al *Deck*.	—	7
„ di Vitello lavorate bianche, e nere. Al *Decker*	—	10
„ Pelli in alluda. Al *Pud*	—	7
„ di Bue lavorate a guisa di Alce. Al *Decker*.	—	60
„ di Cavallo lavorate a guisa di Alce. Al *Deck*.	—	25
„ di Caprone, di Pecora, e Cordovano a somacco, d'ogni colore. Al *Decker* .	—	15
„ di Capra, di Bue, e di Cavallo non lavorate (*è proibita l'estrazione*.)		
Pelliccie.		
„ di Zibelino, e di Volpe nera. Per ogni Rublo di valore	—	6
„ di Volpe bianca. e rossa. Al *Decker*. .	1	20
„ Sacchi di pelliccia di Volpe nera per ogni Rublo di valore	—	6
„ Sacchi di pelliccia di Volpe rossa, e bianca. Per ogni Rublo di valore	—	10
„ di Lupo cerviero, e di Jena. Per ogni Rublo di valore.	—	10

Pelliccie.	Rub.	Kop.
„ di Ermellino. Al *Zimmer*	1	—
„ Sacchi di pelliccia di Ermellino. L'uno.	4	—
„ di Volpe di montagna		
„ di Martora		
„ di *Korsaken* (*specie di piccole Volpe.*)		
„ di *Norki* (*specie di Lontra.*) . . .		
„ di Faina. . . . . Per ogni Rub. di valore.		10
„ di Mustella.		
„ di Lupi		
„ Sacchi di pelliccia dei suddetti animali		
„ di Scojattoli. Al 1000.	10	—
„ di Lepre bianche. Al migliajo	6	—
„ di Lepre griggie come sopra.	17	58
„ Sacchi di Lepre bianche. L'uno . . .	—	20
„ Sacchi di Lepre griggie. L'uno. . . .	—	30
„ Peli di Lepre. Al *Pud*	3	—
„ Sacchi di Coniglio. Per ogni Rublo di valore.	—	10
„ di Agnello d'Ucrania, o Kalmucki bianchi, ed a varj colori. Al 100. . . .	1	—
„ di Agnello nero. Al 100.	2	20
„ Certe pelliccie, dette *Tulupen* di Agnello nero, o bruno. L'una.	—	40
„ Pelliccie di Agnello Kalmuk. Per ogni *Tulup* bianco	1	50
„ detto. Per ogni *Tulup* bruno	—	70
„ detto. Per ogni *Tulup* nero.	1	80
NB. La soprafodera di tali pelliccie resta esente.		
„ Pelli di Agnello non nato. Al *Decker*.	2	—
„ Pelli di Castoro. Per ogni Rublo di valore.	—	6
„ Pelli di marmotte di Moscovia. Al 100.	—	50
„ Pelli di Gatto. Al 100.	1	—
„ Sacchi di pelli di Gatto. Per ogni Rublo di valore	—	10
„ Pelli di Topo moscato. Al *Decker* . .	—	8
„ Pelli di Orso, e di tutte quelle bestie non specificate in questa Tariffa. Per ogni Rublo di valore.	—	10

	Rub.	Kop.
Penne da letto, e penne da Oca. Al *Pud*.	—	5
Polvere fina, e da Cannone. Al *Pud*	—	10
Potaſſa della prima ſorte. Al *Berkowez*.	1	50
„ d'inferiore qualità. Al *Berkowez*	1	—
R.		
Rabarbaro, e riſpettiva ſemente. Al *Pud*	6	—
Rame, ed Ottone non lavorato in laſtre, od altro, come pure in vaſi vecchj, e rotti, come anche Metallo per Campana, e Cannoni. Al *Pud*	—	23
S.		
Salnitro. Al *Pud*.	—	60
Sego. Al *Berkowez*	2	86
„ Candele di ſego. Al *Pud*	—	20
Sementi.		
„ di Lino. Al *Tschetwert*	—	82
„ Altra detta *Schlagleinſaat*. Al *Tschet.*	—	42
„ Altra detta *Dedderſaat*. Al *Tschet.*	—	28
„ di Canape. Al *Tschet.*	—	24
Strivalli. Per 10. paja	—	25
Stoje d'ogni ſorte. Al migliajo	6	—
„ Sacchi di Stoje grandi. Al migliajo	4	—
„ detto più piccoli. Al migliajo	2	—
T.		
Tabacco di Ruſſia, e d'Ukrania. Al *Pud*	—	3
Talco d'ogni qualità. Al *Pud*	—	60
Tele.		
„ di Lino bianche, e greggie. Per 1000. *Arſchin*	5	—
„ da Sacco. Per 100. *Arſch.*	1	—
„ ruotolate, ed alte. Per 1000. *Arſch.*	6	—
„ ruotolate, e baſſe. Per 1000. *Arſch.*	8	—
„ lucide, ſtampate, tinte, o liſcie. Per 1000. *Arſch.*	2	—
„ da tovaglie, mantini, e ſerviette di Fabbriche non imbiancate, ed anche non di		

	Rub.	Kop.
Tele.		
Fabbriche greggie; alte 3. *Arſch.*, ed anche più. Al *Pud*	—	12
„ da tovaglie, mantini, e ſerviette ordinarie, baſſe, e non di Fabbriche; alte un *Arſchin*, o di più. Per 1000. *Arſchin* .	1	—
„ da Vele, ed altre dette *Raventuch*. Per 50. *Arſch.*	—	40
„ Altre dette *Flämiſchtuch*. Per 50. *Arſch.*	—	50
„ Calamandra di Lino. Per 60. *Arſch.*. .	—	60
„ Altre dette *Bührenzeug*; alte un' *Arſchin*, o più. Per 100. *Arſchin*	—	50
„ Simili, ma più baſſe. Per 100. *Arſchin*.	—	25
„ a liſte. Per 100. *Arſchin*.	—	25
„ lavorate a traforo. Per 1000. *Arſchin* .	1	—
Teſticoli delle Beſtie dalle quali cavaſi il muſchio.		
Alla Libbra	—	60
„ di Caſtoro. Alla Libbra	—	30
Z.		
Zolfo. Al *Berkowez*	—	25

NB. Tutte le altre Merci non compreſe nella preſente Tariffa ſono eſenti dal dazio di uſcita.

Nota de' Capi di cui è vietata l'eſtrazione dalla Ruſſia.

Oro, ed Argento in verghe, come anche in danaro di conio Ruſſo.

Tutte le monete di rame, come pure gli aſſegni Bancali della Ruſſia.

Ferro greggio ridotto in pezzi, e lavorato.

Pelli greggie, aſciutte, e ſalate d'ogni ſorte.

Stracci.

Lane di Turchia, della Circaſſia, e tutte le Lane foreſtiere, e della Ruſſia: eccettuate le lane nere di Pecora, come pure i peli di Vacca, di Renni, e di Alce.

Filo di Lino, di Canape, e Stoppa.

Peli di Caſtoro, e di Lontra.

Della Tara.

Di que' generi aſciutti, che ſi eſtraggono in Botti,

come sono il Tabacco, le Setole di porco, il Sego, il Sapone, la Potassa, le Candele, il Salnitro, l'Anice, il Ferro, la Carne, i Pesci salati, la Colla, il Rabarbaro, ed altro simile, si dedurrà per la tara il 10. per 100.

Del Caviale spremuto il 15. per 100.

Delle merci di lino il 2. per 100.

Delle merci asciutte inpacchettate, come sono il Tabacco, le Chiome da Cavallo, le Senne, la Cera, il Sapone, e simili, il 3. per 100.

Del Cuojo detto *Justen* in balle il 5. per 100.

Delle merci liquide, come sono l'Olio, il Butirro, ed altre simili si dedurrà il 17. per 100.

Avvertenze.

Rispetto ai Legnami di costruzione evvi una Tariffa particolare.

Per le Merci di Polonia; Lituania, e Curlandia, che si estraggono da Riga in Paesi esteri, si corrisponderà il seguente dazio di uscita, cioè

	Rub.	Kop.
Peli di Capra, e di Vacca. } Al *Berkowez*.	—	4
„ di Alce, e di Capriolo. } Al *Berkowez*.	—	20
„ di Cavallo } Al *Berkowez*.	—	10
„ umani per parrucche. Al *Pud*	—	5
Lana di pecora. Per ogni 20. Libbre	—	2
Cera bianca, e purgata. Per ogni 20. Libbre.	—	8
„ gialla . . . . detto	—	4
Cenere di salci. Per 12. *Tonnen*	4	50
„ Potassa, o Cenere calcinata della migliore Al *Berk*.	—	80
„ detto inferiore. Al *Berk*.	—	40
Pelli non lavorate. } Al *Decher*	—	—
„ di Caprone } Al *Decher*	—	20
„ di Capra, di Capriolo, o di Capra selv.ca } Al *Decher*	—	10
„ di Capretto } Al *Decher*	—	4
„ di Vitello } Al *Decher*	—	5
„ di Manzo, di Toro, o di Vacca } Al *Decher*	—	60
„ di Cavallo } Al *Decher*	—	30
„ di Alce. L'una.	—	15
„ di Cervo. L'una	—	8

	Rub.	Kop.
NB. Essendo lavorate, pagheranno la quarta parte di più del sopra stabilito		
Unghie di Alce. Al cento	—	36
Lino di *Rackitsch*, di *Paternoster*, e di *Hilnig*. Al *Berkowez*	1	20
,, di *Marienburg*; *Rositt*, e *Dreiband*. Al *Berk.*	1	—
,, Stoppa di lino. Al *Berk.*	—	50
Butirro. Per 6. *Pud*	—	24
Olio di Canape, o di Lino. All' *Oxhoft* . .	—	30
Miele. Al *Berk.*	1	—
Idromele. All' *Ancker*	—	10
Farine di Fromento . . . . } *Al Tonne* . .	—	4
,, di Segala non burattata . } *Al Tonne* . .	—	2
,, detto burattata . . . . } *Al Tonne* . .	—	5
Sapone bianco. Per ogni 20. Libbre	—	2
,, nero (*esente*.)		
Pelliccie di Castoro. Al *Decker*.	—	20
,, di schiena. Per un sacco di 180. fino alli 200. capi	—	30
,, di pancia, come sopra	—	16
,, di Lupo. L'una	—	5
,, di Lontra . . . } Al *Decker*	—	10
,, di Lepre bianca . } Al *Decker*	—	2
,, di Lepre bigia . } Al *Decker*	—	4
,, di Coniglio . . } Al *Decker*	—	2
,, di Martora. Al *Zimmer*.	1	20
,, Code di Martora. Al *Zimmer*. . . .	—	30
,, di Volpe. Al *Decker*	—	20
,, di Orso. L'una	—	10
,, di Agnello. Al *Decker*	—	2
,, di Pecora. Al *Decker*	—	4
,, di Lupo cerviero. L'una	—	15
Penne non ispiumate . } Per ogni 20. Libbre .	—	6
,, piumate . . . } Per ogni 20. Libbre .	—	9
,, Piume. . . . } Per ogni 20. Libbre .	—	15
Tele di ogni sorte. Per ogni Rublo di valore.	—	2
Filo di Lino. . } Per ogni 20. Libbre . .	—	5
,, di Stoppa . } Per ogni 20. Libbre . .	—	2
,, di Lana . } Per ogni 20. Libbre . .	—	6

	Rub.	Kop.
Corni di Caprone, e di Capra. Al migliajo.	—	10
„ di Alce. Per ogni 20. Libbre	—	20
„ di Cervo. detto	—	3
„ di Bue, e di Vacca. Al migliajo	—	30
Sego. Al *Berkowez*	1	—
Marocchino. Al *Decker*	—	12
Sementi.		
„ di Lino } Al *Tonne*	—	20
„ Altre dette *Schlagleinsaat*	—	15
„ di Calendula dette *Dotterfaat*	—	10
„ di Canape	—	5
„ di Senape	—	8
Grani.		
„ Fromento. Per ogni 48. *Loof*	1	50
„ Orzo detto	—	80
„ Segala. Per ogni 45. *Loof*	1	—
„ Avena. Per ogni 60. *Loof*	—	60
„ Orzo preparato per far la birra. Per ogni 60. *Loof*	1	—
„ Ceci. Per ogni 49. *Loof*	1	20
„ Grano saraceno mondato } Al *Tonne*	—	8
„ Orzo mondato	—	6
„ Avena mondata	—	8
„ Miglio mondato	—	10
Setole di porco. Al *Berkowez*	—	50
Iuften, (*specie di Cuojo*). Per ogni 20. Libbre	—	10
Coccola di ginepro. Al *Tonne*	—	2

AVVERTENZA.

Le suddette Tariffe, e tutte le clausule in esse comprese, avranno il suo vigore dal primo Gennajo 1783.; E però il Nostro Senato ne farà imprimere tanti Esemplari, quanti saranno necessarj a spese dell' Erario daziario, perchè se ne facciano in tempo le rispettive spedizioni, e pubblicazioni, in modo che il Pubblico ne sia inteso sei settimane prima del termine stabilito. Il danaro che si ricaverà dai detti Esemplari, verrà custodito presso i Collegj, che hanno l' incarico della cura del Pubblico di quella Città, in cui verranno venduti.

Num. VII.

Delle Ghiande di cerro ossia della Vallonea (Knoppern).

Addì 22. *Agosto* 1782.

LA Vallonea, che dalla Ungheria, od altrimenti transitasse per gli Stati ereditarj, per quindi condursi in Paesi esteri, pagherà di Dazio d' uscita 42. *Kreutzer* per ogni *Metzen* (*certa misura di Germania*), ma rispetto alla sua estrazione per Mare, resterà in vigore il Dazio stabilito nella Tariffa.

Num. VIII.

Della Contea del Tirolo.

Addì 18. *Ottobre* 1783.

NElla Contea del Tirolo verrà di nuovo introdotto, dal primo Novembre 1783, il Regolamento Daziario del 1780; e la medesima verrà eccettuata da tutti gli altri Stati ereditarj; e però tutti i Prodotti del Tirolo, e i Capi fabbricati nel medesimo, che entrassero pei confini degli Stati ereditarj, verranno considerati come generi forestieri, e si corrisponderà per essi quel pagamento di Dazio, che resta prescritto nella Tariffa (*).

(*) In data de' 26. Ottobre 1783. su questo proposito fu soggiunto, qualmente ai Fabbricatori Tirolesi esistenti negli Stati ereditarj si debbano accordare tutti que' privilegi, che hanno sempre goduti fino dall' anno 1775. a questa parte; e lo stesso s' intende anche rispetto ai Fabbricatori degli Stati ereditarj, che si trovano nel Tirolo; bene inteso che si debbano usare tutte quelle precauzioni, ed introdurvisi di nuovo le giustificazioni prescritte dall' anno 1775. al 1780.

La seta tinta fatta nel Tirolo, la quale colle debite giustificazioni venisse introdotta negli altri Stati ereditarj, non pagherà

Num. IX.

Delle condotte pel Danubio al Mar nero.

Addì 7. *Luglio* 1783.

A Quelle Case commercianti, le quali spedissero dei Prodotti nazionali, o dello Stato, pel Danubio al Mar nero, e perciò meritevoli di privilegio, alla loro uscita si accorderà la totale esenzione dal Dazio; sarà pertanto di mestieri, che gli Speditori debbano ogni volta insinuarsi preventivamente presso gli incorporati Aulici Dipartimenti per ottenere i necessarj Passaporti, unendo ai Ricorsi rispettivi una esatta specificazione dei detti Prodotti nazionali degli Stati ereditarj da spedirsi come sopra, e gli attestati in iscritto, i quali provino, che sieno realmente nazionali.

Num. X.

Dei Panni di Limburgo.

Addì 2. *Gennajo* 1783.

I Panni interi, e i mezzi Panni fabbricati nella Provincia di Limburgo, come anche le così dette Ratine pannate (*Tuchratine*) goderanno, egualmente a que' generi che dalle altre Provincie de' Paesi Bassi s' introducono negli Stati ereditarj, il favore della metà del Dazio estero; cosicchè non pagheranno che il Dazio di consumo di *Kreutzer* 30. per ogni libbra.

---

che un sol quarto del Dazio di consumo prescritto nella Tariffa sopra di questo articolo.

Num. XI.

Del Dazio sopra i Pesci.

Addì 4. *Agosto* 1783.

IL Dazio, il quale solevasi pagare finora tanto per le Aringhe, ed il Merluzzo, quanto per tutti que' pesci compresi nella Tariffa Daziaria, sotto la rubrica = *Merluzzo* =, cioè il Nasello, il Bacalà la Carena (*Flach*), il pesce sfoglio, il pesce tondo (*Klipp*, *und Rund fisch*), ossia la Triglia (*Rothscheer*); come pure la Sogliola (*Scholle*), sarà aumentato di un quarto.

Num. XII.

Del Tabacco del Regno di Galizia.

Addì 28. *Agosto* 1782.

PEr le foglie di Tabacco di produzione del Regno di Galizia, provata, e legittimata una tale produzione colle bollette di uscita, si pagherà lo stesso Dazio, che si paga pel Tabacco ungarese, e perciò invece dei 29. *Kreutzer*, che si pagavano per ogni *Zentner* (*cento libbre di Germania*), non si esigeranno che soli 18. *Kreutzer* per *Zentner*.

Num. XIII.

Del Vino.

Moravia addì 28. *Novembre* 1783.

CIrca le pubblicazioni fatte in data de' 4. Ottobre 1773. e 6. Maggio 1774. giova ora av-

vertire, che il vino dell' Auſtria, il quale viene notificato per vino di tranſito, e che reſta in Paeſe pel di lui conſumo, non debba già cadere in commeſſo; ma qualora poi l' introduzione ſeguiſſe ſenza notificazione, nè riguardo; oppure ſe i vini ungareſi, o foreſtieri, ſoggetti all' incaramento del prezzo della Moravia, veniſſero notificati per vini di tranſito, e ciò non oſtante vi ſi laſciaſſero pel conſumo, in tal caſo deviando dalle Iſtruzioni, le quali preſcrivono la pena di 2. ſoli Fiorini da pagarſi per ogni *Eimer* (*miſura di Germania*), ſi procederà al caſtigo del commeſſo, oſſia alla confiſca de' medeſimi.

Num. XIV.

Dei Foreſtieri, che ſi trasferiſcono ai Bagni di Toeplitz.

Boemia addì 20. *Luglio* 1782.

PEr togliere di mezzo tutte le lagnanze, che pur troppo ſi andavano facendo rapporto alle viſite, che ſeguivano ai confini, di quei Foreſtieri, i quali ſi trasferivano ai Bagni di Toeplitz, fu eretta nella ſteſſa Città una Dogana Daziaria, non già generale per chiccheſſia, ma ſoltanto proviſionale, e relativa ſemplicemente a que' Foreſtieri, che ivi ſi trasferiſcono per prendere i Bagni. Ciò ſtante i detti Foreſtieri non ſaranno più tenuti a veruna viſita ai confini, nè a corriſpondere il Dazio per le coſe, le quali portano ſeco per loro uſo, od anche per quelle, che foſſero ſoggette al Dazio, ma baſterà, ch' eglino ne facciano una diſtinta dichiarazione, ne levino le riſpettive bollette, e fatti quindi ſigillare i loro bauli, od altro, ne facciano la conſegna all' Ufficio Daziario di Toeplitz, preſſo del quale verranno ſottopoſti alla viſita.

Num. XV.

Della autorità degli Ufficj dei Circoli per riguardo agli Ufficiali di Banco.

Addì 30. *Novembre* 1782.

GLi Ufficj dei Circoli non sono autorizzati a rilasciare alcun Ordine, o Decreto agli Ufficiali di Banco; ma richiedendolo il caso entreranno in corrispondenza, mediante alcune Note, colla Amministrazione Daziaria dell' Austria inferiore, o secondo le circostanze con ambedue le Commissarie Daziarie di Neustad, o Zipersdorf.

Addì 10. *Aprile* 1783.

Gli Ufficj Daziarj dovranno eseguire gli Ordini degli Ufficj del Circolo in qualunque occasione, eccettuato negli oggetti, che concernono immediatamente gli affari di Banco.

ARTICOLO III.

LEggi che riguardano le Fabbriche, e Manifatture, ed il loro avanzamento.

ARTICOLO IV.

LEggi concernenti le migliorie da farsi ad oggetto di rendere il Paese più abbondante di varj generi: cioè colle Fiere, coll' Agricoltura, colla Piantagione de' gelsi, e frutti, colla produzione della lana, del lino e dei luppoli, col filare, e tessere, coll' asciugare, e rendere fruttifere le paludi, ed i luoghi, ove si fa la potassa, e simili.

Num. I.

Del girare di casa in casa con merci da vendersi (Hausiren) (*).

Num. II.

Del Commercio colla Spagna.

Addì 31. *Marzo* 1781.

SUa Maestà il Re Cattolico ha stimato bene di togliere alla Compagnia di *Carracos* la libertà di Commercio, che le fu esclusivamente accordata a tempo indeterminato, e di lasciare libero a tutta la Nazione il suddetto Commercio. Una stessa libertà è stata anche concessa nell' anno 1775. rispetto al Commercio nelle Isole Filippine, e nell' anno 1770 per rapporto alle Indie occidentali, ed a tutta l' America: eccettuata la sola Provincia di *Carracos*. In conseguenza di una tale Ordinazione i liberi Commercianti Spagnuoli possono trarvi tutto ciò, che loro occorre, e segnatamente da quei Luoghi, ove loro più convenga, sì rispetto al prezzo, che alla maggiore sicurezza. In tal guisa tutte le Nazioni industriose acquistano i mezzi di profittare di queste sì provide determinazioni, e perciò tutte quelle estere Compagnie attive di Commercio, le quali si erigono secondo la norma esatta delle Leggi, e le principali Case commercianti, si daranno ogni premura, affine di procurarsi delle corrispon-

---

(*) Questo oggetto è già stato trattato nel Tomo II. Num. VII. pag. 7.

denze, e commiſſioni coi Commiſſarj ivi già eſiſtenti, o che vi ſi doveſſero ſpedire, col rimettere loro que' Piani che ſi crederanno i più ſicuri e vantaggioſi per le provviſte da farſi, ad oggetto di aprire in tal guiſa un nuovo Commercio fra ambe le Parti, il quale rieſca sì all' una, che all' altra egualmente vantaggioſo.

Num. III.

Del Commercio lungo il Mar nero.

Addì 16. *Marzo* 1782.

I Negozianti all' ingroſſo *Willeſhofen & Compagnie*, ſtabiliti in Vienna, ed in Coſtantinopoli, hanno fatto il progetto di volere offerire alle Navi Ruſſe che approderanno ai porti del Mar nero, per la proſſima Primavera, un traffico di merci di produzione nazionale degli Stati ereditarj, e di poterne ſcegliere a tale effetto un ſortimento adattato al loro Commercio, e ſufficiente al carico di una Nave. Pertanto S. M. ha benignamente ordinato, che venga notificato non ſolo a tutte le Fabbriche dello Stato, ma eziandio a ciaſcun Fabbricatore in particolare, il ſurriferito progetto; e ſiccome reſta libero a ciaſcheduno di praticare ciò che più gli conviene per intenderſela coi medeſimi Negozianti, (a' quali ſi potrà ricorrere immediatamente con lettere), così v'è luogo a ſperare, come ognuno dee rilevare da ſe, che il migliore eſito dei contratti dipenderà ſoltanto dalla rimeſſa delle moſtre, e dei piccoli ſortimenti nazionali da notificarſi in Chiglianova, che la detta Compagnia vorrà accettare o mediante pronto pagamento, o ſecondo le circoſtanze col reſpiro di ſei meſi.

Num. IV.

Del Commercio in America.

Addì 7. Agosto 1783.

I Vassalli commercianti colle Provincie unite dell' America potranno rivolgersi in Filadelfia al Regio Imperiale Consigliere Barone de Perlen.

Num. V.

Del vendere a ritaglio.

Addì 21. Maggio 1781.

LA limitazione prescritta finora alle Fabbriche, ed ai Fabbricatori nazionali, in virtù della quale era loro vietato il vendere a ritaglio, od al minuto in casa i loro prodotti, fuori che ne' tempi delle Fiere annuali, resta da oggi in avanti totalmente abolita, anzi per maggiormente promuovere l' industria, atteso lo smercio più pronto dei prodotti delle suddette Fabbriche, ed anche dei Fabbricatori in particolare, si concede loro anche la facoltà di vendere in casa a ritaglio, ed al minuto le merci da loro fabbricate senza l'obbligo di esporre, o no veruna insegna, sia ne' tempi di fiera, che in qualunque altro tempo, cioè pel corso di tutto l' anno. S' intende però che tali vendite non possano aver luogo giammai in Botteghe aperte, essendo ciò riservato soltanto al Ceto mercantile.

Num. VI.

Delle Firme di Commercio.

Boemia addì 5. Ottobre 1781.

TUtte le firme di commercio saranno presentate al Tribunale de' cambj dalle Società commercianti, a norma di quanto resta prescritto all' articolo VIII. della Patente de' cambj; e ciò fra il termine di 4. settimane dal giorno della pubblicazione, sotto pena del pagamento, in caso di trascuranza, di 50. Talleri dell' Impero.

Il surriferito Articolo VIII. è del tenore seguente.

„ Essendosi da qualche tempo in quà introdotto presso le Società, e Compagnie commercianti, che i Socj, od i Comuni non si nominano, nè si descrivono tutti, o forse niuno, nominando, e descrivendo soltanto il primo Autore della Società, il quale ordinariamente non è più fra i viventi, dal che non si può sapere quali, e quanti sieno quelli, che compongono una tale Società, ed a chi si abbia a rivolgere in caso, che l'uno, o l'altro si ritirasse, o cadesse in discredito, e come citarlo in giudizio in qualità di socio; quindi resta stabilito, che da oggi innanzi tutti, e singoli i Mercanti tanto di quì, che forestieri, i quali fossero compresi in qualche società, e che facessero i negozj di unanime sentimento, e con firma comune, debbano notificarsi nominatamente tutti insieme, e ciascheduno in particolare, e senza ommettere alcuno de' Consocj, e ciò, rispetto a que' Negozianti, che presentemente si trovano in Paese, fra il termine di 6. Settimane, e di 3. Mesi per gli assenti, dal giorno della pubblicazione; poichè in caso contrario soggiaceranno alla pena di 50. Talleri dell' Impero; lo stesso dovrà osservarsi anche nei Mandati di Procura di quelli, i quali

incaricassero il Ragionato, o Complimentario associato ad accudire ad altri affari, fuori di quelli spettanti alla Compagnia, e questo dee farsi, affinchè presso l' eretto Tribunale de' cambj si possa allibrare non solo il Pienpotere, e la Firma suddetta, ma anche il nome di ciascun Individuo componente la Società, per essere così al caso di passarne la notizia a chi può premere di saperlo. Erigendosi qualche nuovo Traffico, o Negozio, si dovrà tenere lo stesso metodo nelle prime lettere d' avviso, o circolari. I Pienpoteri, e le Firme allibrate come sopra saranno in pieno vigore, e valutabili, fino a che verranno trascritte presso il Tribunale de' cambj. Ciò stante sarà in libertà del Creditore, o del Proprietario della Lettera di cambio, di convenire solidalmente in giudizio i membri della società in corpo, od un solo per tutti, e procedere quindi alla esecuzione, cosicchè il Socio convenuto solidalmente in giudizio non potrà servirsi del beneficio di divisione verso del Creditore, cioè che debba questi pretendere la soddisfazione del suo credito da tutti i Socj, e da ciascuno in particolare, e ripartitamente, eccetto che vi concorresse l' assenso del Creditore medesimo; ma sarà tenuto a corrispondere l'intero pagamento per la Compagnia, restandogli però sempre riservato il regresso verso la stessa Compagnia, od i Consocj reteatamente. Ciò s' intende soltanto rispetto ai debiti della Compagnia, poichè se alcuno de' Socj in particolare, e da se solo, avesse stabilito qualche contratto in proprio nome, e non in nome della Compagnia, ed avesse perciò rilasciate delle lettere di cambio sotto il suo nome solamente, in tal caso ne sarà responsale egli solo, senza che la Compagnia vi debba prendere interesse, eccettuato però che il danaro preso ad imprestito fosse stato impiegato in comune vantaggio, o che

la Società fosse eretta su tutti i beni in generale, cosicchè ogni Socio avesse impiegato nella Compagnia non solo una certa somma, ma tutti i suoi Beni individualmente senza eccezione; poichè allora la Società sarà mallevadrice per tutti i debiti proprj; come per qualunque lettera di cambio rilasciata anche sotto nome di un sol Socio, semprechè non vi sia concorso alcun dolo, o colpa veruna „.

Boemia addì 17. *Luglio* 1781.

I Commercianti fuori Stato entreranno in corrispondenza coi Negozianti dei Paesi Bassi, e segnatamente con un certo *Romberg* di Brusselles.

Num. VII.

Della Tela.

Boemia addì 5. *Ottobre* 1781.

OGni Pezza di tela, tosto che verrà tolta dal Telajo, dovrà essere marcàta alle due estremità. Ma siccome non è sì facile al Tessitore il determinare la misura precisa, riescendo la Tela quasi sempre più lunga che corta dello stabilito, sicchè dovendosi tagliare nella giusta misura, questa non si ha che dopo l' imbiancatura, e l' appretto ossia la folla; quindi ne risulta in conseguenza, che l'una delle dette marche fatte alla estremità verrebbe a levarsi. Per togliere di mezzo questo disordine è stato ordinato, che quelle Tele, le quali, attesa l' effettiva loro lunghezza, dovessero essere tagliate, debbano dopo l' imbiancatura essere di nuovo marcate, come prescrive la Patente al Cap. 7., o dal Visitatore, o dal Negoziante, in modo che, giusta la

Prefcrizione della ftefsa Patente, che riguarda l'oggetto delle tele fotto l' Articolo XVII., fi vegga il bollo, offia la detta marca da amendue le eftremità.

La detta Patente al Cap. 7. dice:

„ Effendoci giunto a notizia, che alcuni Mercanti avidi di guadagno, mediante il tagliare la tela vantaggiofamente, arrecano fovente un fenfibile pregiudizio ai Mercanti all' ingroffo, ed un difcredito alla merce fteffa, così per evitare gl' inganni, le Tele dovranno portarfi alla imbiancatura in Pezze intiere, fenza che fieno tagliate; ma qualora la merce non poteffe imbiancarfi con vantaggio in Pezze intiere, o da 60. in 60. (*Schockweife*), per cui il Maeftro vifitatore non poteffe apporvi il bollo ai fiti ftabiliti, in tal cafo il taglio feguirà bensì nel modo che fi è praticato finora, ma per evitare qualunque difordine, od inganno, l' Imbiancatore taglierà la tela a mifura del defiderio dei Mercanti; anzi per afficurarfi fempre più della giufta mifura, fi dovranno ufare le feguenti precauzioni, cioè;
che i Vifitatori giurati debbano mifurare alcune delle dette Pezze tagliate, e trovando, che alcuna non foffe della mifura indicata, ne raffegneranno il rapporto ai Superiori, effendo anche autorizzati a trattenere preffo di fe uno, o più capi per prova dell' inganno, ed anche di caftigare il Mercante con una pena maggiore, o minore, fecondo il rifultato;
che nel ruotolare, od imballare le Tele fi abbia la precauzione, che il ruotolo debba cominciarfi dalla metà della pezza alle eftremità, ad oggetto di non ruotolare l' uno, o l' altro de' bolli.

L' Articolo XVII. della Patente è del tenore come appreffo.

Ritornata che farà la mercanzia dalla vifita, e che il Teffitore l' avrà meffa in ordine, volendo

questi portarla ai pubblici mercati, non dovrà legarla, od invilupparla troppo stretta, per forse celarne i difetti, ed ingannare così i compratori; ma la lascerà in modo aperta, che possa essere facilmente visitata dal compratore, lasciando sempre in vista le due estremità, ove saranno i bolli rispettivi.

Boemia addì 2. Novembre 1781.

I Maestri Bollatori della Tela terranno sempre ben custodito il bollo, il quale dovrà essere apposto sempre di propria mano, nè permetteranno, che le moglj, o i loro figlj bollino alcuna sorte di Stoffa, od altro, affine di togliere l'occasione ai contrabbandi, e che le Stoffe forestiere non vengano bollate col bollo dello Stato.

Decreto Aulico 4. *Giugno* 1782.

Ad oggetto che le visite da farsi esattamente abbiano d'avere il migliore effetto si dovrà osservare prima di ogni altra cosa, che le Tele abbiano la debita altezza, e misura, e che sieno generalmente di buona qualità, per così conservare a questo capo di commercio il buon esito, che se ne ha fuori Stato. I Visitatori pertanto si faranno un preciso dovere, sotto pena di rigorosa responsabilità, di visitare con diligenza i detti capi, e gli Uffizj dei Circoli faranno intraprendere delle visite, ed osservazioni sui mercati di tutte le Città, e trovandovi delle Tele inconvenienti, e contro lo stabilito, ne rassegneranno tosto il rapporto ai Governi rispettivi, perchè i Visitatori, che le hanno bollate, abbiano ad esserne responsali, e soggiacere ai meritati castighi.

Decreto Aulico per gli Stati ereditarj del 9. Ottobre 1782.

Solamente le Tele deſtinate effettivamente al commercio, qualora ſieno della preſcritta qualità, lunghezza, e larghezza, verranno marcate all' eſtremità della Pezza, che reſta al di fuori coll' arme del Paeſe, cioè con un Leone di colore roſſo. Tutte quelle Tele però, le quali non ſaranno della preſcritta qualità, potranno ad arbitrio eſporſi alla vendita per ogni dove, ma non verranno giammai ſegnate da parte dei Magiſtrati colla impronta del Paeſe. Da una tale diverſità potrà il compratore giudicare da ſe, ſenza miſurare la tela, ſe la medeſima abbia quella tale lunghezza, e larghezza che dee avere quella qualificata pel Commercio; il ſegno del Maeſtro però dovrà apporviſi anticipatamente, come ſi è ſempre praticato, reſtando abolito ſoltanto il così detto bollo commerciale o di viſita, eſiſtente preſſo i Maeſtri viſitatori, e bollatori, e però ſi leverà dalle mani dei medeſimi il bollo coll' inſegna di un mezzo Leone, e ſi laſcerà loro quello ſolamente coll' inſegna di un Leone intero, di cui ſi ſerviranno per ſegnare la tela di commercio.

Queſta Ordinazione fu pubblicata in Praga addì 23. Ottobre 1782. coll' arma del Regno di Boemia, che è la ſeguente

Leone roſſo con corona

Colla avvertenza, che a misura della diversità dei Circoli vi si debba incidere un numero, ed il nome del Circolo rispettivo colle lettere seguenti cioè

Circolo	Lettere
Bunzlauer Kreis Circolo di Bunzlau.	Bunz. C.
Königratzer Kreis Circolo di Könìgraz.	Kön. Gr. C.
Bidschower Kreis Circolo di Bidschow.	Bidsch. C.
Chrudiner Kreis Circolo di Chrudin.	Chrud. C.
Czaslauer Kreis Circolo di Czaslau.	Czasl. C.
Kaurzimmer Kreis Circolo di Kaurzimm.	Kaurz. C.
Taborer Kreis Circolo di Tabor.	Tabor C.
Budweiser Kreis Circolo di Budweis.	Budw. C.
Prachiner Kreis Circolo di Prachin.	Prach. C.
Pilsner Kreis Circolo di Pilsen.	Pilsn. C.
Klattauer Kreis Circolo di Klattau.	Klatt. C.
Saatzer Kreis Circolo di Saatz.	Saatz. C.

Elbogner Kreis Circolo di Elbogen.	Elbog. C.
Leutmerizer Kreis Circolo di Leutmeritz.	Leutm. C.
Rakonitzer Kreis Circolo di Rakonitz.	Rakon. C.
Berauner Kreis Circolo di Beraun.	Ber. C.

In Linz fu pubblicata la detta Ordinazione in data 25. *Ottobre* 1782. *coll' Impronto seguente per le tele imbiancate, ed altre legittime merci di lino.*

Segno Provinciale per le basse merci colorite, stampate, e rigate.

Sotto la stessa data fu pubblicata la detta Ordinazione anche in Moravia col seguente impronto;

E per la Slesia con questo Impronto.

Addì 10. *Marzo* 1783.

Le Tele destinate alla vendita fuori Stato, le quali hanno la lunghezza di B.ª 58., potranno bollarsi, come per lo passato, coll' impronto del mezzo Leone, senza però che gl' istanti possano obbligarne i bollatori.

Num. VIII.

Molinello da filare con due spoletti.

Addì 28. *Agosto* 1782.

SIccome dagli atteſtati delle Perſone intelligenti riſulta, qualmente il molinello da filare con due ſpoletti, inventato da Gioſeffa Sedelmaierinn nel 1781., produce generalmente un filato aſſai buono, ſicchè può meritare con ragione la preferenza ſopra qualunque altro ſimile ſtromento, come con ottimo ſucceſſo è già ſtato introdotto in Moravia preſſo quella gente di Campagna, così volendo S. M. che un tal modo di filare s' introduca anche negli altri Paeſi, ha benignamente ordinato, che ſi renda nota al Pubblico coteſta maniera di filare sì vantaggioſa, giacchè il prezzo di un tale Stromento non può ammontare che a 1 Fior., e 24. *Kreutz*; colla aſſicurazione, che qualora alcuno deſideraſſe di mandare uno o più Individui alla Città di *Brünn* a proprie ſpeſe, ivi verranno iſtruiti ſenza alcun pagamento. Ciò ritenuto i Dominj, e le Fabbriche non avranno che a prevenirne la Reggenza dell' Auſtria inferiore, circa il numero delle perſone, che intendono di mandare alla detta Città, affinchè eſſa poſſa intenderſela col Governo della Moravia riſpetto al tempo di ſpedire tal gente al detto Luogo; ad oggetto che il concorſo non ſegua da tutti i Paeſi in una ſol volta, onde rieſca oltre modo numeroſo.

Num. IX.

Della Trina, delle Frangie, e dei Cordoni da baſtone, ed altri lavori baſſi (Kreppin, Gimpenarbeit, Stockschnüre.)

Vienna addì 10. *Maggio* 1782.

A Motivo di ſempre più favorire il Commercio S. M. ſi è degnata di accordare, che tanto la Trina, che le Frangie, e ſimili di migliore aſpetto, ſabbricate con poco filo; come anche Cordoni da baſtone, che vengono teſſuti, con ſeta, all' intorno a guiſa dei Cordoni da cappello per il Militare, poſſano quindinnanzi teſſerſi con cordoni di filo per darvi un corpo maggiore, con condizione però, che ſiccome ſiſſatte merci ſi vendono a viſta, e non a peſo, così per una maggiore avvertenza del compratore, dovranno ſempre ſegnarſi *ex Officio* coll' impronto deſtinato per i bordi, ed i merletti di oro, e di argento baſſo, cioè i cordoni d' oro con queſti ſegni (1 O V) (2 O V) (3 O V), e quelli d' argento con queſt' altro (G).

Num. X.

Dell' Argento vivo.

Vienna addì 28. *Giugno* 1782.

DOvendo ceſſare coll' ultimo di queſto meſe di Giugno tutti i Contratti, che ſi facevano per

esitare l' Argento vivo, i quali non saranno più permessi all' avvenire, così si avvisa il Pubblico, che dal primo di Luglio in avanti si venderà l' Argento vivo di proprietà del Sovrano a chiunque sia Suddito, o Forestiere senza diversità, restando libero a chicchessia il farne illimitato commercio, od altro qualunque siasi uso, tanto nello Stato, che fuori del medesimo, e segnatamente ai seguenti prezzi, ed a pronti contanti; cioè

Presso l' Ufficio delle miniere in Idria Provincia di Carniola, ove appunto si produce il detto genere, trattandosi di piccola quantità, si pagheranno Fiorini 120. per ogni *Zentner* di Vienna, ossia un Fior., e 12. *Kr.* per ogni libbra; ma se si trattasse di grosse partite, il prezzo sarà di Fior. 110. per ogni *Zentner*.

Presso il Magazzino de' prodotti di mineralogia da esitarsi in Vienna, per le piccole partite, si pagheranno Fior. 125. al *Zentner*, ossia un Fior., e 15. *Kreutz.* alla libbra, e per le partite maggiori 115. Fior. per ogni *Zentner*. Se alcuno poi ne rilevasse a pronti contanti una maggiore quantità, cioè 100. *Zentner*, od anche di più, in una sola volta, godrà la diminuzione dell' uno per cento, del due per cento se saranno 200. *Zentner*, e del tre per cento se saranno 300. *Zentner*.

Num. XI.

Del Ferro, e dell' Acciajo.

Patente de' 29. Dicembre 1781.

TOccante il commercio del Ferro, e dell' Acciajo, (ossia il così detto *Zentnergut*), e le merci di tal genere, restano totalmente abolite tutte

le Leggi, e disposizioni finora vigenti su questo proposito, non meno, che le privative della loro vendita, e lo stabilimento del prezzo; e perciò concede S. M.

Primo. Che da oggi in avanti sia libero a qualunque Negoziante, Manifattore, od altri di provvederli di ferro, ed acciajo, o di merci fatte di detti generi, in tutti i Luoghi de' Paesi ereditarj, ove più piaccia loro, immediatamente da prima mano, cioè o dalle Fucine rispettive, dai Fabbricatori, o dai Negozianti di siffatti generi.

Secondo. Il ferro, e l'acciajo, che sorte dalle Fucine, (ossia il così detto *Zentnergut*), potrà condursi liberamente sulle Fiere tanto dello stato, che de' Paesi esteri, senza alcun Passaporto, e vendersi a quel prezzo, che più convenga ad arbitrio, e colla facoltà di aprire botteghe in uno o più luoghi per maggior comodo dei Fabbricatori, e Compratori, col ribasso indicato nel N.° precedente a ciascheduno, rispetto alle partite grosse del suddetto *Zentnergut*.

Terzo. I lavoratori in ferro, ed acciajo, restano autorizzati a potere esitare le loro merci tanto in casa, che alle Fiere in Paese, o fuori Stato, ed in qualunque siasi tempo, senza eccezione; Intendendosi da se, che anche il Magazzino di ferro, ed acciajo aperto in Vienna, unitamente ai Negozianti di ferro in Vienna, cui è concessa una perfetta libertà di commercio, possano trafficare, e vendere liberamente, ma soltanto all'ingrosso, i soliti sortimenti.

Quarto. Dello stesso diritto goderanno anche quelli, che hanno la facoltà di negoziare di ferro, e di acciajo. Da oggi in avanti non vi sarà più veruna diversità fra i commercj di ferro, poichè ognuno, il quale ha il diritto di trafficare, (col così detto *Zentnergut* come sopra), potrà anche eser-

citare il traffico con merci molate, o non molate; come pure i Giojellieri restano autorizzati tanto al traffico di merci molate, o non molate, quanto a quello del *Zentnergut*.

Quinto. Dalla sopra indicata libertà di estrazione senza verun Passaporto resta eccettuato il Cemento (*Mock*), e rispetto alla introduzione delle varie specie di ferro, ed acciajo forestiere, resta nel pieno suo vigore la proibizione giusta il tenore della Patente 14. Ottobre 1774.

Sesto. Circa il ferro greggio dell' Austria, Stiria, e Carintia, che in oggi è destinato in una certa quantità pelle rispettive Fucine, resteranno in vigore le Leggi vigenti su questo proposito; ma affine di potere col tratto successivo, introdurre una eguale libertà di commercio, riguardo al ferro greggio, come colle merci fabbricate di ferro, e di acciajo.

a) Si concederà la permissione, senza veruna difficoltà, di scavare nuove miniere di ferro, ove però ciò non possa pregiudicare ad un Terzo, od a qualche privilegio accordato mediante particolari contratti, od al godimento legittimamente competente circa i bisogni del carbone, o delle legna. Una siffatta permissione però dovrà impetrarsi prima, a tenore del Regolamento di mineralogia, e mediante la prestazione di quella servitù solita del Paese; quindi sarà libero ai ricorrenti il lavorare per se stessi il detto ferro greggio, o di venderlo a qualche Fabbrica dello Stato al prezzo loro beneviso.

b) Si concede pure la facoltà di poter cavare tanto ferro greggio, che si voglia, o possa, dai mulini, o dalle fornaci che esistono oggidì, e venderlo quindi ad un prezzo arbitrario per ogni dove degli Stati ereditarj; coll' obbligo però ai mulini di dovere somministrare annualmente alle Fucine loro

asse-

assegnate in virtù del Sistema quella quantità di ferro greggio, che sarà stabilita; E sebbene non sia vietato alle Fucine di provvedersi di tanto ferro greggio, quanto ne possano lavorare, anche dagli altri mulini dello Stato, ciò nulla ostante non potranno esentarsi dall'accettare quella quantità di ferro, che sarà stata loro destinata a tenore del Sistema.

c) Anche da tutte le miniere di *Waldeisen* (*Waldeisenbergwerke*), si potrà estrarre tanto ferro greggio quanto sarà possibile, e quindi lavorarlo, e venderlo in qualunque Paese degli Stati ereditarj.

d) Sarà libero presso tutti i mulini di ferro di poter proseguire ad esitare, come per l'addietro, al prezzo commerciale, il ferro greggio di produzione sistematica, tanto col mezzo dei Magazzini, quanto per terze mani, in S. Vito, in *Leoben*, in *Scheibs*, in *Burgstall*, ed in *Gnesten*, ed anche immediatamente nelle Fucine assegnate, sempreché la somministrazione immediata a queste ultime non abbia da essere ad un prezzo maggiore di quello, che si possa avere da una terza mano; e però s'intende da se, che i Magazzini presentanei, e le Mani terze sieno obbligate di rassegnare in vendita alle Fucine destinate il ferro greggio sistematico, che venissero a ricevere di loro voglia dai mulini, non mai ad un prezzo maggiore del presentaneo. Del resto sarà libero a chicchessia il poter cambiare il sito del laboratorio, secondo che si giudicherà del proprio interesse, o pel più facile esito, senza che sia necessario l'impetrarne la permissione, come per lo passato. (*)

Patente degli 1. Novembre 1781.

(*) Per sempre più dilatare il commercio del ferro, e facilitare i mezzi da potersene comunemente provvedere, resta ulteriormente

Num. XII.

Circa le qualità delle sete.

Adì 20. *Marzo* 1782.

IL Regolamento finora vigente, secondo il quale le Stoffe di seta doveano essere fabbricate di una certa qual bontà, lunghezza, e larghezza stabilita, resta da oggi innanzi totalmente abolito, unitamente alle pene prescritte di confiscazione; cosicchè sarà in libertà di ognuno il fabbricare le dette Stoffe di seta senza alcuna regola precisa, ma secondo che ogni Fabbricatore stimerà più opportuno, per così acquistarsi la preferenza, e far nascere l' emulazione.

---

abolito il Fondaco di ferro, e d' acciajo esistente in Vienna sotto il nome di Regio Imperiale Magazzino, lasciandosi in libertà di ognuno di aprire Fondachi di ferro tanto nella Residenza, quanto in tutte le altre Città e Luoghi degli Stati ereditarj, e di vendervi ogni sorte di ferro lavorato in qualunque luogo degli Stati ereditarj, e ciò tanto all' ingrosso, quanto al minuto. Resta pertanto abolita la privativa, ossia destinazione del ferro greggio che fu finora in vigore nell' Austria, nella Stiria, e nella Carintia, coll' ordine, che il commercio del ferro tanto presso i Laboratorj, e Botteghe (*Gewerkschaft*) quanto presso le persone private, debba essere unicamente dipendente dai Magistrati politici, come un oggetto spettante ai medesimi.

Adì 23. *Giugno* 1783.

Tutte le Fabbriche, e Manifatture di ferro di tutti i Paesi ereditarj, saranno considerate come affari appartenenti al Politico.

Num. XIII.

Dei Naſtri di velluto, di filoſello, di traliccio, e di Lione.

Addì 6. Dicembre 1782.

LE Fabbriche dello Stato non ommetteranno ſtudio, e diligenza nella fabbricazione di una ſufficiente quantità di Naſtri di velluto, di filoſello, di traliccio, ed alla foggia di Lione, come pure dei mezzi Bordi, oſſia di una ſola faccia (*Rollgalonen*), affine di provvedere ai biſogni, ſenza dipendere dagli eſteri Stati.

Num. XIV.

Circa la miſura della Flanella, e della Bajetta.

Baemia addì primo Maggio 1782

LA Flanella, e la Bajetta non potrà fabbricarſi al di là della miſura preſcritta nel Regolamento per la fabbricazione de' Panni, reſtando vietata per ogni dove qualunque altra miſura più eſteſa, come pure il così detto *Rumpal* (*), che ſi uſava per l'addietro; coll' avvertenza, che ne' caſi di contravvenzione ne ſaranno reſponſali, ed anche caſtigati tanto i Fabbricatori, quanto i Viſitatori medeſimi. (**)

(*) *Rumpal* dee eſſere un termine tecnico, ma non generale, poichè non ſe ne trova il corriſpondente in alcun Dizionario, e nemmeno in quello delle arti dell' *Hibner*.

(**) Vedi Articolo V. del preſente Tomo Num. XI. §. 8.

Num. XV.

Delle Fiere annuali.

Austria addì 30. *Marzo* 1781.

SI concede la facoltà a tutti i Maestri bottaj delle Provincie di vendere liberamente le loro botti, sieno cerchiati di ferro, o non lo sieno, sulle due Fiere di Vienna, che si tengono nel Sobborgo di *Rossau*, l'una a S. Giorgio, e l'altra a S. Michele.

Boemia addì 14. *Dicembre* 1781.

Siccome in alcuni Luoghi evvi il costume, che i Mercanti, e gli Artefici nazionali, non vogliono permettere ai Negozianti, e Merciajuoli forestieri di esporre sulle Fiere le loro merci, fino a che quei primi non abbiano già esposte in vendita le proprie, così fu ordinato, che da quì innanzi non vi abbia ad essere veruna differenza sulle Fiere fra i Mercanti nazionali, e gli esteri, restando in libertà degli uni, come degli altri, l'esporre in vendita le proprie merci in un egual tempo. (*)

Risoluzione Aulica relativamente all' Austria degli 11. *Ottobre* 1782.

A tutti i Domiciliati in Paese tanto Cattolici, quanto Ebrei, o di qualunque altra Religione tollerata, (eccettuati però i Forestieri, cui è permesso soltanto d'intervenire alle Fiere principali, secondo lo stabilito delle Leggi) si concede la libertà di

---

(*) In virtù di ordinazione data in Boemia li 10. Maggio 1782 resta vietato ai Chincaglieri forestieri il trasferirsi alle Fiere di questi Stati (eccettuate quelle loro concesse in virtù della Patente daziaria). Ma rispetto ai Sudditi dello Stato, quand'anche fossero d'altri paesi, sarà libero ai medesimi il trafficare sopra le Fiere.

portarsi su tutte le Fiere dello Stato con ogni sorta di mercanzia non vietata, come pure con merci lavorate negli Stati ereditarj, e capi di abiti, ed altri vestimenti già fatti, e che possano venderli senza alcuna difficoltà. Le Fiere però, che si fanno in occasione che si celebrano le Sagre delle Chiese, non saranno frequentate, fuorchè dai Merciajuoli, Fabbricatori, ed Artigiani esistenti nell' Austria inferiore, e dagli Ebrei ivi domiciliati, ma non già da quelli, che hanno il loro domicilio negli altri paesi degli Stati ereditarj.

Moravia addì 6. Settembre 1782.

Siccome si ha dalla esperienza di molti anni, qualmente, a motivo delle varie Feste degli Ebrei, cioè della loro Pasqua, del Capo d' anno, delle Frascate, ed altre, i giorni già destinati, ed indicati negli Almanacchi per le Fiere presso le Città, ed i Borghi della Moravia, venivano cambiati, o protratti, e sovente con un non lieve pregiudizio dei Luoghi vicini, per cui si rendea necessario il passarne la notizia all'intorno, così fu ordinato che gli Ufficj del Circolo debbano ingiungere a tutte le Università degli Ebrei, a dovere riferire ogni anno colla fine di Settembre, quali sieno quelle Fiere dell' anno entrante, le quali a motivo delle loro Feste, si desidera vengano protratte, od altrimenti cambiate; indicando in quali giorni si abbiano a tenere; avuta una tale dichiarazione dalle dette Università degli Ebrei, si dovranno sentire su di ciò tutte le Comunità a 2. e 3 leghe di distanza dalle Città, o dai Borghi, che godono del diritto delle sopraccennate Fiere, se mai avessero qualche cosa da opporvi; e quindi si rassegneranno le loro eccezioni da farsi in iscritto, unitamente alla di

chiarazione suddetta del Corpo degli Ebrei, al rispettivo Governo per le ulteriori deliberazioni, affinchè trovandosi opportuno di concedere un tale cambiamento, o trasporto, si possa farne tosto le debite annotazioni nel Regolamento stampato per le Fiere dell' anno avvenire. In caso poi che la detta dichiarazione degli Ebrei non venisse presentata dentro il già detto termine stabilito, non potrà aver luogo verun cambiamento delle Fiere fra l' anno.

Addì 9. Settembre 1783.

Tanto i Sudditi, quanto i Forestieri, sieno essi Cattolici, o di un altra Religione, potranno mediante il solito pagamento della tassa, intervenire liberamente alle Fiere di *Grätz*, di *Klagenfurt*, di *Leibach*, ossia Lubiana, e di *Linz*, ed ivi, durante il tempo delle medesime, esercitare il traffico di vendite, o di compre, nè potranno esserne impediti in verun modo dalle Università del Mercimonio, delle Arti, o de' Mestieri, le quali avessero dei diritti nei detti Luoghi, fuori dei tempi delle Fiere. Resta però vietato ai suddetti Intervenienti alle succennate 4. Fiere di portarsi a vendere le loro merci di casa in casa, come pure di trasferirsi sulle altre piccole Fiere del Paese; colla avvertenza che abbiano ad essere zelanti osservatori dei rispettivi Regolamenti di Polizia, e delle Fiere presso di ciascuna Città.

Num. XVI.

Dei Mercati delle Bestie.

Decreto Aulico de' 28. *Aprile* 1781.

NEl Regno di Galizia in *Osswizin*, ed in *Zator* furono eretti alcuni Mercati di Bestiame, ed è stata anche accordata per le Bestie bovine che si condurranno ai detti mercati, o a quelli, che col tratto del tempo si potessero erigere di nuovo, quella facilitazione di Dazio, che a tenore dei Trattati, e segnatamente della norma pubblicata addì 22. Novembre 1776., si viene a godere per le Bestie bovine provenienti dagli Stati della Repubblica di Polonia; ciò essendo

Primo. Tutte le Bestie bovine accompagnate dalle bollette daziarie di *Osswizin*, e *Zator* in Galizia come sopra, entrando negli Stati ereditarj verranno considerate presso tutti gli Ufficj Daziarj fino al luogo del loro destino, egualmente a quelle della Repubblica suddetta.

Secondo. Quelle Bestie bovine Galiziane, che si volessero condurre ai mercati degli Stati ereditarj, si lasceranno partire liberamente, e non si esigerà verun danaro nè di leva, nè di partenza (*weder Auf = noch Abtriebsgeld*); per quelle che restassero in Paese si pagherà il dazio di consumo, e per quelle che dai detti Mercati si conducessero fuori Stato si dovrà corrispondere il dazio di transito di *Kreuzt* 36 per ogni capo di Bestia bovina, ma per una volta sola in tutti gli Stati ereditarj; quelle finalmente, che si condurranno pel consumo di qualche altro Confine degli Stati ereditarj, saranno ivi soggette al pagamento del Dazio.

Terzo. Se qualche capo di bestie bovine venisse destinato sui mercati galiziani a dirittura per fuori

Stato, si esigerà subito in Galizia il dazio di transito, e mediante il rilascio della bolletta del seguito pagamento in Galizia, non si corrisponderà verun altro dazio di transito per tutti gli Stati ereditarj della Germania.

Quarto. Ad oggetto di facilitare il commercio delle Bestie ai Mercanti Polacchi, e di non aggravarli, per quanto il permette la sicurezza dell' Erario, con depositi di danaro, s' ingiungerà agli Ufficj dei Mercati delle Bestie in Galizia, a dovere segnare sulle bollette di partenza, se i rispettivi Conduttori sieno sicuri, o non lo sieno, per accertarsi di quelli, che sortono dalla Galizia, e da Mercati degli Stati ereditarj, sopra di che osserveranno una somma diligenza gli Ufficj Daziarj di ciascun Paese ereditario.

Decreto Aulico addì 22. Aprile 1782.

Sua Maestà Imperiale sempre intenta a promuovere il commercio, con accordare una libertà proporzionata alle circostanze, tanto a' suoi Sudditi, quanto agli Esteri, si è degnata di approvare, che ai Negozianti di Bestie dell' Ukrania, Moldavia, ed altri, sia concesso l' introdurre in Galizia ogni sorte di Bestie, come pure più oltre in tutti gli altri Stati ereditarj; a tale oggetto viene la M. S. d' accordare alla Città di *Osswizin* tre Mercati principali, da tenersi al primo di Maggio, ai 10. di Luglio, ed ai 20. di Settembre, e due simili alla Città di *Zator*, cioè agli 8. di Giugno, ed ai 22. di Agosto. Prescrive innoltre Essa M. S. che si debbano tenere alcuni Mercati di Bestie nella Slesia, nella Moravia, e nella Boemia, corrispondenti, e successivi a quelli delle dette due Città della Galizia, affine di facilitare i mezzi ai Mercanti forestieri di Bestie di

condurre que' capi, che non aveſſero potuto eſitare in Galizia, all' una, o all' altra delle dette tre Provincie, per quindi eſitarle ad arbitrio, e forſe vantaggioſamente. Quindi è, che i Mercati delle Beſtie nella Sleſia ſi terranno in *Bieliz*, in *Teſchen*, ed in *Troppau*; nella *Moravia* in *Mährischoſtrau*, ed in *Olmutz*; in Boemia poi ſi terranno alternativamente in *Königgratz*, in *Nimburg*, ed in *Praga*, e ſegnatamente come ſegue:

Dopo il Mercato di *Oſſwizin* del dì 1. Maggio, ſe ne terrà un altro il dì 5. ſucceſſivo a *Bieliz*, il dì 7. a *Teſchen*, il dì 9. a *Mährischoſtrau*, il dì 11. a *Troppau*, il dì 15. a *Olmütz*, ed il dì 25. dello ſteſſo meſe a *Königgratz*;

Dopo quello di *Zator* degli 8. Giugno ne ſeguirà un altro in *Bieliz* il dì 12. ſuddetto, in *Teſchen* il dì 14; in *Mährischoſtrau* il 16., in *Troppau* li 18; in *Olmütz* li 22. ſuddetto, ed in *Nimburg* il dì 3. di Agoſto.

Dopo il ſecondo Mercato di *Oſſwizin* dei 10. Luglio, ve ne ſarà uno li 14. del detto meſe in *Bieliz*, li 16. in *Teſchen*, li 18. in *Mährischoſtrau*, li 20. in *Troppau*, *in Olmütz* li 24. ſuddetto, ed in *Praga* li 6. Agoſto.

Dopo il ſecondo di *Zator* dei 22. Agoſto ſe ne terrà uno li 26. detto in *Bieliz*, li 28. in *Teſchen*, li 30. in *Mährischoſtrau*, il 1. Settembre in *Troppau*, li 5. in *Olmutz*, e li 16. detto a *Nimburg*.

Finalmente dopo il terzo Mercato di *Oſſwizin* dei 20. Settembre, ne ſeguirà un altro li 24. detto a *Bieliz*, li 26. a *Teſchen*, li 28. a *Mährischoſtrau*, li 30. a *Troppau*, li 4. Ottobre a *Olmütz*, e li 13. ſucceſſivo in *Königgratz* (*).

(*) In data di Boemia gli 8. Giugno 1782. fu ſoggiunto, che il Mercato delle Beſtie in *Königgratz*, ſi debba tenere ogni volta ſ

Affinchè ciascun Compratore, e Mercante di Bestie, tanto suddito, che Forestiere, il quale voglia approfittare di questa Sovrana condiscendenza, sappia anche quali vantaggi, e comodità abbia a godere sui detti Mercati della Galizia, servirà a loro notizia quanto segue:

Primo. Qualmente sono già stati dati gli ordini opportuni affinchè le strade, sopra cui passeranno le Bestie vengano rese sufficientemente spaziose per tutto il Regno di Galizia.

Secondo. Che quelle Bestie, che si condurranno ai detti Mercati, saranno esenti dalle gabelle dei Ponti esistenti nello Stato, come da qualunque altra privata contribuzione; sopra di che si osserverà il massimo rigore (*).

Terzo. Tanto durante il cammino, quanto nei Luoghi dei Mercati si troveranno dei buoni pascoli in sufficiente quantità, ed a buon mercato, ed ottimi alloggi pei Mercanti, e Compratori.

Quarto. Nei Luoghi de' Mercati la dimora delle Bestie sarà libera, ed esente da ogni diritto daziario, e però resta abolito il così detto danaro di fermo (*Standgeld*) che si era solito di pagare.

Quinto. In ciascun Luogo di mercato vi sarà il proprio Ufficio di giustizia, per accomodare sul campo le quistioni, che potessero insorgervi, per conservare il buon ordine, e per decidere sul merito dei debiti provenienti dal commercio delle bestie.

Sesto. Durante il tempo dei mercati non si potrà convenire alcun compratore, o venditore per

---

giorni dopo quello di *Olmutz*, cioè tanto nel mese di Maggio, quanto in quello di Ottobre.

(*) Cotesta esenzione di gabelle vale soltanto per la Galizia, e per la Slesia; ma per ciò, che riguarda la Moravia, e la Boemia, si esigeranno i soliti Dazj sulle strade, ed ai Ponti, come pure il così detto danaro di fermo (*Standgeld*) introdotto in ogni Luogo.

altri debiti, e molto meno passare ad atti esecutivi.

Settimo. A vantaggio di quelli, che frequenteranno i detti Mercati, fu ordinato che, per tutte le bestie tanto da tiro, che da usufrutto di ogni specie, che si condurranno da qualsivoglia parte sui Mercati suddetti, non si esigerà veruna altra Regia Gabella fuorchè il Dazio di consumo, per quei Capi che resteranno in Galizia, e qualora passassero in altro de' Paesi ereditarj, il detto Dazio di consumo si esigerà in que' Luoghi, ove rimarranno effettivamente.

Ottavo. Niun compratore, o venditore sarà tenuto di pagare il Dazio di transito per quelle Bestie che da *Osswizin*, e *Zator* si conducessero più oltre ne' Paesi ereditarj; ma allora soltanto si corrisponderà il Dazio di transito di 12. *Kreutzer* per ogni capo di bestie bovine, le quali a dirittura dalla Galizia, o dopo di aver attraversate una o più Provincie ereditarie, si conducessero in esteri Stati: ben inteso che la detta esigenza debba aver luogo una sol volta in tutto al sortire dallo Stato, per quante sieno le Provincie ereditarie che si siano precorse.

Nono. Per salvare il Regio Erario da qualunque danno o pericolo che potesse nascere da coteste non indifferenti, e graziose concessioni, senza pregiudizio de' Commercianti, tutti gli sconosciuti che non possono prestare sufficiente sigurtà, dovranno al primo ingresso in Galizia depositare, contro le solite bollette, l' importo del Dazio di consumo, quale verrà loro quindi restituito sul Luogo del Mercato per intiero, qualora le Bestie passeranno in altre mani pel transito ulteriore, ma venendo condotte da essi medesimi in Paesi esteri, giunti ai confini riceveranno il resto del Deposito, previa la deduzione di quanto importerà il Dazio di transito.

Del resto poi S. M. non è aliena di destinare; quando le circostanze, il vantaggio, ed il comodo dei Negozianti lo richiedessero, ancora altri Luoghi di mercato, non solo in Galizia, ma eziandio negli altri Paesi ereditarj; sempre che i medesimi facciano le loro istanze, indicando il loro desiderio circa i Luoghi da preferirsi pei mercati suddetti.

Addì 27. Marzo 1783.

Il terzo mercato annuale delle Bestie in Dombrona nel Regno di Galizia resta fissato costantemente pel dì 28. di Ottobre.

Addì 10. Aprile 1783.

Ai Mercanti de' buoi della Boemia, Moravia, e della Slesia resta totalmente vietato il trasferirsi sui Mercati prussiani, eccettuato che i Macellaj potessero provare, qualmente nella Slesia prussiana si comprano le bestie ad un prezzo minore di quello nel Regno di Galizia; nel qual caso si concede loro la permissione di portarsi sui Mercati prussiani, per cui dovranno munirsi dei debiti passaporti.

Num. XVII.

Delle piantagioni di alberi.

Addì 12. Maggio e 7. Decembre.

La Sovrana Risoluzione de' 29. Gennajo 1780; circa la piantagione degli alberi da farsi sulle strade, non solo vuole S. M. che quì si rinnovi, ma ne raccomanda una più zelante ed attiva esecuzione agli Ufficj economici, ed alle Comunità, perchè vi si prestino per quanto loro è possibile.

TENORE

Della surriferita Risoluzione Sovrana

De' 29. Gennajo 1780.

„ VErrà di bel nuovo raccomandato, mediante pubblico Avviso, a tutti i Proprietarj territoriali la piantagione già ordinata delle piante sopra le pubbliche strade, e sugli argini (*Chausseen*) coll' aggiunta, che i Possessori dei Fondi non possano obbligarsi a piantare gli alberi, che soltanto lungo la strada sui loro campi, poichè egli è certo, che molti, i quali gli avessero per avventura piantati alle estremità delle strade (*Wegsbermen*) nè trascurerebbero la loro coltura. Siccome poi la situazione dei sassi non si estende fino al margine (*Bermen*) degli argini (*Chaussee*) ma la maggior parte dei detti margini sono coperti quasi generalmente di terra, ed appena superiormente attorniati con ghiaja, e gli alberi ivi piantati possono trarre l' umidità dai Fossi degli argini nudi, così si lascerà almeno in libertà dei Possessori de' Fondi di piantare gli alberi al di quà, od al di là de' Fossi de'detti argini, in modo però che si abbia ad osservare l' uniformità, cioè che la piantagione debba seguire in una certa tirata progressivamente dall' uno all' altro luogo, altrimenti riescirebbe dispiacevole alla vista, se in due campi vicini vi si vedessero delle piante quà e là a balzi, e senza ordine. Oltre di ciò si avrà l' avvertenza, che non vengano piantate solamente delle pianticelle sottili, a guisa di verghe, od altre che non germogliano: il che renderebbe le strade difformi; di più, che sieno rimesse quelle che si diseccano, e che i rami vengano semplicemente mozzati senza troncarvi però le cime delle piante medesime, e per ultimo che le piante stesse sieno assicu-

rate con alcuni paletti piantati nella terra, e con sassi all' intorno, ed anche fasciati con rami spinosi.

Si lascierà la proprietà delle dette piante al Padrone del Fondo, con condizione però che non sia autorizzato ad abbatterle, fuorchè qualora si diseccassero.

Finalmente rispetto a que' temerarj, che si facessero lecito di danneggiare alle dette piante, S. M. ha risoluto che a chiunque accuserà alcuno di costoro venga corrisposta la somma di 2. Fior. per ciascuna pianta danneggiata, per il cui pagamento verrà il Danneggiante obbligato dagli Ufficj del circolo, quando sia al caso di farlo, e non essendolo ciò resterà a carico della cassa delle strade. Il Malfattore però, tanto nell' uno, che nell' altro caso sarà arrestato, e denunziato al Governo, perchè abbia a soggiacere ad un castigo esemplare. Intendendosi da se, che avendo delle sostanze, debba durante l' arresto mantenersi del proprio.

Boemia addì 10. *Agosto* 1781.

Nelle relazioni da darsi per parte degli Ufficj del circolo circa le piantagioni degli alberi di frutta, e di vive siepi, si dovrà accennare specialmente la buona loro qualità, e grandezza, il loro numero, e da quanto tempo in quà siane seguita la piantagione, affine che si possa giudicare della loro durata, e se possa aver luogo il premio grazioso superiormente stabilito della Medaglia d' argento, per la di cui distribuzione deesi avere di mira la quantità la bontà, e la loro durata.

Decreto Aulico degli 8. Maggio 1782.. e rinnovato addì 30. Aprile 1783.

Per riparare ai danni, che maliziosamente si arrecano agli alberi di frutta, ed al rubamento dei medesimi, non solo verrà pubblicata di nuovo la Patente de' 30. Giugno 1756., ma si userà della massima attenzione, perchè ne venga per ogni dove eseguito il preciso suo tenore, animando la gente di campagna a coltivare di tempo in tempo gli alberi delle frutta, col far loro presente il proprio utile, e quello che se ne ha in generale; per maggiormente animare poi quelli, che per mezzo della loro particolare diligenza si meritassero i Sovrani riguardi, ed il premio stabilito, verranno i medesimi indicati alla Corte, accennando nella relazione la grandezza, la quantità, la bontà delle piante da esso loro coltivate, non meno che la loro durata. Innoltre saranno i Contadini bene attenti di tenere le piante, e le siepi sempre nette dai Bruchi, ed i Capi del villaggio (*Dorfrichter*) invigileranno anche durante l' inverno che ne' Giardini fruttiferi dei Sudditi non vi annidino Bruchi; poichè dalla trascuragine di un solo il quale a suo tempo non tolga dagli alberi, e dalle siepi i Bruchi medesimi, si possono infestare tutti i giardini di una intiera Comunità.

Tenore della succennata Patente 30. Giugno 1756.

„ Siccome evvi pur troppo della gente cotanto temeraria, e maliziosa, la quale si fa lecito di danneggiare i gelsi, le frutta, ed altri alberi, anche selvatici, di tagliarli, ed anche rubarli, per quindi venderli di nascosto: il che sovente apporta allo Stato la mancanza de' mezzi per la produzione delle sete,

e della legna ai comuni bisogni, ed un pregiudizio notabile della campagna, così resta chiunque ammonito a non osare di danneggiare i gelsi, le frutta, ed altri alberi qualunque sieno, molto meno poi di schiantarli, tagliarli, ruinarli, o forse rubarli; poichè se alcuno verrà accusato e convinto di tali insolenze, soggiacerà per la prima volta al castigo della Casa di correzione per due anni; ma ricadendovi una seconda volta verrà condannato per tre anni al lavoro delle Fortezze. Sopra tutto si userà della massima attenzione, ed ognuno è in dovere di farlo, che specialmente le pianticelle giovani non vengano in verun conto danneggiate, e però si procurerà d' impedire quind' innanzi per quanto sia possibile un tanto male. Affinchè poi niuno possa allegare ignoranza, di questa Sovrana determinazione, non solo dovrà essa pubblicarsi ed affiggersi ai luoghi soliti in tutte le Città, i Borghi, ed i Villaggi, e leggersi anche al Pubblico ne' giorni di Ufficio; ma si descriveranno eziandio sopra di alcune Tavole i castighi cui soggiaceranno i Contravventori, e si affiggeranno ad una colonna di legno quà, e là sulle strade, ed ivi specialmente, ove sianvi i succennati arboscelli, perchè ciascuno si astenga da siffatte temerità.

Addì 26. Ottobre 1781., e 28. Marzo 1782.

Affine di sempre più animare, e promuovere in Boemia la produzione della seta, di somma utilità per tutti i riguardi, S. M. I. ha risoluto di impiegarvi annualmente alcune centinaja di Fiorini da corrispondersi in premio a quelle Comunità, le quali potranno provare di aver piantato ogni anno il numero maggiore di gelsi, e di avere cominciato con progresso la produzione della seta.

Addì

Addì 24. Dicembre 1782.

Le specificazioni riguardanti la coltivazione dei terreni, degli alberi delle frutta, e lo stato del bestiame, dovranno in avvenire rassegnarsi indispensabilmente, ai tempi stabiliti, unendovi anche le prove rispettive; quindi non solo sarà dell' obbligo degli Ufficj dei Circoli l' osservare diligentemente sull' esattezza delle suddette specificazioni, ma anche i Magistrati, ed Ufficj restano incaricati di rassegnarne unitamente alle loro Tabelle, le individuali specificazioni.

Num. XVIII.

Circa la razza delle pecore.

Boemia addì 4. Gennajo 1782.

PEr ciò che riguarda le proviste dei Montoni spagnuoli, e padovani al miglioramento della razza delle pecore, serviranno le seguenti avvertenze a scanso di qualunque detrimento nella generazione.

Primo. Le pecore migliori saranno distolte dai pascoli grassi, fermentati, o fangosi.

Secondo. Quegli agnelli soltanto sono da destinarsi alla razza, i quali saranno nati al terzo parto di una pecora boema coperta da un Montone Spagnuolo.

Terzo. I suddetti Montoni verranno trasferiti dall' una all' altra greggia, e così si alternerà successivamente l' accoppiamento delle pecore.

Gli Ufficj del Circolo rassegneranno il loro rapporto al Governo, sempre alla fine di Maggio, circa lo stato effettivo delle pecore esistenti in ogni

Dominio, col numero delle nate, e vi uniranno anche le mostre della lana.

Num. XIX.

Del vetro franto in minuti pezzi : (Vedi Tomo II. Articolo I. Num. LX. pag. 33.)

Num. XX.

Della contribuzione detta di fermo (Standgeld).

Risoluzione Aulica toccante la Città di Vienna Addì 19. Dicembre 1782.

NOn solo i ricorrenti Stampatori di tele, ma tutti i professionisti in generale, i quali non tengono alcuno de' così detti banchini per vendere le loro merci, e che finora pagavano certo importo di fermo (*Standgeld*), verranno esentati dal detto pagamento.

Num. XXI.

Circa il far commercio di polvere, e salnitro.

Austria addì 28. Marzo 1782.

NOn sarà lecito a chicchessia il negoziare di polvere, e salnitro, fuorchè a quelli che ne verranno abilitati colle licenze, ed approvazioni speciali dei rispettivi Dominj.

Num. XXII.

Del modo di tingere il filo di color rosso alla Turchesca.

Boemia addì 6. Novembre 1782.

L'Istruzione circa il modo di tingere il filo di color rosso alla turchesca, che fu comperata dalla Corte, verrà comunicata dalla Reggenza alle Fabbriche, ed ai Fabbricatori in bambagia, che ne volessero far uso, mediante il pagamento della semplice copiatura; ma rispetto ai Tintori particolari, non vi troveranno il loro conto, per essere un affare di troppa spesa.

Num. XXIII.

Della Matricola per gli Ufficiali di Economia rurale.

Decreto per la Boemia addì 13. *Agosto* 1781.

Le tasse assegnate al Fondo della società d'agricoltura dovranno esigersi colla maggiore precisione, ed equità. E però la Patente di matricolazione dell'anno 1773. non solo vuole S. M. che venga di nuovo pubblicata, ma ingiungesi di più agli Ufficj del Circolo, a dovere informarsi se tutti gli Ufficiali Amministratori economici sieno effettivamente muniti dei debiti attestati di matricolazione, a tenore delle rispettive classi assegnate.

Segue il tenore della detta Patente di matricolazione dei 28. *Ottobre* 1773.

„ Egli è fuor di dubbio, che il Bene del Regno di Boemia dipende nella massima parte dalla coltura dei Terreni, e questa dalla capacità, e bravura degli Ufficiali Amministratori economici, ai quali incumbe non solo di amministrare le realità domi-

nicali, ma di dar mano anche ai Sudditi precedendoli col buono esempio, e dando loro utili istruzioni; essendo pertanto della massima importanza di procurare al Paese degli Ufficiali onorati, e saggi, di fare che vi nasca l'emulazione in diligenza, e lealtà, di proteggere gli Ufficiali fedeli, di escludere i disleali da qualunque amministrazione, e che i Dominj sieno sempre provveduti di Ufficiali intelligenti, ed onorati; così, non potendosi ciò più facilmente ottenere, che coll' assegnare ai detti Ufficiali amministratori un Magistrato loro proprio, presso del quale abbiano ad essere tutti allibrati, resta stabilito, che tutti gli Ufficiali suddetti di amministrazione economica del Regno di Boemia debbano essere regolarmente matricolati presso la Società d' agricoltura esistente in Praga coll' obbligo di corrispondere alla detta Società la tassa di matricolazione, a misura della rispettiva classe, come si vedrà in appresso, il di cui importo dovrà impiegarsi, giusta la Mente Sovrana, a solo beneficio dell' agricoltura; ciò stante ordina S. M.

Primo. Che col principio dell' anno 1774., i Dominj non possano tenere al servizio, nè accettare verun Ufficiale di economica amministrazione, il quale non sia matricolato presso la Società d' agricoltura in Praga, per il che dovrà presentare un certificato con cui legittimarsi della seguita matricolazione.

Secondo. Che tutti gli Ufficiali amministratori economici sieno obbligati, senza eccezione, di farsi ascrivere presso la detta Società, mediante il tenue pagamento della tassa seguente, da corrispondersi per una volta tanto, a misura della rispettiva classe, facendosi munire del debito attestato di matricolazione.

Terzo. Le classi stabilite, secondo le quali gli Ufficiali suddetti dovranno essere ascritti, non che le Tasse da corrispondersi, sono le seguenti.

	Fior.	Kr.
I. Classe		
A questa prima Classe appartengono tutti i Ragionati provinciali giurati, i Consiglieri in affari economici, Plenipotenziarj, Inspettori, Amministratori economici, ed Arrendatori, i quali pagheranno la tassa unitamente al bollo con	8	15
II. Classe		
Appartengono a questa i Direttori, gli Ufficiali primarj, i Secretarj in affari economici, i Maestri delle acque, e dei boschi, ed i Ragionati civili; e questi pagheranno la tassa, compreso il bollo, con	6	15
III. Classe		
Sotto di questa Classe sono compresi i primi Ufficiali, e Revisori presso le Signorie minori Importo di tassa ec.	5	15
IV. Classe		
Alla IV. Classe appartengono la gente d' Ufficio, i Borgravj, e gli Esattori, ossia Tesorieri delle Finanze (*Rentmeister:*) i quali pagheranno in tutto	4	15
alla V. Classe		
Appartengono gli Amministratori, e gli Scrittori presso le Tesorerie delle Finanze (*Rentschreiber*) e pagheranno in tutto	3	15

	Fior.	Kr.
alla VI. Classe		
Appartengono i Cassieri, gli Scrittori pupillari (*Weisenschreiber*), e gli Esatori delle contribuzioni, il di cui importo sarà per la tassa, e pel bollo di	2	3
alla VII. Classe		
Appartengono i Maestri della pescagione, gli Scrittori presso i Magazzini (*Gewelbscrbeiber*), i Visitatori dei boschi, e di altre cose spettanti all' economica amministrazione (*Wald=und Wirtschaftsbereiter*): questi pagheranno in tutto	1	33
Nella VIII. Classe		
Sono compresi gli Scrittori presso le Fabbriche della Birra, dei Magazzini di legna, e di pelli (*Bier=Holz=und Lederschreiber*), i Cancellisti, gli Amanuensi, e Scrittori presso gli Ufficiali della prima, seconda, e terza Classe, pagheranno	1	3
Nella Classe IX.		
Gli Scrittori di Cancelleria presso gli Ufficiali della quarta, e quinta Classe	—	48
Classe X.		
A questa finalmente appartengono gli Scrittori degli Ufficiali della sesta Classe, e tutti i Praticanti	—	33

Quarto. Succedendo poi che alcuno dei detti Ufficiali passasse da un rango minore ad un altro maggiore, dovrà annunciarsi subito presso la Società suddetta, e corrispondere il di più della tassa, a misura del rango acquistato, sotto pena della perdita della matricola.

Quinto. Quando uno Scrittore dovesse ammettersi alla effettività d' Ufficiale, dovrà prima presentarsi alla Società, per esservi esaminato, e riportarne gli attestati a misura della sua abilità.

Sesto. Ad oggetto di facilitare nel miglior modo possibile tanto le matricolazioni suddette, quanto il rilascio degli attestati agli Ufficiali matricolati, e che si abbiano a rilevare regolarmente le loro fazioni, tutti gli Ufficiali di economica amministrazione dovranno avere presentato rispetto a quelli di campagna, al più tardi per il dì 15. Dicembre di quest' anno, le loro fazioni agli Ufficj del Circolo, e rispetto a quelli, che abitano nelle Città di Praga, immediatamente al Direttore presentaneo della Società, cioè al Sig. Francesco Giuseppe Conte de' Pachta, pure per il dì 15. Decembre come sopra, accennandovi il loro nome, la patria, l' abitazione, il carattere, ed il Dominio presso del quale servono attualmente; nel tempo stesso dovranno pagare la tassa, contro una ricevuta interinale, proporzionata alla carica che coprono; incumberà poi agli Ufficj del circolo di rassegnare, al più tardi coll' ultimo Dicembre anno corrente, una generale consegna di tutto il circolo al succennato Direttore della Società, col mezzo dei Cassieri provinciali, sul punto delle fazioni, e delle rispettive tasse, ed in tale occasione indicheranno anche se tutti gli Ufficiali, per quanto sia a loro notizia, abbiano rapportate sinceramente le loro fazioni, e pagate le tasse loro competenti. Circa poi i certificati di le-

gittimazione, questi si faranno tenere dalla Società agli Ufficj medesimi per l' ulteriore di loro distribuzione.

Settimo. Siccome l' oggetto di tale matricolazione consiste, per una parte che i Dominj sieno provveduti di Ufficiali fedeli, ed intelligenti, e nel procurare per l' altra agli onesti Ufficiali un doveroso sostentamento, siccome nell' espellere dal servizio gl' immeritevoli, ed infedeli; così succedendo che un Ufficiale si rendesse reo di qualche infedeltà; e che dietro gli esami fatti, venisse dichiarato con sentenza incapace al servizio, in tal caso gli verrà tolto il certificato di matricolazione per rassegnarlo alla Società d' agricoltura, accennandovi anche il castigo intimato per di lei notizia, e per farne le debite annotazioni.

Ottavo. Affine poi di premiare gli Ufficiali per la buona loro amministrazione, ed anche di procurare ai medesimi un vantaggio maggiore, sarà in libertà di ciascuno di essi di mettersi in corrispondenza colla già detta Società di agricoltura, e col farle delle utili scoperte darle anche a divedere le particolari sue cognizioni. E però quello che additerà un notabile vantaggio, non solo verrà riconosciuto con una proporzionata rimunerazione, ma secondo le circostanze sarà anche accettato come membro della Società e di corrispondenza, e munito di un certificato circa le sue cognizioni in materie economiche rurali, che gli servirà di ottima raccomandazione ad ogni caso. Finalmente se l' uno, o l' altro dei detti Ufficiali, amasse di farsi esaminare presso la Società: il che sarà pure in loro libertà, nell' attestato di legittimazione, di cui verrà munito, si accennerà anche la circostanza degli esami da lui sostenuti. „

Praga addì 28. Ottobre 1779.

Num. XXIV.

Della coltura dei Terreni, e del mantenimento delle Bestie.

Boemia addì 6. Novembre 1781.

LA seguente Istruzione composta dalla Società della agricoltura, ed approvata da S. M. I., che riguarda la corrispondenza, e proporzione fra la coltura dei Terreni, ed il mantenimento delle Bestie, vuole S. M. che sia resa alla pubblica notizia e comunicata a tutte le Comunità per loro norma, e contegno.

ISTRUZIONE

Circa la corrispondenza, e proporzione da osservarsi fra la coltura dei Terreni, ed il mantenimento delle Bestie.

NEi Beni dei Contadini esistenti nelle pianure del Regno di Boemia scorgesi quasi generalmente una grande disseguaglianza fra i Campi a seme, ed i Prati; dal che ne viene, che mancandovi il pascolo necessario, o non possono mantenersi tante Bestie, quante abbisognano all' agricoltura, od essendovene a sufficienza, queste non possono essere, che di infima qualità, e meschinamente pasciute.

Allo aprirsi della stagione ognuno si dà premura di pascolare le bestie con erba, recandogliene in gran copia, pel profitto che se ne ricava dal latte; ma siccome all' avvicinarsi dell' Autunno cessano i pascoli di verdi stoppie, e delle erbe, tutto ad un tratto trovasi nella necessità di dover ricorrere al fieno, e ad altri pascoli asciutti, per conservare i fieni di fresco tagliati per quando nascono i vitelli.

Ogni prudente Economo di campagna non può ammeno di ſcorgere il danno, che ne deriva da un cambiamento così ſubitaneo, e da un metodo di paſcolare le beſtie cotanto ſtraordinario, e pregiudicievole alla loro generazione; ciononoſtante pochi ſono quelli, che cerchino di riparare ad un tanto male, mediante un eſatto bilancio di proporzione fra la coltura dei Terreni, ed il mantenimento del beſtiame, ſul ſuppoſto, che per oſſervare una tale proporzione ſieno aſtretti di convertire una parte de' Campi a ſeme in altrettanti Prati, per cui poi ſi ſminuirebbe preſſo di eſſi la raccolta de' grani: il che di fatti, atteſo il preſentaneo ſiſtema, che ſi tiene preſſo i Poderi della Boemia, ridonderebbe in tanto più di danno, quanto, che verrebbe loro a mancare con ciò una gran parte di grano, e di paglia.

La cura, ed il mantenimento del beſtiame è conoſciuto per ogni dove, come una parte eſſenziale dell' economia politica, ma queſta allora ſoltanto rieſce vantaggioſa, quando le beſtie ſieno bene mantenute, e paſcolate; Suppoſta anche la non curanza del vantaggio, che produce la razza delle beſtie per ſe ſteſſa, ſarà ciò nulladimeno ognora indiſpenſabile una eguaglianza di bilancio fra le medeſime, e la ſteſſa agricoltura, quando ſe ne voglia trarre l' utile neceſſario. Egli non è già di meſtieri, che ſi abbia perciò a ſminuire in parte la coltura dei Terreni, ed a convertire alcuni Campi in altrettanti Prati, poichè non mancano altri mezzi di ſupplire alla mancanza dei Prati, ſenza pregiudizio, od interrompimento della coltura de' Campi. I detti mezzi conſiſtono nella produzione del Trifoglio, delle Verze, delle Rape, e dei Pomi di terra, da cui ſi può ricavare un paſcolo ſufficiente, ſenza punto pregiudicare alla coltura de' Campi; poichè ſiffatti generi

possono seminarsi nei Maggesi, ossia nei Terreni, che si lasciano in riposo, i quali all' entrare dell' Inverno potranno dissodarsi, e successivamente seminarsi, senza il menomo pregiudizio.

Egli è notorio, qualmente il Trifoglio si semina unitamente all' Orzo, sicchè dopo la raccolta dell' Orzo, si ha una gran quantità di erba non solo in quell' anno medesimo, ma anche nell' altro successivo. Giova però avvertire, che il Campo già seminato di Trifoglio verso la fine d' Agosto dell' anno successivo vuol essere rivòlto sossopra, e subito dopo erpicato; quindi giunto il tempo del seminerio dei grani, si dovrà ararlo due volte, per poi seminarlo senz' altro riguardo nell' Inverno successivo, poichè il Trifoglio è preferibile, atteso il pronto suo accrescimento, ad ogni altra specie di erbe, purga le Campagne dalle gremigne, od altre erbe nocevoli, e nello stesso tempo le imborbidisce, e le rende facili alla produzione; coll' avvertenza però, che rivolto, che si avrà sossopra il Trifoglio, converrà strapparvi le radici coll' erpice.

I Campi di Verze, e Rape, i quali, perchè possano dare alle piantagioni il necessario alimento, vogliono essere bene letamati, e sovente scalvati, potranno seminarsi, senza alcun riguardo in quell' Inverno medesimo, di Fromento, ed altri grani; e ciò avrà luogo tanto più facilmente, quanto, che i detti Campi furono di già abbastanza letamati, purgati dalle gramigne, e spesso dissodati. Deesi però avvertire, che i sopraccennati erbaggi deggiono considerarsi come un mero pascolo, e non lasciarsi tanto tempo ne' Campi, quanto si lasciano quelle Verze, e Rape, che sono da vendersi, e però i detti Campi dovranno essere sgombrati per tempo, rivangati, e quindi seminati di fresco, affinchè le sementi del grano possano prender radice prima che sopraggiunga il gelo.

Con tali mezzi si potrà facilmente giugnere a perfettamente proporzionare la coltura de' Campi, colla cura, e col mantenimento del bestiame, senza interrompere la coltura dei Campi medesimi, anzi l'esperienza ci dà chiaramente a divedere, che sopra un Podere di contado di 45. *Strich* (*) possono mantenersi assai comodamente due cavalli da tiro, un puledro, e sette capi di bestie bovine, semprechè in due tratte di Campo, che è in riposo vi si semini del Trifoglio, in una tratta della Veccia, od altra mistura, ed in altre quattro tratte delle Verze, delle Rape, e dei Pomi di terra, poichè in tal modo si possono mantenere agevolmente i cavalli con poco grano, con Veccia, e con Trifoglio, e le bestie bovine con Verze, Rape, e Pomi di terra. Siccome poi le sopraccennate quattro tratte di Campo produranno fino 120. *Zentner*, ossiano Quintali fra torsoli di Verze, o Cavoli, e Rape, e Pomi di terra, così prendendone giornalmente sei libbre per ogni capo di bestia, e pistandole, o tagliandole minutamente, e quindi mischiandole colla paglia trita, e colla loppa, ossia mondiglia del grano, poi inaffiando ogni cosa con acqua calda, od anche fresca, secondo, che le bestie vi saranno avvezze, si avrà in tal modo con 100. Quintali, e 80. libbre, il pascolo necessario pel tratto di sei mesi, cioè dal mese di Ottobre, fino a Maggio, sicchè avanzeranno ancora altri 19. *Zentner*, ossiano Quintali, e 20. libbre pel consumo di casa. Giova però avvertire di non essere troppo tenaci, od avari, privando le bestie dei torsoli, o capi più belli, per venderli nella massima parte, poichè si verrebbe con ciò a perdere il vantaggio di questa speculazione.

(*) *Strieb* certo tratto, o misura di terreno in Germania.

Affine poi di potere conservare i sopraccennati prodotti durante l'Inverno fino al tempo stabilito, dovranno i medesimi custodirsi in una cantina, od in altro luogo sotterraneo, oppure non avendo un tal comodo si scaverà una specie di fosso addattato, e vi si collocheranno con diligenza; e siccome le foglie delle Verze, ed i Navoni d'acqua non resistono sì a lungo, quanto le Rape sode (*Dorschen*), ed i torsoli de' Cavoli, così le dette foglie si faranno asseccare, ma rispetto ai sopraccennati Navoni, questi saranno i primi da recarsi alle bestie, e generalmente si avrà la diligenza di farne la scelta ogni settimana, e di dare alle bestie sempre que' capi, che cominciano a deteriorare.

Per cotesto sperimento si sono scelti i luoghi di pianura, poichè sulla sommità dei monti non ha gran luogo la produzione de' grani, ed ivi il bestiame è guardato colla massima diligenza, e gli si procura il miglior pascolo possibile. Alla metà dei monti poi, pochi sono que' Luoghi cui manchino i Prati, e perciò abbondano questi di Fieno, e di Guaime, semprecchè non sieno trascurati, ma usandovi la cura necessaria coll' asciugare i terreni paludosi, coll' innacquare i troppo asciutti, e col letamarli leggermente di quando in quando nel decorso dell' Inverno. Qualora poi l'uno, o l' altro Luogo situato verso la metà dei monti, mancasse de' Prati necessarj, in tal caso si ricorrerà ai mezzi già sopraccennati, onde procurare al bestiame i pascoli di cui abbisogna.

ARTICOLO V.

Affari spettanti ai Corpi, ossia alle Università degli Artefici, ed ai loro Istituti.

Num. I.

Addì 23. Dicembre 1780.

SEbbene colle Ordinazioni generali riguardanti gli Artefici, e coi nuovi articoli sul merito delle loro Università, sia già stato tolto il così detto Saluto (*Handwerksgruss*), ciononostante, essendo venuti in cognizione, che presso di alcuni sussiste ancora un tale abuso, facendo pagare anche ai giovani artigiani, ossia Lavoranti (*Gesellen*), che vanno in giro per trovare d'impiegarsi nella loro porofessione, un certo tributo; così S. M. vuole, e comanda, che un tale abuso abbia assolutamente a cessare per l'avvenire, sia presso degli Spilletai, o di qualunque Arte, o Professione, che presso la mercatura; ed all'adempimento preciso di questa Sovrana Ordinazione s'invigilerà colla massima attenzione.

Addì 23. Maggio 1781.

In egual guisa resta assolutamente vietato l'abuso, che regna specialmente presso i Giovani dei Cappellaj, della così detta = *Tazza, ossia Bibita di ben venuto* (*Willkommsbecher, oder Willkommstrunck*), e si ordina pertanto, che le dette Tazze sieno vendute, e che si debba depositare il danaro, che se ne ricaverà nella Cassa della Università, per quindi servirsene per gli usi necessarj.

I sopraccennati articoli generali sul merito dei Corpi, o delle Università degli Artigiani, sono i seguenti.

Rescritto Aulico dei 16. Novembre 1731.,,
e rinnovato a' 29. Giugno 1749.

„ Primo. Gli Artefici, o Professionisti non potranno congregarsi insieme, fuorchè colla intelligenza de' Magistrati competenti, e coll' intervento di un Commissario per parte del Magistrato medesimo, il quale nelle Città dovrà essere una persona dello stesso Magistrato, e ne' Feudi, o Luoghi di Campagna sarà un loro Deputato; e ciò dovrà seguire senza spese eccedenti in cibi, o bevande, sotto pena del pagamento di 20. Talleri dell' Impero (*). In egual modo senza il Consenso del Sovrano non si potrà stabilire, nè confermare alcun articolo, uso, od altro relativo ai detti Artefici, o loro Corpi; ed i Contravventori verranno puniti coll' essere dichiarati incapaci dell' esercizio della loro Professione.

„ Secondo. Resta vietato sotto pena di un castigo maggiore il così detto *Austreiben*, ossia *Ausfleben* dei Garzoni (**). Ai Maestri, ossia Padroni però resta libero l'usare de' rimedj forti sì, ma salutari, e regolati colla prudenza, obbligando i loro giovani, o Garzoni salariati, a rassegnare le fedi di battesimo, o gli autentici documenti della loro nascita; e qualora alcuno di essi fosse di già passato Maestro, presenterà anche il certificato originale di Maestranza da tenersi in deposito, e volendo domiciliarsi in qualche Luogo come Maestro, in tal caso verrà munito dal Corpo della sua professione di una copia vidimata (ma per una volta sol-

(*) Un Tallero dell' Impero corrisponde ad un Fiorino, e 30. *Kreutzer*.

(**) *Austreiben*, ossia *Aufstehen dei garzoni*, egli è un certo abuso, che regna in varj luoghi di Germania fra i Garzoni artigiani di dover soggiacere a certe prove ridicole, ed alle volte anche incomode, e forse ingiuriose, e tormentose, come una specie di berlina, e simili.

tanto, eccettuato il caso della perdita assolutamente involontaria della medesima), e sottoscritta dal Maestro, annessovi il sigillo della Università; mediante il pagamento di 30., od al più di 45. *Kreutzer*; il detto attestato sarà concepito ne' seguenti termini.

„ *Noi Maestri d . . . . . . ed altri Maestri della Professione di . . . . . . della Città di . . . . . . attestiamo qualmente il presente Giovane N. N. nativo di . . . . . . d' anni . . . . di statura . . . . . . , e capelli di colore . . . . . ha lavorato quì presso di noi per lo spazio di anni . . . . , e settimane . . . . , ed in tutto questo tratto di tempo si è sempre comportato onoratamente, con pace, con quiete, e diligentemente, come conviene a qualunque bravo, ed onesto Giovane artigiano. In fede di che ec.*

L. S.

N. N. Maestro, e Capo.
N. N. Maestro, e Capo.
N. N. Maestro, e Capo.

„ In vista di un tale attestato tutti i Maestri di quel Luogo, ove si trovassero di questi Giovani, che sono in giro, avendo bisogno di lavoratori, saranno obbligati a servirsi de' medesimi, i quali depositeranno intanto la copia dell' attestato di maestranza fino a che partiranno da quel Luogo. Resta però stabilito, che non essendovi nel Luogo l' uso espresso di disdire, o chieder commiato, ciò dovrà aver luogo sempre otto giorni prima presso l' ultimo Padrone, eccettuata la professione dei Barbieri, e degli Stampatori per i quali sarà necessaria la prevenzione di tre, o di sei mesi; dopo di che non ostandovi altra difficoltà a motivo di qualche eccesso commesso, e che niuno abbia veruna pretensione verso del Licenziato, questi sarà in libertà di

di trasferirsi altrove, e però gli si restituiranno tutti i suoi attestati, ed altri documenti, che avrà depositati; anzi qualora si fosse comportato saviamente, gli si rilascerà un nuovo attestato *gratis*, annotandovi sul vecchio, (il quale in virtù di quest'ultimo viene a cassarsi da se,) qualmente sotto la tale data è stato munito di un nuovo attestato. (*)

„ Succedendo, che il Giovane, o Garzone non trovasse d'impiegarsi presso di verun Maestro, questa circostanza dovrà accennarsi nei documenti, che avrà portato seco. Senza un tale attestato, od in mancanza di questo, senza una fede per parte del Magistrato del Luogo dell'antecedente dimora del detto Giovane, col quale si provi la perdita dell'attestato suddetto, resta vietata l'accettazione del medesimo sotto pena di 30. Fiorini, nè si potrà promuoverlo, o fargli godere qualche benefizio. I castighi, circa i mancamenti spettanti alla Professione, ed in casi non soggetti ad altra giurisdizione, non potranno altrimenti aver luogo, fuorchè in presenza del Commissario della Professione, cui si spetterà il prendere ad esame la cosa senza veruna spesa; bene inteso, che i detti castighi per le mere mancanze, come sopra, non potranno eccedere giammai la somma di due Fiorini, poichè in affari rilevanti se ne dovrà senza di ciò rassegnare la relazione al rispettivo Magistrato.

„ Colui, che si rendesse inabile all'esercizio della sua professione a motivo di sua cattiva condotta, e che cercasse di compensarvi col fare il Capo-

(*) Sotto li 27. Aprile 1765. fu ordinato, che nei nuovi Attestati, che si rilasceranno ai Giovani, ossia Garzoni artigiani si debba aggiungere qualmente il vecchio attestato sia stato cassato, e però di niun valore.

popolo degli altri Garzoni, verrà punito, a misura delle circostanze, colla prigionia, colla casa di correzione, e col lavoro nelle Fortezze; rispetto ai fuggitivi poi, non essendovi probabilità di averli nelle forze, si passerà dai Magistrati, o Feudatarj alla confisca dei loro Beni. I Corpi, ossia le Università degli Artefici, in affari, o liti di propria spettanza, o concernenti i loro socj, non potranno giudicare da se soli, ma quelle lagnanze, che concernono la loro Professione, dovranno rassegnarle al Feudatario, o Magistrato sotto di cui sarà il Reo, (sia questi un Maestro, od un Garzone), il quale esaminerà ambe le Parti sommariamente, ed amministrerà giustizia, secondo il tenore del presentaneo Regolamento generale, ed a norma degli ulteriori privilegj, qualora però non sieno contrarj a questa generale Costituzione; restando sempre aperta quindi la strada di ulteriore ricorso ai Magistrati, o Tribunali maggiori, i quali decideranno la quistione senza alcuna processura in iscritto, od intervento di Avvocati, ma sommariamente, e come cosa spettante al nobile Ufficio del Giudice.

„ Terzo. Quando un Giovane artigiano abbia imparato il suo mestiere anche in un altro Luogo, secondo le Leggi della Professione vigenti in quel Paese, e da S. M., confermate, presso un Maestro approvato dal Magistrato, dovrà da quì innanzi essere considerato abile, e probo, come qualunque altro, nè vi sarà fra essi veruna diversità, restando anche vietato l'abuso dei soliti castighi. Questa Sovrana determinazione si riporta anche per quei Giovani forestieri, i quali sieno muniti di attestati degni di fede, sì circa l'abilità della Professione, che dei loro ottimi diportamenti.

„ Quarto. Tutti i figlj delle persone più vili, ed abbiette, come sono i figlj de' Birri, Gabellieri,

e simili (*von den Gasseln* , *Aemter* , *Gälten* , *Innungen* , *Zünften* , *Gerichtsdiener* , *Gerirhts-Frohn-Thiir-Holz-Feld-Turmwachter ec.*) restano abilitati ad imparare, ed esercitare qualunque mestiere, eccettuati però soltanto i figlj dei veri Garzoni dei Carnefici, o degli Scorticatori (*der wirklichen Schinder* , *und Abdecker*) . (*).

„ Quinto. Se un Maestro , od un Giovane, o Garzone commettessero qualche cosa contro la probità , o di pregiudizio alla Professione , non sarà per questo lecito a chicchessia l' insultarlo, od offenderlo nè in voce , nè in iscritto , molto meno poi di esporlo agli oltraggi del Pubblico, o ad altri vituperi (*Ausstehen* , *oder Austreiben*) (**), sotto pena del pagamento di due Fiorini, ma in tali casi ognuno dovrà accontentarsi de' rimedj di Giustizia, ed aspettarne da questa le successive determinazioni.

„ Quel Maestro all' opposto, Giovane , o Garzone , il quale operasse arbitrariamente , o si arrogasse ciò , che compete ai Magistrati , dovrà essere sospeso provisionalmente dall' esercizio della sua Professione, fino a che la cosa non si farà regolarmente discussa , o composta all' amichevole . Lo stesso s' intende anche qualora un Maestro, od un Giovane artigiano non volesse, che l'uno , o l'altro Garzone si appigliasse al suo mestiere, o gli impedisse il proseguire ad apprenderlo. Succedendo in simili casi, che alcun Giovane artigiano sotto qualunque siasi pretesto, si sollevasse , o fosse motivo di qualche unione tumultuosa, non solo soggiacerà alla pena

(*) Posteriormente in virtù di una Sovrana Risoluzione de' 13. Ottobre 1753. , e di un Decreto Aulico de' 15. Aprile 1772. furono anche questi ultimi dichiarati capaci, coll' ordine preciso, che debbano essere ammessi a qualunque mestiere.

(**) Specie di berlina.

prescritta al §. 2. cioè, della Casa di correzione, o del lavoro nelle Fortezze, ma secondo le circostanze, ed a misura dell' Inconveniente, verrà punito corporalmente, ed anche colla morte; Siffatti sollevatori, e Capopopoli, non venendo fatto ai Magistrati di sottometterli, si chiederà anche l'assistenza militare, perchè sieno arrestati; e però resta vietato agli Osti, Albergatori, od altri il dar ricetto a costoro, e molto meno il procurar loro occasione d' isfuggire dal Braccio della Giustizia sotto le pene comminate a quelli, che prestano qualche assistenza, danno ricetto, o nascondono i Malfattori.

„ Sesto. La differenza fra le Università primarie, e le filiali, od altre inferiori, come pure il ridicolo abuso, che regna di citare gli artigiani a confessare la loro Professione (*Aufrufung auf die Erkänntniss der Handwerke*) si vogliono assolutamente aboliti in tutti gli Stati ereditarj, come lo sono già in tutti i Paesi dell' Impero, coll' Ordine preciso, che tutte le Università primarie, o subalterne sieno valide egualmente, ed eguali le une alle altre. Resta pure vietato a qualunque Professione, Arte, o Mestiere in corpo, e molto più poi ai Maestri, o Giovani in particolare il tenere corrispondenza da se soli con i Corpi, o le Università di altri Paesi, ma dovranno perciò sempre dipendere dai loro Superiori magistrali, sotto pena di 20. Talleri. Il sigillo della Società, o Professione non potrà mai lasciarsi in custodia di un Giovane artigiano, nè sarà lecito lo spedire alcuno di questi ai Corpi, ossia alle Università di altri Luoghi; ma il detto sigillo dovrà custodirsi presso il Magistrato, od un Commissario, senza il di cui assenso non avrà luogo veruna spedizione; anzi le Congregazioni dei detti Individui artigiani nei Luoghi grandi o popolati, ed in ispecie nelle Città, o Borghi Regj, dovranno farsi in presenza di un Commissario.

„ Settimo. La diversità che finora regnava fra le Professioni che godono il vantaggio degli alimenti, e quelle che non lo godono (*geschenkten*, *und ungeschenken Handwerken*), come pure gli eccessi, che si commettevano a motivo degli stessi alimenti, e bevande dei Giovani (*wegen der Schenkung von der Gesellen*) si vogliono in modo aboliti, che non si possa pretendere da verun Giovane artigiano più di 15., o al sommo 20. *Kreutzer*, sia in contanti, che in alimenti.

„ Qualora poi un Giovane artigiano non facesse che girare da un luogo all' altro, e non volesse accettare da lavorare, in tal caso non trovando in tre giorni da lavorare, proseguirà il suo cammino per altrove.

„ Ottavo. I gastighi non potranno altrimenti aver luogo sia presso i Maestri, loro Figlj, o Garzoni di una Professione che goda, o non goda il supraccennato privilegio degli alimenti (*eines geschenkten, oder ungescheukten Handwerks Meister ec.*), fuorchè colla intelligenza dei Magistrati, o Superiori (*Obrigkeit*), ed a norma dei privilegj conferiti, ed in que' casi nei detti privilegj, e la quantità sopraccennata delle pene pecuniarie. Il detto danaro verrà depositato presso della Università, ed impiegato secondo, che verrà disposto dai Magistrati, o Dominj, anzi, la cassa stessa sarà custodita sotto due chiavi dai detti Magistrati, o Dominj. Avanzando qualche porzione del detto danaro, i Superiori lo impiegheranno *ad causas pias* pel mantenimento de' poveri, guardandosi bene di non appropriarsene la menoma, parte per esso loro.

„ Nono. I Garzoni, che imparano il mestiere (*die Lehrjunge*) non potranno essere trattenuti un sol momento di più degli anni prescritti dalle costituzioni rispettive per apprendere il mestiere (*Lehr-*

jahre); Restando anche proibiti gli abusi, (in occasione, che i detti Garzoni si dichiarano liberi) (*beyder Losfprechung*) del così detto dirozzare (*hobeln*), lisciare (*schleifen*) predicare (*predigen*), battezzare (*taufen*), ed altre simili inezie, che si praticavano coi medesimi; non meno che gli sciocchi, e ridicoli zerghi, ossia dialeti di saluto (*Grüssensredarten*) in occasione, che si presentano. Molto meno poi ardirà verun Corpo, od Università di qualunque siasi Arte, o Professione d' inserire negli attestati, che si danno a chi ha imparato il mestiere, certe clausule assurde, e sconvenevoli, ma dovranno essere concepiti ne' termini prescritti nel Formolare. Sarà quindi a carico dei Magistrati (*Obrigkeiten*) di togliere di mezzo qualsivoglia abuso, che regnasse presso le Professioni, come sono il così detto (*Blauen Montag*), cioè il Lunedì in cui non si suole lavorare, od altri giorni arbitrarj, ne' quali i Giovani si astengono dal lavoro, (*)

„ Si dovrà pure vietare loro il portare la spada.

„ Anche il così detto saluto della Professione (*Handwerksgruss*) si vuole affatto abolito, siccome tolta si vuole, presso la Professione dei Muratori, la diversità fra quegli che salutano, e quegli che portano le lettere (*Grüsser*, *und Briefträger*).

„ Il servizio che possa aver prestato un Giovane, il quale abbia imparato regolarmente il suo mestiere, non gli potrà essere giammai di alcun pregiudizio, e basterà ch' egli sia munito di un attestato, per parte di quel Padrone, cui avrà servito, de' suoi buoni diportamenti.

(*) La proibizione che riguarda il detto *Blauen Montag* fu rinnovata sotto il dì 20. Febbrajo 1708.

„ Innoltre resta ulteriormente stabilito.

„ a) Che sia libero a qualunque Feudatario (*Obrigkeit*) di fare apprendere nelle forme regolari a' suoi Sudditi un mestiere corrispondente, come pure di accettare al suo servizio dei Garzoni, che fossero presso di qualche Professione, o Mestiere, sebbene non suoi Sudditi, senza che ciò possa ridondare in pregiudizio dei detti Garzoni, qualora col tratto successivo aspirassero ai diritti di maestranza; anzi i detti Feudatarj potranno servirsene in tutte le loro occorrenze, quand' anche eglino abitassero nelle Città.

„ b) Che ai detti Garzoni artigiani, che si trovano al servizio di qualche Signore, non sia lecito, fuori dei bisogni domestici de' loro Padroni, di esercitare la loro Professione in que' Luoghi ove vi sono delle Università, nè di vendervi i capi che avessero lavorati.

„ c) Che i Feudatarj, o Magistrati delle Città non soffrano alcuno dei così detti Guastamestieri (*Störer*), od Artigiani segreti i quali non sieno ascritti regolarmente nelle rispettive Università, sia in Campagna, sui Fondi liberi, sia nelle Città, o Sobborghi, sui Fondi civici, o nelle Case;

„ d) Che tutti cotesti Guastamestieri, Lavoratori illegittimi, e non ascritti al Corpo, sieno presi in arresto, mediante l'assistenza dei Magistrati competenti, e previa la privazione dei loro stromenti, e secondo le circostanze, della confisca dei capi lavorati, sieno anche altrimenti puniti.

„ e) Che i Corpi, o le Università non abbiano l'autorità di perquirere, o castigare alcuno, essendone soltanto autorizzate, come si è accennato di sopra, le legittime Istanze, o i Magistrati rispettivi, ai quali si spetterà anche di determinare l'impiego delle pene pecuniarie, e dell'importo degli stromenti, od altri effetti confiscati, cioè sempre *ad causas pias*.

„ Affine però di togliere i mezzi ai detti illegittimi Lavoratori d' imbrogliare, ogni Feudatario, o Magistrato locale (*OrtsObrigkeit*) procurerà attentamente che coloro i quali fanno bene il loro mestiere, ed il vogliano esercitare, non trovino degli ostacoli ad essere ascritti ai diritti di maestranza, ma secondo le circostanze si procurerà loro ogni possibile facilitazione.

„ I Maestri più veterani non opprimeranno i nuovi Maestri per niun modo con illecite incumbenze, e sopra di ciò invigileranno i Magistrati.

„ Morendo un Maestro, e lasciando egli qualche Garzone non del tutto istruito, sarà cura dei Magistrati che questi finisca d' imparare il mestiere presso di un altro Maestro.

„ I Maestri, e i loro Giovani lavoratori, come anche la gente di casa si comporteranno coi succennati Garzoni novizj colla maggiore umanità, e discrezione; e se alcuno di questi si sarà arbitrariamente distolto da loro, non potranno più accettarlo contro la sua volontà. Un tal novizio però perderà il danaro d' istruzione (*Lehrgeld*), e dovrà cominciare di bel nuovo gli anni prescritti per imparare il mestiere.

„ Decimo. Il così detto Giudizio, ossia Tribunale dei Giovani lavoratori (*Gesellengericht*), essendo irragionevole, e contrario alle Leggi, come pure certi altri abusi di citazione de' Maestri, e dei Lavoratori (*Vorfordern der Meister und Gesellen*), si dichiarano assolutamente aboliti; que' tali segreti dell' Arte o dell' Università poi che si confidavano ai nuovi Maestri, perfino con giuramento, restano vietati sotto pena dello sborso di 20. Talleri, ed i detti Maestri si dichiarano sciolti dal giuramento che potessero aver prestato su questo oggetto.

„ Undecimo. La diversità che, specialmente

presso le Professioni così dette beneficiate (*geschenkten Handwerken*) si osservava fra i figlj disonorati, o legittimati a tenore delle Leggi, e gli altri figlj, o di coloro che si sono congiunti in matrimonio con una Persona caduta in qualche infortunio, essendo ciò un mero abuso, non dovrà aver più luogo all' avvenire. Ciò stante qualunque persona dell'uno, e l' altro sesso, legittimata a tenore delle Leggi, dovrà ammettersi a qualsivoglia mestiere, ed essere considerata eguale ad ogni altra.

„ Dodicesimo. I pezzi da Maestro, o così detti Capi d' opera (*Meisterstücke*) per essere di grande spesa, ed altronde inutili, dovranno convertirsi da Magistrati in capi utili, e facili ad esitarsi limitando anche le inutili spese di cibarie, e prodigalità; e nascendo qualche questione circa il Pezzo da Maestro, o Capo d' opera, se sia ben fatto, o no, verrà trasmesso, senza entrare in spese superflue, a qualche Università di un altro Luogo, per ottenerne il giudizio, oppure col farlo esaminare sul Luogo da gente perita, e dabbene.

„ Quello che avrà già dato saggio della sua perizia coll' aver fatto un Capo d' opera in un Luogo, e quindi volesse fissare altrove il suo domicilio non sarà in dovere di farne un secondo: eccetto che il Magistrato, o i Superiori lo credessero indispensabilmente necessario.

„ Sono pure esenti dal fare i Capi d' opera gli Artefici di Corte, e Camerali, ed anche quei Maestri, i quali sono intenzionanti di farsi ascrivere (*sich einzukaufen*) nè si potrà apporre ai medesimi verun impedimento nell' insegnare il mestiere ai Garzoni, o ad altri Pupilli.

„ Decimoterzo. Si vogliono tolti, ed interamente aboliti gli abusi che regnano presso di alcuni Corpi di Artefici, mediante i quali si sono proposti

eglino stessi certe indebite Leggi di disonore, come per esempio.

„ a) Presso la Professione dei Concia pelli tanto in alluda, quanto di cojame grosso, si suppongono infamati coloro, i quali lavorano una pelle di cane, o di gatto, che toccassero una bestia morta, mettessero mano ad un suicida, trattassero con gli Scorticatori, trasportassero, o seppellissero una bestia caduta in tempo di qualche epidemia, e lavorassero i rimasugli della lana (*Raufwolle*) dei Fabbricatori di panno.

„ b) Presso i Barbieri, ossia Bagnajuoli, e Chirurgi si rimprovera chi sfasciasse alcuno il quale fosse stato bendato da un altro, o chi medicasse qualche malfattore; si vuole anche che un delitto commesso dai Genitori sia d'ostacolo ai figlj nella Professione, che quando si parte da un Maestro, un altro non possa terminare il lavoro; come per esempio presso i chiavajuoli, o Magnani, e Maniscalchi che non si possa mettere mano ad un lavoro già cominciato da un altro.

„ c) Quando gli Artigiani convengono fra di loro circa il prezzo del lavoro, questo si vuole del tutto osservato arbitrariamente.

„ d) Se un Artigiano fosse inquisito, e che mediante la tortura, e per qualunque altro mezzo legale, venisse giudizialmente assolto, niuno più vuole travagliare seco lui.

„ e) Qualora un Maestro, o la di lui moglie commetta qualche grave delitto, e che dai Superiori (*Obrigkeit*) ne venga castigato, od assolto, per cui gli si renda l'onore, dagli Artigiani non ostante non si vuole più soffrirlo.

„ f) Quando non si vuole soffrire un Maestro già ammogliato, nè riconoscere un Giovane in qualità di Maestro se prima non prende moglie nella Professione.

„ g) Che non si vuole egualmente soffrire un Maestro che abbia viaggiato, se non dopo che si sarà arrolato (*sich eingekaufet*); ed all' incontro si condonano molti anni a quelli, i quali prendono in moglie una figlia, od una vedova di un Maestro; che oltre il numero stabilito del Luogo, non si vuole ammettere altro Maestro o che ad un Maestro più bravo non si permette per un effetto d' invidia, che abbia più Giovani di un altro Maestro.

„ h) Quando un Fabbricatore di carta ottiene dai Supremi Magistrati un diritto esclusivo di raccogliere gli stracci, viene insultato e dilegiato.

„ Tutti siffatti abusi sono da quì innanzi rigorosamente proibiti; e rispetto alla tassa, ed alle spese di accettazione, oltre di quelle stabilite dai Magistrati, non si potrà pretendere dai nuovi Maestri veruna altra contribuzione; quindi è, che non dee dipendere dai Corpi, ossia dalle Università degli Artefici (*von den Zünften*), ma bensì dalla Sovrana determinazione, lo stabilire il numero dei Maestri, e dei Giovani lavoratori; e però i ricorsi dovranno rassegnarsi ognora alle Istanze superiori.

„ Rispetto alla cauzione da prestarsi da un Garzone che impara il mestiere (*Lehrjunge*), basterà che venga prestata da un onorato Cittadino; e perciò che concerne i Capi d' opera, sarà in libertà del Magistrato (*Obrigkeit*) di esentarne quello che prenderà in moglie una povera vedova, o figlia di un Maestro.

„ Decimoquarto. Coteste Leggi saranno tanto più inviolabilmente osservate, quanto che dipenderebbe dall' arbitrio di S. M. l' abolizione di tutte le dette Università. Un esemplare delle dette Leggi si terrà costantemente affisso presso di ciascuna Università, e ne verrà letto ogni anno il tenore in presenza del Commissario.

„ Decimoquinto. Pel più esatto adempimento di questa generale Ordinazione, tutti quegli abusi, o punti, sebbene compresi negli articoli della Professione già approvati, ma che fossero contrarj a queste nuove determinazioni, saranno onninamente annullati, e tutti i Magistrati provinciali invigileranno attentamente circa la loro più scrupolosa esecuzione “.

Vienna 5. Gennajo 1779.

In virtù di una Patente del dì 5. Gennajo 1779. furono confermati gli articoli generali per le Università degli Artefici, e furono anche disposti gli articoli speciali per le dette Università in particolare; ma siccome la rispettiva loro distribuzione ai varj Corpi separati in l'uno, o l'altro Paese, porta seco delle grandi difficoltà, attesa la varietà delle circostanze presso le medesime Università, così si è creduto necessario di aggiungere alcuni altri articoli generali relativi alle già dette Università, e segnatamente come segue.

Pel Regno di Boemia.

Primo. Si è osservato che presso alcuni Corpi di Artefici (*Zünfte*) regna una disuguaglianza di usi fra di loro, ora in un luogo maggiori, ora minori in un altro, diversificando non solo negli anni di scuola (*apprentissage*), e di viaggio, ma anche nel pagamento delle varie competenze d'accettazione, d'allibramento, per la dichiarazione di potere esercitare liberamente, e per acquistare i diritti di Maestranza, come pure nelle altre spese della Professione, dei quali usi ne hanno anche implorata

la conferma; ma ficcome dalla varietà de' fuddetti anni di fcuola ne fuole derivare delle difcordie, e male intelligenze, così, affine d' introdurre, per quanto fia poffibile, una eguaglianza, e fpecialmente preffo i Corpi dei Paefi più piccoli, cioè della terza, e quarta claffe, ficchè abbiano ad offervare ciò che fi coftuma generalmente preffo le altre Univerfità, refta ftabilito che anche i detti Corpi dei Paefi più piccoli debbano uniformarfi al precifo tenore di quefti articoli generali. Perciò che concerne poi le Univerfità degli Artefici, efiftenti nelle città principali della prima, e feconda claffe, le quali furono fpecialmente nominate nella Patente generale dell' anno 1731. pubblicata colle rifpettive annotazioni, giacchè quefte hanno di già avuti in parte i loro articoli fpeciali, ed altri forfe ne otterranno, i quali peraltro nulla contengono, che poffa effere contrario alla Patente generale, così refteranno i detti Articoli in pieno vigore, come per lo paffato; cotefte Univerfità però delle Città principali della prima, e feconda claffe faranno in dovere di uniformarfi in tutto il refto, che non foffe comprefo ne' loro fpeciali articoli, a quanto refta prefcritto in quefti Articoli generali.

Secondo. Oltre di ciò vi fono varie altre ufanze preffo delle Univerfità in generale, anche nelle Città principali, di cui nella Patente generale non fu fatta efpreffa menzione, nè furono fempre fpecificate dalle Univerfità medefime, in occafione che ne impetrarono la confermazione: motivo per cui le dette ufanze vengono accennate in quefti articoli generali.

Terzo. Ma ficcome è mente di S. M., che ai Corpi degli Artefici delle Città, o de' Luoghi più piccoli, e debilitati, fieno tolte nella maffima parte, ed allegerite le fpefe occorrenti per la compofizione

formale, istruzione, ed approvazione di alcuni articoli speciali, così sarà pure concesso a siffatte Università debilitate de' Luoghi piccoli, cioè della terza, e quarta classe di potersi attenere alla Patente generale, ed ai presenti nuovi articoli, senza che abbiano d' uopo di alcun articolo speciale.

Quarto. Toccante poi le Università nelle Città principali della prima, e seconda classe, otterranno coll' approvazione Sovrana degli articoli speciali, qualora già non gli avessero: eccettuato però il caso che verrà indicato più abbasso al §. *6*. Innoltre restano anche dispensate di fare stendere, e debitamente istruire tutti i punti, ma basterà che rassegnino le ore minute solamente ne' seguenti casi, cioè.

a) Quando bramassero che le Massime generali comprese, ed accennate negli articoli universalmente, e comunicate ai Magistrati pel loro parere, vengano adottate come Massime particolari del loro Corpo.

b) Quando credessero utile, e necessario per esso loro un altra assegnazione di tempo, di esigenze, o di spese, semprechè un siffatto cambiamento non sia contrario alla Patente generale, nè al buon Ordine, ed uniformità dei Corpi medesimi.

c) Qualora desiderassero di avere non solo la costituzione dei presenti articoli generali, ma di ottenere eziandio altre cose, e nuove aggiunte, le quali sieno vantaggiose ai loro Corpi, senza essere di pregiudizio al Bene comune, nè contrarj al buon ordine degli Articoli generali.

Tali cambiamenti, facilitazioni, ed aggiunte verranno messe in iscritto, e rassegnate per mezzo dei rispettivi Magistrati alle Istanze superiori per le debite istruzioni, e quindi dal Governo al Trono Augustissimo per la successiva Sovrana approvazione; poichè in tal guisa riescirà più facile, e meno di-

ſpendioſo, di quello che ſarebbe, ſe ogni Univerſità doveſſe far ſtendere tutti gli Ordini, od Articoli per quindi impetrarne la ſpecialità per eſſo loro, e la ſucceſſiva approvazione.

Quinto. Sul merito ſopra accennato al §. 3. e 4. ſarà libero alle Univerſità più beneſtanti nelle Città principali della ſeconda, ed in iſpecie della terza Claſſe (deſiderando Elleno di ottenere degli Articoli ſpeciali per eſſoloro), di potere ricorrere nel ſuddiviſato modo, onde impetrarne l' approvazione.

Seſto. Sarà pure permeſſo, col parere dei riſpettivi Magiſtrati, alle debilitate Univerſità eſiſtenti in l' una o l' altra Città della ſeconda Claſſe di uniformarſi al tenore delle Patenti della Profeſſione, ſenza che ſieno in dovere di procurarſi degli Articoli ſpeciali.

Settimo. Oltre di tutto queſto ſi concede pure la facoltà che ad una ſola Univerſità vi poſſano eſſere aſcritte varie Profeſſioni, e che queſte ſieno tutte ſoggette ad una ſola Univerſità. Ma ciò non potrà altrimenti aver luogo, ſe non che, fra le perſone delle varie Profeſſioni, una ne venga deſtinata delle più veterane, e capaci, per giudicare ſui Capi d' opera, e per l' incarico di dar paſſo a tutte le ulteriori occorrenze della Profeſſione medeſima: eccettuato che tali aſſociazioni foſſero di varie Profeſſioni, le quali aveſſero fra di loro una ſpeciale conneſſione, coſicchè l' una poteſſe dare un ſufficiente giudizio ſui Capi d' opera e Lavori dell' altra.

Ottavo. Ma quando vi foſſe il numero di 4. perſone di una Profeſſione da aſſocciarſi ad un altra, tornerà ſempre meglio pel Pubblico *cæteris paribus*, che, non potendo eſſe coſtituire una Univerſità da ſe, ſi facciano aſcrivere al Corpo della loro ſteſſa Profeſſione eſiſtente in una delle Città più vicine;

ſempreche una tale eſtranea aſſociazione non abbia a rieſcire loro gravoſa, ſia per le ſpeſe di viaggio, che per altre circoſtanze.

Nono. Egli è vantaggioſo, e conveniente per ciaſcun Paeſe, che i Maeſtri di una ſola Profeſſione quà, e là eſiſtenti non cerchino di eſſere aſcritti ai Corpi fuori di Paeſe, ma ſarà ſempre meglio che ſi facciano aſcrivere preſſo i Corpi dello ſteſſo Paeſe, e preferibilmente nelle Città capitali, quando queſte non ſieno troppo diſcoſte, e che ſecondo le circoſtanze abbiano una propria Univerſità in qualche altra Città più comoda, o che ſi facciano aſcrivere in una di già eretta.

Decimo. Quando gli Individui di una Profeſſione non foſſero in numero ſufficiente di potere erigere una propria Univerſità, non ſi faranno lecito di paſſare or all' una ora all' altra Univerſità per mero capriccio.

ARTICOLI GENERALI

Per le Univerſità degli Arteſici degli Stati ereditarj del Regno di Boemia.

I.

Dei Garzoni.

(von den Lehrjungen)

Chiunque ama di eſſere ammeſſo ad imparare un Meſtiere dovrà, riſpetto alla Boemia, Moravia, ed alla Contea di Glatz, profeſſare la Cattolica Religione, in Sleſia però, o dovrà eſſere Cattolico, oppure della Confeſſione d' Auguſta; prima di eſſere formalmente accettato ed aſcritto in occaſione delle

delle solite adunanze de' Trimestri dovrà con intelligenza dei più anziani della Università, soggiacere alla prova di 6. Settimane presso quello stesso Maestro, da cui intende imparare il mestiere; se quindi sarà conosciuto capace, egli dovrà rassegnare presso della Università la Fede di battesimo, ed altri ricapiti della sua nascita a norma di quanto resta stabilito nella Patente generale, come pure, trattandosi di un Suddito, vi unirà anche un certificato d' approvazione per parte del suo Feudatario, o Magistrato, dietro di che verrà accettato formalmente nella Università; rispetto al danaro di accettazione da corrispondersi alle Università nelle Città minori, o ne' Luoghi della terza, e quarta classe, sarà di Fior. 3; a titolo di allibrazione *Kreutz* 35, e pel Messo ossia Portiere (*Zechboten*) *Kreutz*. 15; riguardo poi alle Città della prima, e seconda classe, dovrà corrispondersi quel tanto che resta confermato o da confermarsi negli Articoli speciali.

II.

La solita malleverìa non sarà necessario, che venga prestata mediante deposito di danaro contante, ma basterà che per la stabilita somma ne sia risponsale un Cittadino. Succedendo poi, che un abile Garzone non fosse in istato di prestare la suddetta cauzione, in tal caso dovrà il rispettivo Feudatario o Magistrato minorarne l' importo, od anche secondo le circostanze esentarnelo affatto.

III.

Un Garzone presso de' Fornaj, Falegnami, Funajuoli, Fabbricatori di Panpepato (*Lebzelter*), e Pentolaj, dovrà starvi pel corso di due anni, affine di bene apprendere il mestiere, ma presso i Pelicciaj, Orefici, Scalpellini, Conciapelli in alluda, e

Fabbricatori di oriuoli, vi dovrà restare 4. anni consecutivi; e 3. anni presso di qualunque altra Professione, e ciò senza veruna interruzione, nè gli sarà lecito l' assentarsi dal suo Maestro, o di restar fuori di notte tempo, ma dovrà comportarsi sempre come conviene ad un figlio onesto, e timorato di Dio, prestandosi maisempre a' suoi doveri con rassegnazione, fedeltà, e diligenza. Se alcuno dei detti Garzoni si assentasse per due, tre od anche più giorni dal suo Maestro, senza un sufficiente motivo: (quale peraltro dovrà notificarsi prima ai Capi della Università, ed a suoi Mallevadori), ma che nel detto piccolo intervallo vi ritornasse con animo di correggerli, dovrà restare in qualità di Garzone tante settimane di più, quanti saranno i giorni di sua assenza, del resto poi non potranno obbligarsi i di lui Mallevadori a prestare ulteriore cauzione. Circa la surriferita determinazione dei detti anni per apprendere il mestiere s' intende da se, che debba aver effetto nelle Città, o ne' Luoghi della terza e quarta classe, poichè rispetto alle Città principali della prima e seconda classe, si osserverà su questo punto quanto resta espresso ne' loro Articoli speciali.

IV.

Qualora un Garzone, non avendo un motivo sufficiente, si assentasse dal suo Maestro per un maggiore tratto di tempo, sicchè difficilmente si possa sperare una migliore condotta, oppure ch' egli si comportasse male anche altrimenti, sia coll' avere commesse delle infedeltà provate, che in altro modo, per cui meritasse di essere espulso dalla Professione, una tale circostanza dovrà indicarsi al Magistrato locale (*Orts-Obrigkeit*), dal quale dipenderà la vera cognizione della cosa, e circa l' importo della cauzione, non ne verrà fatto lo sborso alla Univer-

stà, se non in caso di commessa infedeltà, e non mai per la semplice fuga, la quale può derivare sovente dal troppo rigore del Maestro. Del detto importo poi se ne potrà disporre, secondo che si suole praticare, sia col passarlo alle mani del Maestro, od in parte a beneficio della stessa Università.

V.

Qualora il Garzone credesse di avere un sufficiente motivo da non potersi trattenere più a lungo presso del suo Maestro, in tal caso, senza assentarsi dal medesimo, dovrà esporre la cosa presso l'Inspettore, od i Capi della Università o in persona, o per via del suo Mallevadore, affinchè essi, esaminato l'affare, e stimandolo opportuno, trasferiscano il medesimo presso di un altro Maestro per compire agli anni sovraindicati (*Lehrjahr*) che gli mancassero ancora. Ed in tal caso se il primo Maestro ne avesse già ricevuto tutto il danaro (*Lehrgeld*), dovrà egli corrispondere al nuovo Maestro quella porzione che gli si spetterà *pro rata*.

VI.

Il detto danaro (*Lehrgeld*) sarà assegnato giusta il costume della Professione, ed a misura della maggiore, o minore difficoltà d'impararla, ed anche degli anni rispettivi, mediante però sempre la superiore determinazione del Feudatario, o Magistrato locale: bene inteso che presso le Università de'Luoghi più piccoli della terza, e quarta classe, non si oltrepassi la somma di 15., od al più di 20. Fiorini, ad oggetto che il Maestro possa mettere presto in istato il Garzone di guadagnarsi il vitto col suo lavoro. Se alcuno dei Garzoni non fosse al caso di corrispondere il detto pagamento, ma che il Maestro non ostante lo volesse esigere, a motivo dell'

abilità dello stesso Garzone, allora dovrà questi restare un anno di più del solito in qualità di Garzone, affine di potersi abilitare nel corso del detto anno al debito pagamento.

VII.

Succedendo che un Maestro morisse prima che il Garzone abbia compiti gli anni prescritti per imparare il mestiere, e che la vedova del medesimo volesse proseguire nella Professione, per cui si fosse anche provveduta di un Giovane capace, o gliene fosse stato assegnato uno dalla Università, gli si lascerà bensì il detto Garzone, ma prima che finisca il tempo stabilito dovrà consegnarsi pel tratto di 14. giorni, oppure di 4. settimane, ed anche di 3. mesi, secondo la consuetudine della Professione, ad un altro Maestro de' più vecchj, per ivi finire d'imparare il mestiere, ed ottenere la facoltà del libero esercizio; ma rispetto al danaro stabilito, (*Lehrgeld*) questo sarà devoluto alla vedova.

VIII.

Compito che avrà un Garzone i suoi anni fissati per imparare il mestiere con riputazione, e che non vi sia altro ostacolo, dovrà essere dichiarato libero pubblicamente dalla Università, mediante il pagamento della solita tassa, che dovrà essere eguale a quella stabilita al num. I. di questi Articoli generali per l'accettazione; in tale occasione si ometteranno tutti gli abusi, le incongruenze e cerimonie della Professione, come cose di già proibite; prima di tutto però gli si leggeranno a chiara voce tutte le Sovrane Ordinazioni generalmente emanate, e facendogliene la più esatta spiegazione, gli si farà prestare il giuramento di volerle tutte osservare attentamente. Eletto che sarà in tale modo il Giovane

lavoratore, verrà anche caſſato l' obbligo della cauzione, ed il documento con cui verrà abilitato all' eſercizio della ſua Profeſſione ſarà depoſitato preſſo della Univerſità, finchè ſarà ammeſſo alla Maeſtranza.

IX.

I figliuoli dei Maeſtri non avranno alcuna preferenza, circa gli anni preſcritti per apprendere il meſtiere, ſopra i Garzoni foreſtieri; ma riſpetto alle ſpeſe d' accettazione, e ſucceſſiva abilitazione al libero eſercizio, non ſaranno obbligati, che a corriſponderne la ſola metà.

X.

Dei Giovani Lavoratori.

(*von den Geſellen*).

Quando un Giovane lavoratore voleſſe partire dal Luogo ove avrà imparato il meſtiere, per traſferirſi altrove, e che a tenore del Num. 2. de' ſuccennati Articoli generali 16. Novembre 1731. ſotto l' Articolo V. non vi oſtaſſe alcuna difficoltà, dovrà il medeſimo eſſere munito di una copia autentica de' ſuoi ricapiti depoſitati preſſo l' Univerſità, colla ſottoſcrizione dei più anziani Maeſtri, e corroborata del ſigillo della Univerſità medeſima, cui gli ſi unirà anche un Certificato di ſua abilità, mediante il pagamento della ſemplice copiatura di 30. fino alli 45. *Kreutzer* al più. Oltre di che gli ſi rilaſceranno anche gli atteſtati preſcritti nel Regolamento generale, tanto riſpetto alla Profeſſione, che ai ſuoi diportamenti, e queſti ſenza veruna ſpeſa ulteriore. Se il detto Giovane lavoratore ſarà nato Suddito dovrà anche impetrare preſſo il ſuo Feudatario il conſenſo di potere viaggiare, dopo di che ſarà in ſua libertà il traſferirſi ove più gli piace,

anche in Paesi esteri, affine di meglio apprendere, e perfezionarsi nella sua Professione. Quanto quì si è detto riguarda il suo primo viaggio dal Luogo, ove avrà imparato il mestiere, poichè rispetto agli ulteriori viaggi da un Luogo all'altro si osserverà quanto resta prescritto al Num. 2. della Patente generale: bene inteso che per gli attestati da rilasciargliisi non abbia a corrispondere verun pagamento; siccome poi può darsi il caso che un tal Giovane lavoratore che viaggia, perda, durante il cammino, i succennati suoi documenti senza sua colpa, e che gli fosse difficile, attesa la lontananza, di poterne avere dei nuovi, in tal caso basterà ch' egli possa dare regolar contezza delle sue qualità, da cui rilevare ch' egli sia esperto, e finito nell' Arte sua.

XI.

Gli anni di viaggiare pei detti Giovani lavoratori (*Wanderjahre*) restano fissati nel modo seguente, cioè nelle Città inferiori della terza e quarta classe i Fornaj, i Fabbricatori di birra, i Macellaj, i Fabbricatori dei tetti (*Dachsteiger*), quelli di pane pepato (*Lebzelter*), i Legnajuoli, e Pentolaj dovranno viaggiare pel corso di due anni; e per tre anni rispetto ai Pellicciaj, Orefici, Scalpellini, Conciatori di pelli in alluda, e Fabbricatori di oriuoli; rispetto poi a tutte le altre Professioni dovranno viaggiare pel corso di tre anni. In ordine alle Città principali della prima e seconda classe resterà in vigore su questo proposito quanto si contiene negli articoli loro speciali. Da cotesto Regolamento di dover viaggiare niuno potrà esserne dispensato, e tanto i Figlj degli stessi Maestri, quanto i forestieri dovranno assoggettarvisi, eccetto che alcuno ne fosse impossibilitato per difetti corporali, od altri legittimi motivi, nei quali casi potranno i

Feudatarj, o Magiſtrati locali in parte diſpenſarneli, ſentito prima il Commiſſario della Univerſità, e l'Univerſità medeſima, ma non altrimenti, fuorchè con condizione, che un tale Lavoratore (*Geſell*) debba eſercitare il ſuo meſtiere nel Luogo ove lo hà imparato preſſo un eſperto Maeſtro pel corſo duplicato degli anni che dovrebbe viaggiare. Del reſto non ſarà neceſſario che gli anni deſtinati per viaggiare abbiano da compirſi conſecutivamente ſenza interrompimento, poichè ſe le circoſtanze portaſſero qualche interruzione, baſterà che ne ſegua dappoi il totale compimento.

XII.

Quando un Giovine lavoratore foreſtiere viaggia, dovrà trasferirſi all' Albergo della Profeſſione, quando ve ne ſia nel Luogo ove giunge, e nello ſteſſo giorno, o nell' altro ſucceſſivo, fare sì che l' Albergatore, od il Giovane più anziano gli procuri del lavoro, quale ſarà tenuto eſeguire ſenza replica, ma prima di tutto ciò dovrà preſentare in depoſito preſſo il corpo della ſua Profeſſione le copie autentiche de' ſuoi ricapiti, giuſta l' accennato di ſopra al Num. X. In caſo contrario non gli ſi darà alcun lavoro da eſeguire, regolandoſi nel reſto a norma degli Articoli generali Num. 2.

XIII.

Succedendo che un Giovane che viaggia non trovaſſe da lavorare, in tal caſo i Capi della Profeſſione ſegneranno ſopra l' atteſtato che avrà ſeco, e ciò ſenza ſpeſa, qualmente dopo le debite diligenze, non ſiaſi trovato nel Luogo alcun Maeſtro, il quale abbiſognaſſe di un Giovane lavoratore, e che perciò egli abbia dovuto partire di nuovo.

XIV.

Qualora un Giovane non voglia più restare presso il suo Maestro, dovrà avvisarnelo 8. giorni prima (eccetto che la consuetudine, o gli articoli confermati prescrivessero un termine maggiore) e quindi sarà tenuto di viaggiare pel tratto di 3. mesi prima di mettersi a lavorare presso di alcun Maestro.

XV.

Questo s' intende specialmente delle Città inferiori, o de' Luoghi della terza e quarta classe; ma per ciò che concerne le Città più popolate, ed ove i Giovani lavoratori si trasferiscono numerosamente e specialmente in Praga, in Breslavia, in Brünn, ed in Olmütz, essendovi in queste Città delle circostanze, per cui i Giovani possano trasferirsi dall' uno all' altro Maestro per esercitarvi il loro mestiere, si concede loro la facoltà di poterlo fare, ma non altrimenti fuorchè colle seguenti condizioni:

a) Che prima di abbandonare il Maestro debba esserne prevenuto in forma come si suole in occasione che il Giovane avesse a mettersi effettivamente in viaggio:

b) Che egli siasi comportato sempre lodevolmente presso il Maestro da cui parte, e che su di ciò possa giustificarsi con valevoli attestati in iscritto, od anche in voce.

Sebbene l' una, o l' altra Università nelle predette Città di *Praga*, *Breslavia*, *Brünn*, ed *Olmütz* avessero ottenuto espressamente, in virtù degli Articoli di nuovo confermati, che ai detti Giovani lavoratori non sia lecito il trasferirsi da un Maestro all' altro, ma che nell' atto della rinunzia, e del traslocamento debbano partire dalla Città, ciò nulla

ostante sarà in libertà dei Capi, ed Inspettori della Università, ed in ogni caso del rispettivo Magistrato di concedere ai detti Giovani, a misura che lo troveranno conveniente, di potere cambiare il loro Maestro.

Un tale arbitrio avranno anche i Capi delle Università, i Commissarj, e Magistrati di tutte le altre più grandi, e popolate Città Regie giurisdizionali. (*Königlich: Leibgedings, und Weichbildstädte*), a quali si spetterà il giudicare se tali cambiamenti sieno utili alla Università, ed al Pubblico, e se da concedersi, o no.

Ciò che pocanzi si è detto, circa l'obbligo dei Giovani lavoratori di diffidare i loro Maestri in tempo, s'intende anche rispetto ai Maestri medesimi, i quali non volessero più oltre tenere presso di sè i Lavoratori suddetti, sempre che questi si sieno comportati a dovere, poichè in caso contrario potranno scacciarli senza altra prevenzione.

XVI.

Sarà pure concessa la facoltà ai Capi della Università, unitamente all'Inspettore, o Commissario, ed in caso anche al Feudatario, o Magistrato, di permettere ai Giovani viandanti di potere mettersi a lavorare da quel Maestro che eglino stessi indicheranno, sempre che questo ne abbia bisogno, e li voglia accettare, altrimenti senza un sufficiente motivo non si dovrà interrompere il turno.

XVII.

Niun Giovane lavoratore oserà celebrare il così detto Lunedì (*) (*Blauenmontag*) nè astenersi dal

(*) Certo abuso che regna in più Luoghi presso gli Artigiani di non lavorare il Lunedì.

lavorare in qualunque altro giorno non festivo, sotto pena di perdere il salario di tre giorni, od anche, secondo le circostanze, di una settimana intera, da diffalcarglisi dal Maestro rispettivo, e da depositarsi presso l' Università, di cui per altro il Maestro riterrà quella porzione, a misura di quanto sarà per determinare l' Università, corrispondente ai giorni che l' uno, o l' altro Giovane avrà trascurato di lavorare. Qualora il Maestro fosse indulgente su questo punto, e non riferisse alla Università le dette trascuragini dei Lavoratori, non solo sarà tenuto corrispondere l' importo dei giorni suddetti, ma anche allo sborso del doppio in pena della sua negligenza.

XVIII.

Non sarà permesso ad alcun Giovane di restare assente dalla Casa del Maestro oltre le ore solite prescritte dai Magistrati di ciascuna Città, cioè per l' Estate non al di là delle ore 10., e delle ore 9. per l' Inverno, sotto le pene stabilite nella Professione; molto meno poi di pernottare altrove, sotto pena del doppio, ed anche di più, a misura delle circostanze; e però in occasione delle solite Adunanze dei Trimestri, si dovrà prendere esatta informazione su questo proposito, affine di potere imporre le pene stabilite tanto ai Giovani che vi avessero contravvenuto, sia col non essersi trasferiti a casa in tempo debito, o forse coll' avere anche pernottato fuori di essa, quanto agli stessi Maestri che non lo avessero indicato; e le dette pene pecuniarie verranno depositate presso l' Università.

XIX.

A tenore degli Articoli generali al Num. 13. Lettera C., fu già vietato ai Maestri di unirsi gli uni cogli altri, e convenire fra di loro circa il

prezzo dei loro lavori; e però resta egualmente proibito ai Giovani lavoratori il pattuire fra di loro circa il salario che i Maestri dovranno corrispondere ai medesimi; se ciò mai avvenisse, e che un Giovane non volesse accettare il lavoro se non a condizione del prezzo, che si sarà proposto fra di loro, questo tale sarà considerato come un sedizioso, e punito coll' arresto personale, ed anche più severamente, a giudizio dei Superiori, o Magistrati locali.

XX.

Al Num. 7. degli Articoli generali è già stato stabilito che il trattamento presso le Professioni, che godono di tale privilegio (*geschenkten Handwerken*) debba limitarsi dalli *Kreutzer* 15. fino alli 20. al più, e quali sieno le condizioni; Ora quì si aggiunge, rispetto alle dette Professioni privilegiate come sopra (*geschenkten Handwerken*) esistenti nei Luoghi piccoli, che ad un Giovane viandante (*einem wandernden Gesellen*) si diano gli alimenti in natura, oppure in danaro, in ragione di *Kreutzer 6.*, od al più di 7. per ogni pasto. In caso poi che in alcuno dei detti Luoghi piccoli non vi fosse Università, ma soltanto uno, o più Maestri ascritti ad un altra Università, cui riescisse gravosa la somministrazione degli alimenti, come sopra, allora il detto Giovane dovrà proseguire il viaggio e trasferirsi altrove, altrimenti saranno puniti dal Magistrato; ma ne' Luoghi ove vi è l' Università si somministra ai Giovani viandanti il solito trattamento, questo verrà loro procurato dall' Albergatore, o Giovane anziano (*Irten, oder alt Gesellen*), oppure dal Maestro più giovane. Non si potrà obbligare alcuno a dovere andare a far visita al viandante nei giorni di festa, e molto meno nei giorni di lavoro, per evitare così l' abuso, tanto in questa, che in qualunque

altra circostanza, della così detta bibita *Irtentrunk*.

XXI.

Siccome i Giovani lavoratori non sono uniti in società, nè possono avere alcun sigillo, quindi ne viene in conseguenza, che non debbano avere alcuna Università particolare, nè articoli speciali, od adunanze. Essendovi però il costume presso di alcune Università di unirsi tutte le Domeniche, o mensualmente nell' Albergo, oppure presso il così detto Padre della Professione in presenza di due Maestri assessori per provvedere ai bisogni dei poveri Giovani malati; nella quale occasione ognuno vi contribuisce col pagamento in ragione di un *Kreutzer* per settimana, ossia dalli 4. fino alli 7. *Kreutzer* al mese, la quale contribuzione si vuole ora fissata, per le Città, o i Luoghi della terza classe ad un *Kreutz.*, e per quelli della quarta classe ad un solo mezzo *Kreutz.*, così si potranno permettere sissate adunanze, eccetto che le dette prestazioni seguissero in altra guisa, o che venissero differite alle solite, e regolari adunanze di tre in tre mesi, con condizione però che non vi abbia a precedere alcun atto formale, poichè succedendo qualche cosa se ne dovrà rimettere la decisione ai più anziani della Professione in presenza del rispettivo Commissario, oppure verrà protratta, secondo le circostanze, fino alla prima adunanza che si terrà regolarmente. Del resto poi il detto danaro si conserverà in una specie di Bussola, od in una Cassettina, in cui non dovrà entrare altro danaro fuorchè le suddette prestrazioni, e la si riporrà quindi presso l' Università, ove verrà custodita.

XXII.

Tutti i Giovani saranno sottoposti ai più an-

ziani della Professione, guardandosi bene dal sollevarsi deliberatamente contro di essi, ma negli affari della Professione dovranno prestare loro la debita ubbidienza, promuovere i vantaggi dei loro Maestri, servirli con fedeltà, e diligenza, ed in occasione delle adunanze generali, negli Alberghi, e nelle Case, comportarsi sempre onoratamente, con tranquilità, e timor di Dio, astenersi dal parlare dispettosamente; dal ferire chicchessia con parole, o canzoni scandalose, ed oscene, e specialmente dall' ingiuriare, e proferir bestemmie, dal trattarsi l'un l'altro con sopranomi, da tutto quello in somma, che possa far nascere della contrarietà, del litiggio, e della disunione. Egualmente niuno ardirà di passare ai fatti, ed alle percosse, nè di trattenersi sulle pubbliche piazze, o sui mercati in giuochi illeciti, poichè in caso contrario verranno rigorosamente puniti dalla Università, od anche, secondo le circostanze, dagli stessi Magistrati.

XXIII.

Qualora un Giovane si fosse comportato malamente contro coteste prescrizioni, e che prima di giustificarsi, e di dare soddisfazione per i mancamenti commessi, volesse sortire dalla Professione, e trasferirsi altrove; in tal caso si avrà a praticare ciocchè fu prescritto su questo proposito al Num. 2. degli Articoli generali.

XXIV.

Quel Giovane, che in occasione delle adunanze de' tre mesi, od altre relative alla Professione, non vi interverrà, senza un giusto motivo, o tarderà a comparirvi, verrà punito a giudizio della Università.

XXV.

Dei Maestri, dei Capi d'opera, e dei diritti di Maestranza.

Quando un Giovane viandante aspira ad essere Maestro, non essendo egli nel Luogo stesso, ove avrà imparato il mestiere, dovrà procurarsi un attestato dalla Università di quel Luogo, ove egli desidera di essere ammesso, relativamente all' istanza di essere promosso alla Maestranza, e presentando quindi il detto attestato alla Università di quel Luogo ove avrà imparato il mestiere, si farà consegnare i suoi ricapiti originali della sua nascita, ed abilità nella Professione ivi custoditi, per deporli presso l' Università ove aspira ad essere riconosciuto Maestro; Qualora poi egli fosse nato suddito, e volesse divenire Maestro in un altro Luogo non soggetto, ma qualificato con Università, dovrà produrre le lettere d' approvazione, e di licenza per parte del suo Feudatario, o Magistrato, come pure i documenti comprovanti di avere compiti anche gli anni prescritti di viaggio; colla scorta di tutti questi documenti si annuncierà nelle debite forme presso tutto il Corpo della Professione, e venendo egli accettato come Maestro, farà le sue incumbenze presso quel Magistrato per ottenere i diritti di Cittadinanza, e presenterà ogni cosa ai più anziani della Professione; anzi qualora aspirasse alla Maestranza, e Cittadinanza di un Luogo soggetto, ne dovrà impetrare anche il consenso dal Feudatario.

XXVI.

Non accadendo cosa di grande conseguenza, per cui fosse impedito ad ottenere i diritti di Maestranza, gli si indicheranno i Capi d'opera che dovrà eseguire, dai quali si possa bensì giudicare dell' abi-

lità, e cognizione dell' Afpirante, ma che non ammontino ad una fpefa eccedente, e che fieno facili ad efitarfi. Un tale metodo fi offerverà anche preffo quelle Profeffioni, ove i lavori dei Capi d'opera non poffono terminarfi compitamente in natura, e perciò non dovranno confiftere in difegni, abbozzi, o moftre di grave fpefa.

XXVII.

Ove, quando, e fotto di quale ifpezione debbano efeguirfi i Capi d'opera, ciò dovrà determinarfi, fecondo l'ufo della Profeffione, in modo però che la vifita, o il giudizio del Capo lavorato non abbia ad apportare veruna fpefa di trattamento, od altro al Lavoratore per i rifpettivi Infpettori.

XXVIII.

Terminati che faranno i Capi d'opera verranno raffegnati alla Univerfità, e rifpetto al giudicare fe fieno fatti a dovere, ciò feguirà per mezzo del Commiffario, e dei più veterani della Univerfità, ed anche, giufta il coftume della Profeffione, per mezzo di altri Maeftri. Trovandovifi qualche picciolo difetto, quefto fi forpafferà, mediante una pena moderata; ma fe tali foffero i difetti da doverfi rigettare il Capo d'opera, in tal cafo il Fabbricatore di effo dovrà profeguire per un determinato tempo a lavorare ancora in qualità di Giovane, affinè di meglio iftruirfi nella fua Profeffione.

XXIX.

Se i Capi d'opera faranno trovati fenza difetti, e perciò fatti a dovere, allora il Fabbricatore dovrà ammetterfi alla Maeftranza, e Cittadinanza.

XXX.

I trattamenti, o pasti, e le acclamazioni di gioja (*Jausen*) che si soleano fare in occasione di conferire la Maestranza ad alcuno, dovranno da quì innanzi essere aboliti, ed invece si corrisponderà ai Maestri la metà di quanto si deporrà nella Cassa della Università, a titolo di competenza per l'accettazione, a misura delle varie Professioni, segnatamente come resta prescritto nel paragrafo seguente.

XXXI.

L'importo da depositarsi presso l'Università per l'accettazione, od ammissione alla Maestranza, od altro per le scritture, sarà, rispetto a quelle Università nelle Città principali della prima, e seconda classe, a misura di quanto resta espresso negli articoli speciali già confermati, o tuttora da confermarsi; ma per ciò che riguarda le Città, o i Luoghi inferiori della terza, e quarta classe, non essendo conveniente che i nuovi Maestri vengano tassati dal capriccio degli altri Maestri già ascritti, quindi resta stabilito, che presso le Professioni più bene stanti, come sono i Saponaj, Mugnai, Birraj, Macellaj, Fabbricatori di panno, i Conciatori di pelli tanto alluda, che in corame, si corrisponderanno alla Università, a titolo di accettazione, od ammissione ai diritti di Maestranza, Fiorini 15., e rispetto ai Falegnami, Muratori, Scarpellini, Maniscalchi, Ferraj, Sellaj, Pellicciai, Fornaj, Falegnami da carozza, Bottaj, e Legnajuoli di sottile, Fiorini 12., e *Kreutz.* 30.: In tutte le altre Professioni poi il detto importo sarà di soli 10. Fiorini; Innoltre per l'allibrazione si pagherà un Fior., e 10. *Kreutz.*, e per il Messo, ossia Portiere (*Zechbothen*) *Kreutz.* 35.

XXXIII.

XXXIII.

I figlj dei Maestri, e quelli che si ammogliassero nella Professione, cioè con una vedova, o figlia di un Maestro, non corrisponderanno che la metà della tassa, ma in ordine ai Capi d'opera saranno questi obbligati a produrli, egualmente che i Forestieri.

XXXIV.

Quelli che si stabilissero nei piccioli Luoghi di campagna, e si volessero fare ascrivere presso l'Università di qualche Città vicina, saranno pure esenti dalla metà della tassa, sia per l'accettazione, che per la correspettività del trattamento, o pasto, come sopra al Num. XXX.

XXXV.

Per conservare i mezzi ai Cittadini di potersi mantenere, e promuovere l'industria nelle arti, non sarà lecito a verun Maestro di distogliere i Giovani lavoratori da un altro Maestro, con promesse di regali, od in altre illecite maniere, e tirarli a se per il proprio interesse, altrimenti incorrerà nella pena che gli verrà intimata dal Corpo, e dall'Ispettore, o Commissario; ma se poi da siffatti maneggi ne derivasse un danno maggiore, sarà in libertà del Maestro danneggiato di chiederne una congrua soddisfazione presso del rispettivo Feudatario, o Magistrato, poichè l'Università non sarebbe autorizzata a determinare una pena maggiore di 2. Fiorini.

XXXVI.

Lo stesso avrà luogo, qualora alcuno fra i Maestri sprezzerà il lavoro di un altro Maestro indebitamente, per farsi largo nella Professione, e tirare

a se gli Avventori, o che un Maestro si studierà, anche per strade dirette, di scacciare un altro Maestro da una bottega da lui presa a pigione per l'esercizio della sua Professione, affine di guadagnarsi il proprio sostentamento.

XXXVII.

Si vieta pure ad ogni Maestro di dare ricovero, o prestare assistenza ad un Guastamestiere, od altro Lavoratore illegittimo a danno della Professione. Del resto si osserverà, sul proposito dei detti Guastamestieri, quanto fu già accennato al Num. 9. degli Articoli generali lettere c. d. e.

XXXVIII.

Sopra tutto si rinnovano le Ordinazioni espresse negli Articoli generali al Num. 2., sul punto dei castighi riservati alle Università, che non potranno oltrapassare i 2. Fiorini, ed al Num. 8., ove si tratta in quali casi, i castighi sieno riservati alla Università, al Feudatario competente (*Ortsobrigkeit*), od al Magistrato rispettivo; e cosa si debba osservare rispetto ai ricorsi, ed alle relative sommarie determinazioni.

XXXIX.

Sarà dell' obbligo dei Feudatarj, e Magistrati d' invigilare, che un Artigiano non pregiudichi agli interessi di un altro Artigiano, ma che ognuno attendi al proprio esercizio, e si accontenti del suo stato.

XL.

Si osserverà egualmente che nelle piccole Città, e ne' Luoghi di Campagna gli Artigiani ivi domiciliati, e contribuenti, in occasione dei loro Mer-

cati di settimana privilegiati, non vengano pregiudicati da altri Socj della Università, i quali si trasferissero sui detti Mercati con delle manifatture, le quali anzi dovranno loro confiscarsi. Ma riguardo ai Mercati liberi, i Capi della Professione di ciascun Luogo dovranno prima che cominci il Mercato visitare *gratis* tutti que' Capi che vi si conducessero per esporli alla vendita, se sieno fatti a dovere, e di buona qualità, affinchè, durante il Mercato, il venditore non ne venga frastornato; e trovandovi qualche cosa assolutamente difettosa, e di cattiva qualità, restano anche autorizzati, con intelligenza dei Feudatarj, o Magistrati, di passare alla confisca de' Capi che avranno trovati di cattiva qualità come sopra.

XLI.

Circa la proibizione di girare quà e là colle merci (*hausiren*) si osserverà quanto resta prescritto nelle Ordinazioni generali, incaricando tutti i Feudatarj, Magistrati, od altri Superiori a dovere prestare ogni possibile assistenza sulle istanze, che a scansò di un tale disordine, venissero loro fatte dalle Università.

XLII.

Ammalandosi un Maestro, il quale non avesse alcun Giovane lavoratore, saranno tenuti, quando la malattia non sia contagiosa, tutti gli altri Maestri l'uno dopo l' altro, dal più vecchio fino al più giovane, di cedergli per otto giorni, e fino a che non giunga in Paese un qualche Giovane viandante della Professione, uno de' proprj Lavoratori capaci, affine che durante la malattia, non gli vengano tolti i mezzi di sostentarsi.

XLIII.

In occasione di morte di un Maestro, della di lui Moglie, di un suo Figlio, Giovane, o Garzone, dovrà l' Università in corpo, oppure quando questa fosse numerosa, una parte di essa, da destinarsi per turno ogni settimana, o quando il bisogno lo richieda, mediante le disposizioni dei Feudatarj, e Magistrati, accompagnare, come buoni Cristiani, il cadavere alla sepoltura, e chi mancherà da questo cristiano dovere incorrerà in un castigo proporzionato alle circostanze secondo che sarà giudicato dalla Università.

XLIV.

Delle Vedove.

Sarà libero ad una Vedova di un Maestro di proseguire, fino a tanto che resterà nello stato vedovile, o che non si rimariterà fuori della Professione, nell' esercizio del defunto Marito, servendosi a tale effetto di un abile Giovane lavoratore che potesse avere presso di se, o che in difetto le dovrà essere procurato dalla stessa Università; ma sarà obbligata a corrispondere la solita tassa (*Auflaggeld*), egualmente agli altri Maestri; del resto poi sarà tenuta la stessa Università a prestarle, anche in tutte le altre occasioni, ogni possibile assistenza.

XLV.

Se la Vedova si mariterà con un Giovane della stesta Professione, il quale non fosse Maestro, sarà quegli obbligato a farsi ascrivere alla Maestranza, più presto che sarà fattibile.

XLVI.

Circa le Adunanze delle Università, e della Contribuzione delle tasse (Auflaggeld).

Le Adunanze delle Università seguiranno quattro volte nell' anno, cioè da tre mesi in tre mesi, e si terranno sempre colla intelligenza, e col concorso dell' Ispettore, o Commissario magistrale. Niuno sia Maestro, o Giovane potrà esimersi dal comparirvi, senza un legittimo motivo, od impedimento; e però ogni Individuo ne verrà avvisato preventivamente dal Messo, ossia Portiere (*Zechbothen*) della Università dell' ora, e del Luogo, ove ognuno dovrà trasferirsi senza armi, ed in forma decente.

XLVII.

Chiunque mancherà di comparirvi, senza legittima causa, o che vi arrivasse troppo tardi, incorrerà nella pena prescritta dalla Università.

XLVIII.

In occasione di tali Adunanze ognuno si comporterà con saviezza, con prudenza, e buona amicizia, guardandosi bene dall' irritarsi, dalle offese, e da qualunque altra indecenza, sotto pena di esserne responsali alla Università medesima, prestandosi colla debita ubbidienza, e subordinazione verso l' Ispetto-re, ed i più anziani della Professione; e questi ultimi saranno pure in dovere di trattare gli altri Maestri, Giovani, ed altri subordinati con dolcezza, ed amichevolmente, precedendoli così col loro buon esempio.

XLIX.

Se qualche Maestro, o Giovane avesse di che lagnarsi contro di alcuno in cose spettanti alla Pro-

fessione, tanto l'Attore, quanto il Reo si alzeranno dal luogo ove sono seduti, e così in piedi produrranno le loro ragioni, e successive risposte colla maggiore moderazione, e senza strepito, quindi sortiti che saranno dal Luogo dell' Adunanza, l'Università giudicherà a termini di ragione.

L.

Se nel frattempo delle solite Adunanze nascessero delle quistioni di poca rilevanza fra i Membri della Università, ma che richiedessero un pronto provvedimento, in tal caso verranno prodotte, anche fuori delle solite Adunanze, innanzi ai Capi, ed al Commissario della Professione, perchè esaminato il caso, sia da questi proposto un accomodamento fra le Parti, od anche deciso a termini di ragione.

LI.

Oltre delle solite Adunanze de' tre mesi, non potrà tenersi altra Adunanza straordinaria di tutta l' Università, affine di non interrompere l'esercizio della Professione, eccettuati però i casi di estrema necessità; e se l'affare riguardasse alcuno privatamente, e che l'Adunanza seguisse a suo riguardo, questi sarà tenuto a tutte le spese occorrenti.

LII.

In occasione delle quattro Adunanze, ciascun Maestro, e Giovane dovrà corrispondere per ognuna di esse la solita tassa (*Auflaggeld*), di cui peraltro potranno essere esenti i Maestri più anziani, ossia Capi della Università (*Zechmeister*), a motivo delle loro incumbenze, in que' Luoghi ove ciò fosse di costume.

LIII.

I Maestri esistenti ne' Luoghi di campagna, ed ascritti alle Università di altro Luogo, quando riescisse loro di grave incomodo il comparire alle prescritte Adunanze, non potranno esservi costretti, fuorchè una volta all' anno, ma rispetto alla solita tassa, (*Auflaggeld*) saranno tenuti corrisponderla per intiero, egualmente agli altri.

LIV.

In congiuntura che si tengono le dette Adunanze si dovranno allibrare da un Maestro registratore, o dallo Scrittore a ciò destinato, mediante il pagamento della mercede già stabilita, tutte le quistioni riguardanti la Professione, che salvo il debito ricorso saranno state introdotte, e decise, affinchè ogni Individuo componente l' Università, cui importasse di esserne informato, ed anche i Magistrati superiori, possano in ogni caso averne una circostanziata cognizione, ed estrarne le copie rispettive.

LV.

Dei Capi della Università, circa la stessa Università, e dell' Incorporamento nella medesima.

I Capi della Università verranno eletti dall' Ispettore, e dalla Università medesima, e confermati, ove siavi il costume dal Feudatario, o Magistrato locale. Ciascun Maestro, e Giovane lavoratore, essendo chiamato da essi, dovrà tosto trasferirvisi senza replica, ed in tutto ciò che riguarda la Professione prestare loro la dovuta ubbidienza.

LVI.

La Cassa della Università verrà chiusa con due

chiavi diverse, una delle quali resterà sempre presso dell' Ispettore, ossia Commissario della Professione.

LVII.

Quel Capo che avrà l'incumbenza della Cassa, cioè di esigere, e fare i pagamenti, dovrà rassegnare i suoi conti regolarmente ogni Trimestre, ed anche ogni qualvolta avranno luogo le solite Adunanze, in presenza dell' Ispettore, o del Commissario, e di tutta l'Università; e quando i detti conti saranno stati riconosciuti giusti, ne riceverà dall' Ispettore, e dalla Università il rispettivo Assolutorio.

LVIII.

Qual uso si debba fare del danaro proveniente dalle pene, o dai contrabbandi in affari concernenti la Professione, è già stato indicato al Num. 9. degli Articoli Generali.

LIX.

Al Commissario, od Inspettore della Professione si corrisponderà, per i suoi incomodi, ed assistenza, annualmente una competente gratificazione dalla Cassa della Università.

LX.

Nell' ultima Adunanza, che si terrà fra l'anno si dovranno rileggere a tutta l' Università radunata la Patente generale, e gli Articoli tanto generali, quanto particolari, secondo i quali tutti i Maestri, e Giovani dovranno comportarsi esattamente, restando anche a carico dei Maestri specialmente l'obbligare i loro Giovani ad adempire scrupolosamente il tenore delle dette Prescrizioni. Perciò che concerne poi i Regolamenti di Polizia, e quelli che riguardano gl' Incendj, ed i mezzi da estinguerli, saran-

no tenute tutte le Università alla loro precisa osservanza.

LXI.

Varie Professioni potranno bensì incorporarsi sotto di una sola Università, ma ciò non avrà luogo, fuorchè qualora fra gli ascritti di una Professione, i quali peraltro dovranno essere in qualche numero, siavi qualcuno de' più anziani, ed intelligenti, il quale possa essere incaricato a giudicare sui Capi d'opera, ed a dar passo alle altre occorrenze della Professione: eccettuato che una tale unione fosse di Professioni fra di loro talmente collegate, che l'una potesse proferire giudizio sui Capi d'opera, e Lavori dell'altra.

Num. II.

Dei Professionisti Commerciali.

Vienna addì 10. *Luglio* 1782.

PResso i Professionisti Commerciali dovrà cessare da quì innanzi la diversità che passava fra i Maestri di Città, e quelli dei Sobborghi; quindi ad ogni Maestro sarà in piena libertà di scegliere quell' abitazione, e luogo che più gli piacerà per l'esercizio della sua Professione.

Addì 20. *Febbrajo* 1783.

I diritti di Cittadinanza, e di Maestranza non potranno conferirsi ai Professionisti Commerciali, senza l'approvazione del Governo.

Addì 3. *Dicembre* 1783.

I Professionisti Commerciali non accetteranno ve-

run Bardotto, ossia Garzone senza il consenso del rispettivo suo Feudatario, e dovendone dichiarare alcuno come libero Professionista, se ne dovrà fare il rapporto al Dominio. Cotesti Bardotti in tempo di pace non saranno soggetti alla leva militare.

Addì 22. Gennajo 1783.

I Capi d'opera da presentarsi a quelli che aspirano alla Maestranza non saranno sempre gli stessi, ma dovranno essere di varie qualità, adattati alla moda corrente, fatti con maestría, e da potersi vendere con facilità.

Num. III.

Dei Capi d'Opera.

In Austria addì 31. Maggio 1783.

I Capi d'Opera verranno destinati pei Coreggiaj, Chiavajuoli, ossia Ferrai, Tornitori, Legatori di libri, Vetraj, Mugnaj, Falegnami, Bottaj, e Pentolaj, ma rispetto ai Carrettieri, o Vetturali, ai Berettari (*Visier-Krämer*) ai Fabbricatori di Coperte, ed a quegli di Pane pepato (*Lebzelter*) questi saranno esenti dai Capi d'Opera.

Num. IV.

Del divenire Maestri.

Boemia addì 8. Febbrajo, e 19. Giugno 1781., e 22. Maggio 1783.

Niun Maestro, o Giovane lavoratore di una stessa, o di un' altra Università, potrà essere

accettato ad un Corpo di Artefici, se prima non avrà acquistati i prescritti diritti di Maestranza; poichè in caso contrario saranno rigorosamente puniti tanto gli Aspiranti alla Maestranza, quanto i Capi della Università (*).

Boemia addì 9. Ottobre 1782.

Siccome erasi introdotto che alcuni Maestri sortivano arbitrariamente da una Bottega, ed erano accettati presso di un altro Corpo senza i debiti certificati di Maestranza con pregiudizio notabile del Regio Ufficio dei sigilli, così resta vietato da quì innanzi l'accettare presso di un Corpo od Università alcun Maestro di un altra Università, senza i dovuti ricapiti di Maestranza, sotto pena di rigorosa responsabilità.

Num. V.

Del viaggiare quà e là per esercitarsi nella Professione.

Boemia addì 6. Settembre 1783.

TOsto che un Giovane avrà imparato bene il suo mestiere, e sarà dichiarato libero, verrà ob-

(*) In data de' 29 Marzo 1782. fu ingiunto, che per minorare le scritture inutili, gli attestati di legittimazione pel commercio, come pure le Istanze per ottenere i diritti di Maestranza, non debbano rassegnarsi al Governo, ma basterà produrle presso dei Magistrati, o Feudatarj, e da questi saranno instruite, e consegnate all' Ufficio del Circolo, il quale le accompagnerà quindi al Governo.

Boemia 31. Agosto 1783.

Quelli che aspirano alla Maestranza dovranno accennare nei loro ricorsi se gli anni in cui hanno dovuto viaggiare per esercitare il suo mestiere gli abbiano passati negli Stati ereditarj, dove, e per quanto tempo, oppure se sieno rimasti alle loro case, come Giovani lavoratori per lo spazio di altrettanti anni di più.

bligato dai Capi della Università a dovere viaggiare per gli Stati ereditarj, essendo ciò necessario a perfezionarsi nella loro Professione (*).

Num. VI.

Dei Conciatori di Pelli, e Coramai.

Addì 17. *Febbrajo* 1781.

SI concede la facoltà a tutti i Conciatori di pelli, e Coramai di prendere in affitto delle botteghe tanto nella Città di Vienna, quanto ne' suoi sobborghi, e di vendere pel corso di tutto l' anno le loro pelli come per lo passato, sui mercati settimanali di recente accordati, senza essere tenuti a veruna condizione.

Addì 10. *Marzo* 1781.

Siccome i Maestri Coramai, i quali in Vienna erano per l' addietro separati, e quindi furono incorporati coi Conciatori di pelli in alluda della Città, hanno rassegnate le loro lagnanze, qualmente i loro Giovani già abilitati perfettamente nel mestiere non possano prodursi negli Stati ereditarj della Germania, nè in Ungheria, ma anzi, che vengono in parte castigati, ed in parte costretti ad imparare di nuovo per alcuni mesi il mestiere ed a corrispondere nuovamente la tassa alla

---

Boemia addì 6. *Dicembre* 1783.

(*) Ogni Giovane di mestiere sarà obbligato ad abbandonare la Patria per trasferirsi in luoghi lontani pel corso degli anni stabiliti affine di perfezionarsi nella sua Professione, e niuno ne sarà esente fuorchè quelli che per motivi rilevanti ne verranno dispensati dal Governo; ma dovranno invece esercitare in Patria l' ufficio di Giovani lavoratori il doppio degli anni destinati a tale esercizio.

Maeftranza, ed ai Lavoratori per potere liberamente efercitare la loro Profeffione; così effendo ftato introdotto già da qualche anno in virtù di una Sovrana Ordinazione una perfetta uniformità di lavoro fra i Conciapelli in alluda, ed i Coramai, eccetuata una piccola differenza nella pratica, e le botteghe degli uni furono perfettamente unite a quelle degli altri; vuole S. M. che fieno affolutamente aboliti cotefti abufi cotanto perniziofi, che regnano preffo i Conciatori di pelli, e Coramai, coll' ordine precifo a chi fi fpetta d' invigilare attentamente full' efatta offervanza della prefente Ordinazione.

Num. VII.

Dei Teffitori di Tele, e di Stoffe di Lana.

(Vedi fu quefto propofito ciò che fi è detto ai numeri VII., e XIV. dell' Articolo IV., ed il Regolamento pei Fabbricatori di panno num. XI. Articolo V. di quefto Tomo).

Num. VIII.

Dei Muratori, Falegnami, e Scalpellini.

Boemia addì 31. *Agofto* 1781.

NIun Muratore, Falegname, o Scalpellino oferà di accettare nella fua Profeffione alcun Giovane foreftiere, il quale non fia munito dei dovuti ricapiti.

Num. IX.

Dei Maestri Vetraj.

Boemia addì 8. *Luglio* 1782.

ESsendo venuti in cognizione, qualmente da alcuni Maestri Vetraj sia stato introdotto l'abuso contro il chiaro tenore del Regolamento pubblicato in data de' 5. Ottobre 1767. sul proposito dei Vetraj, cioè non solo di condurre seco loro nelle Fabbriche di vetri i proprj figlj, ma di prendere delle vetraje ad affitto per i medesimi, senza che possano legittimarsi di avere appreso il mestiere nelle forme regolari, dal che ne viene in conseguenza ch'eglino conservano la Professione come ereditaria nella Famiglia, escludendovi tutti gli altri che sarebbero abilitati ad erigere delle Fabbriche di vetro. Considerando il pregiudizio che da tale abuso ne deriva, vuole S. M. da quì innanzi che sia rigorosamente proibito, e che a niuno sia lecito l'erigere, od altrimenti prendere sopra di se alcuna Fornace, o Fabbrica di vetro, il quale non possa provare con validi documenti ch'egli sia effettivamente un Vetrajo, e perciò anche i figlj dei Maestri dovranno essere formalmente accettati nella Professione, e successivamente abilitati al libero esercizio della medesima, senza veruna eccezione; qualora poi alcuno, attesa la somma sua abilità, fosse in caso di prendere sopra di se alcuna Fabbrica, senza ottenere la libertà dell'esercizio suddetto, in tal caso se ne dovrà fare il rapporto al Governo. Del resto poi non si potrà prescindere nè punto, nè poco dall'esatta esecuzione di quanto prescrive il suddetto Regolamento in ogni sua parte, e circostanza.

Segue il tenore del detto Regolamento per i Maestri Vetraj, e loro Lavoratori nel Regno di Boemia del dì 5. Ottobre 1767.

§. 1.

„ NOn potrà accettarsi alcun Garzone nelle Fabbriche de' vetri senza la saputa, ed il consenso della Camera, ossia Assemblea Commerciale di questi Stati, e molto meno ammettersi alla Professione; come pure niuno potrà annoverarsi fra la classe dei Vetrai, il quale non possa provare con valevoli attestati la sua abilità, e cognizione nell' Arte, appresa presso di un altro Maestro fabbricatore, per cui possa essere abilitato al libero esercizio di sua Professione; gli anni per imparare il mestiere saranno divisi in 3. classi, e sono per la prima classe, cioè per i vetri fini, a guisa di lastre (*Kreidenglas*) dovranno impiegarsi 5. anni; per la seconda, cioè per i vetri da tavola (*Tafelglas*), e Bottiglie, 4. anni, e per la terza classe, cioè per i vetri grandi da fare specchj da tavolino, (*Grosspiegeltafelglas*), come pure per gli specchj da misura ad uso degli Ebrei (*Indenmasspiegel*) s'impiegheranno 3. anni, bene inteso che abbia a comprendersi sempre anche il primo anno di prova, con condizione però, che se l'uno, o l'altro, a motivo della singolare sua abilità, venisse dichiarato libero prima del tempo, o che attesa la cattiva sua condotta meritasse di essere sospeso, sarà in libertà del Maestro, previo il rapporto all' Ispettore Commerciale, di dispensare, o rispettivamente prolungare qualche anno ai medesimi, poichè una tale proroga dee riguardarsi come un castigo; non essendo perciò tolta la facoltà, in caso che qualche Garzone (*Lehrjung*) venisse impedito senza fondamento dall' essere dichiarato libero, di rivolgersi con

ricorso all' Ispettore Commerciale del Circolo, perchè venga innoltrato alla I. R. Assemblea Commerciale. Rispetto alla Fabbricazione degli Specchj grandi si dovrà avere di mira, che i Garzoni sotto di questa classe non sieno dichiarati liberi prima dello spirato termine dei 3. anni, e che pel primo anno si debba loro corrispondere la metà del salario, e per gli altri due anni il salario intero sempre, che vi concorrano in essi le necessarie abilità.

§. 2.

„ Essendosi osservato che presso di alcune Fabbriche vi sono persino 5. Garzoni, dal che non possono nascere fuorchè pessime conseguenze per quei Garzoni che già vi lavorano per molti anni, così da quì innanzi non si potrà accettare che un solo Garzone per ogni 10. caldaje, in conseguente dovrà in oggi diminuirsi il maggior numero, cosicchè i più capaci che avranno compiti gli anni prescritti per apprendere il mestiere, vengano dichiarati liberi, e gli altri non peranco abilitati, verranno destinati ad altri lavori occorrenti alla Fabbrica, finchè possano sottentrare in luogo di quei primi. Dandosi però qualche caso speciale, per cui fosse necessario un maggior numero di Garzoni, se ne dovrà fare il rapporto all' I. R. Assemblea Commerciale, ed aspettarne da quella le ulteriori determinazioni. Del resto non potrà accordarsi veruna preferenza, sul punto dell' ammissione, e successiva libertà d' esercizio, ad alcun figlio dei Maestri, o Fabbricatori; ma dovranno essere considerati su questo particolare egualmente a qualunque altro.

§. 3.

„ I Fabbricatori di vetro, come Artefici, dovranno comportarsi verso i loro Maestri colle debite maniere,

niere, guardandosi bene dal commettere il minimo fallo contro la subordinazione, poichè in caso contrario, se il mancamento sarà di poca rilevanza se ne farà cenno all' Ispettore Commerciale del Circolo, per le salutari provvidenze; ma se l' affare fosse di qualche entità si dovrà farne la relazione all' Assemblea Commerciale, la quale per la prima volta intimerà al Reo un' arbitraria pena pecuniale a vantaggio dei Giovani invalidi, e dei Maestri divenuti poveri, ed in caso di reiterata contravvenzione si procederà a norma delle Prescrizioni generali.

§. 4.

„ I detti Fabbricatori del vetro, si vogliono pure obbligati a vivere fra di loro in buona armonia, e come conviene ad Artefici onorati, ed a compire ai loro doveri, lavorando di cuore senza dipartirsi dal lavoro prima del tempo, e senz' alcuna mira di proprio interesse, per cui il Maestro avesse a restarne effettivamente danneggiato; poichè, nel primo caso contrario si osserverà quanto si è detto di sopra, altrimenti poi, provato il danno, e fattone rapporto alla già detta Assemblea Commerciale, saranno tenuti ad indennizzarne il Maestro.

§. 5.

„ Anche i Maestri saranno in dovere di trattare i loro Giovani Fabbricatori in modo conveniente, e rispetto al pagamento da corrisponderli loro ciò dovrà aver luogo da 14. in 14. giorni, per lo meno con 4. Fiorini di moneta del Paese, semprechè di tale somma siasi convenuto, oppure ne corrisponderanno ai medesimi una porzione a conto, provvedendoli di altre cose necessarie e di generi in natura pel loro sostentamento al prezzo corrente de' Mercati, secondo il giusto peso, o rispettivamente alla

retta misura del luogo; tali prestazioni verranno regolarmente segnate in un libricciuolo, regolandosi così anche con tutto il resto della gente, che lavora nella Fabbrica; affinchè, disposti in tal guisa i conti da riportarsi ogni Trimestre nel Registro, e da sottoscriversi dalle Parti, sappia ognuno il rispettivo suo *dare*, ed *avere*; e perchè non sia d'uopo la formazione di altri conti inutili e per evitare ogni contrasto, dovranno i Maestri, nell'accettare qualche Giovane Fabbricatore al servizio della Fabbrica, stipulare seco loro un contratto formale da stendersi su d'una Cedola, accennando in esso non solo il salario patuito, ma anche tutto ciò che possa avervi relazione, ed in ispecie fino a che tempo abbia il lavoratore a restare presso la Fabbrica, ed a durare il contratto obbligatorio d'amendue le Parti. Succedendo che durante l'obbligo del contratto alcuna delle Parti si trovasse danneggiata, sarà libero alla medesima di avanzare il suo Ricorso all' Assemblea Commerciale, a spese della Parte soccombente, onde aspettarne da quella la decisione, e così passare secondo le circostanze de' casi alle pratiche ulteriori. Sarà pure in libertà dei detti Lavoratori di provvedersi di vitto, e vestito, ove loro più piacerà, e crederanno del maggior loro interesse; e per conseguente non si potranno costringere a doversi provvedere di vitto, nè vestito presso de' rispettivi Maestri.

§. 6.

„ I contratti dovranno sempre rinnovarsi da sei in sei mesi, cioè da S. Giorgio a S. Gallo, nei quali tempi soltanto sarà lecito ai Lavoratori, previo il solito avviso, di congedarsi dai Maestri, e così questi di licenziare i Lavoratori. In tali circostanze però si avrà l'avvertenza, che ad un tale Lavoratore, il quale sorte da una Fabbrica per entrare in un' al-

tra dello Stato, non venga consegnata aperta ed in proprie mani la così detta Cedola d' informazione (*Kundschaftzettel*), a tenore della Patente 17. Agosto 1752., ma verrà trasmessa, sotto sigillo del Maestro da cui parte, a quell' altro presso del quale intenderà di trasferirsi per lavorare. Inoltre ogni Lavoratore, od altro chiunque che passa da una all' altra Fabbrica dovrà essere munito senz' alcuna spesa di uno speciale Passaporto dal Magistrato del Luogo, ove avrà prestata l' opera sua, e tanto il Passaporto, quanto gli Attestati verranno scritti, in virtù delle Sovrane Ordinazioni 17. Agosto 1752., sopra un foglio di carta col bollo di 3. *Kreutzer*.

§. 7.

„ Se alcuno avesse incontrato dei debiti, presso del Maestro della Fabbrica per speciale bisogno, (fuori del quale però niun Maestro potrà anticipare alcuna cosa a suoi subordinati) il Maestro resterà sempre autorizzato a diffalcare al Debitore, ogni 14. giorni, quella porzione di salario fra loro convenuta, fino alla totale estinzione del debito contratto. Ciò potrà aver luogo anche qualora un giovane lavoratore, che entra al servizio di un Maestro avesse lasciati dei debiti presso dell'altro, e che questi si fosse perciò inteso col nuovo Maestro.

§. 8.

„ Non si ammetterà alcuno ad apprendere questa Professione, il quale non sia nato suddito, preferendo sempre quelli i quali derivano da persone impiegate già nella medesima Professione; come pure niuno sarà autorizzato ad erigere una Fabbrica di vetro, in qualità di Maestro, nè di stabilire verun contratto, il quale non abbia appreso ed esercitato il mestiere nelle forme regolari. Ciò stante dovrà egli

ognora rivolgersi preventivamente, mediante la produzione de' necessarj documenti, all' I. R. Assemblea Commerciale, per impetrarne l'approvazione; poichè dalla poca esperienza di un Appaltatore non ne può derivare che del pregiudizio a questa nobile arte, che le manifatture riescano d'inferiore qualità a danno del Commercio, che i preziosi Boschi vengano a sminuirsi con danno delle rispettive Signorie, e finalmente nulla altro ne può venire in conseguenza, fuorchè danni non indifferenti allo Stato.

§. 9.

„ Ciascun Maestro Vetrajo dovrà a tenore delle circostanze, della stagione, della comodità, e del costume del luogo, avere sempre una tale provisione di legna stagionata quanta possi bastare pel corso di un anno intero, senz' aver bisogno di servirsi delle Fornaci per farla seccare, con pregiudizio de' Dominj, ed anche del Paese medesimo; o per lo meno si userà ogni possibile riguardo, affine di minorarne il consumo, e potere col di lei risparmio provvedere ai bisogni della Fabbrica per un maggior tratto di tempo.

§. 10.

„ Uno degli oggetti principali per un Maestro Vetrajo quello sarà di usare la massima attenzione, che nel far fare i taglj della legna, nulla abbia a seguire contro il Regolamento emanato nel 1756., sul punto de' Boschi, nè contro le ulteriori Costituzioni su tale materia, che non si perdano di vista i rami di superflua cresciuta e que' pezzi di piante atterrate dai venti, che il taglio si faccia ben vicino al tronco, e principalmente per qualche tratto successivo del Bosco. Finalmente avrà cura che ne' Terreni incolti, così detti deserti vi sieno piantati de-

gli arboſcelli, tanto più, che in caſo contrario ne ſarà il medeſimo, od i medeſimi rigoroſamente riſponſali al Feudatario, ed al Pubblico; epperò reſtano incaricati tanto gli Ufficj del Circolo, che i Magiſtrati locali ad invigilare attentamente ſulla piena oſſervanza di tale ordinazione, e lo ſteſſo faranno anche gli Ufficiali Commerciali in occaſione delle viſite, od altre gite, coll' obbligo di farne relazione a chi ſi dee.

§. 11.

„ Succedendo per lo contrario, che le bande di cacciatori, o chiunque altro ſiaſi, vi cagionaſſero ſenza fondato motivo qualche ſconcerto, o forſe del danno, e tentaſſero di pregiudicarvi ſenza ſufficienti prove e contro i contratti ſtabiliti, non ſi avrà che da rivolgerſi all' Aſſemblea Commerciale per ottenerne la più valida aſſiſtenza.

§. 12.

„ Dovrà innoltre ogni Maeſtro Vetrajo eſſere provveduto per tre meſi almeno di qualunque altro materiale neceſſario alla ſua Fabbrica, eccettuata la Potaſſa di cui baſterà averne provviſione per 4. ſettimane, affinchè non abbia a ſoſpenderſi il lavoro, il che ridonderebbe in proprio danno, e della gente che ſerve nella Fabbrica.

§. 13.

„ A tutti i Maeſtri Vetraj, Lavoratori, ed a tutto il reſto della gente impiegata nelle Fabbriche de' Vetri, verrà preſtata la più valida aſſiſtenza, tanto in occaſione di crediti, riſpetto a que' primi, con perſone sì eſtere, che ſuddite, quanto, riſpetto a tutti, in qualunque caſo di queſtione o contrarietà relative alla Profeſſione, non ſolo per parte dell'

Ufficio del Circolo, ma anche dell' istessa Assemblea Commerciale e del Tribunale de' Cambj, e Mercantile di Praga, cui dovranno ricorrere in ogni loro occasione.

§. 14.

„ Essendo senza di ciò proibiti tutti i Banchetti, e le inutili spese presso tutte le Professioni, in occasione che si conferisce il libero esercizio ad un Garzone; quindi una tale proibizione riguarda anche i Maestri Vetraj, ed appena resta loro concessa in tali circostanze una Botte di Birra, ed uno zecchino di spesa per un arrosto, e nulla più.

§. 15.

„ Dovendo importare assaissimo, che i Lavoratori Vetraj non iscoprano a chicchessia, e molto meno ai Forestieri i segreti dell' arte; quindi resta ciò loro vietato sotto rigorosissimo castigo.

§. 16.

„ La taglia, in virtù dell' Aulico Decreto 5. Giugno 1767., relativamente a coloro, che danno adito alla emigrazione, o che arruolano, e fanno leva dei Lavoratori di Vetro, sieno questi Sudditi, o Forestieri, verrà portata fino a 100. Fiorini. Circa i Fabbricatori di Vetro de' Paesi Ereditarj resterà in vigore la taglia già pubblicata. Anche que' Genitori, i quali cooperassero all' allontanamento de' loro figliuoli, o ne fossero scienti provatamente, soggiaceranno ad una pena commisurata colle circostanze.

Boemia addì 8. *Luglio* 1782.

Affine d' impedire l' emigrazione dei Fabbricatori di Vetro dovranno i Maestri Vetraj rassegnare colla fine di ciascun anno una esatta specificazione

di tutti gl' Individui che lavorano nelle loro Fabbriche, indicandovi tutti i cambiamenti seguiti, cioè di morte, di trasferimento ad altre Fabbriche, od altrove nominatamente.

Num. X.

Dei Maestri Stringaj, e Maestri Tintori di pelli (Nessler-und Fellfärbermeister).

Articoli

Riguardanti i medesimi nelle Città della Moravia in virtù di Decreto Aulico del dì 9. Dicembre 1780., *e pubblicato in* Brünn *addì 9. Febbrajo* 1781.

Primo. Siccome il Timore, e l'Onore di Dio devono essere il primo oggetto d'occupazione di una Confraternita ben regolata, così tutti i Maestri Stringaj, ed i Maestri Tintori di pelli, dovranno in avvenire, all' invito che loro verrà fatto dal Maestro de' Novizj (*Jungmeister*) comparire alle ore 10. della mattina, tanto d' inverno che d'estate, alla Parrocchia in abito decente per ivi assistere con divozione alle Sacre Funzioni e Messe dei Quattro Tempi da celebrarsi a spese della loro Università, ed in tutto separatamente dai Guantaj. Quel Maestro, il quale, senza un rilevante motivo da indicarsi preventivamente al Superiore, o Capo, vi si trasferisse dopo il Santo Evangelo, o che non vi intervenisse, pagherà nel primo caso 15. *Kreutzer* di pena, e 30. nel secondo, alla Cassa della Università. Qualora poi alcun Maestro, contro ogni speranza, si comportasse in modo inconveniente, tanto nelle già dette Funzioni, quanto nelle solite due Processioni annuali del *Corpus Domini* (da farsi però senza stendardo, o bandiera, e separatamente dai

Cittadini Guantaj): dimoſtrando così poca divozione, e raccoglimento, un tale Maeſtro ſcoſtumato ſoggiacerà ad una pena pecuniaria proporzionata al mancamento, la quale per altro non potrà preſſo la Profeſſione, eſſere maggiore di 2. Fiorini, poichè meritandolo il caſo, ſe ne dovrà far il debito rapporto al Superiore Magiſtrale.

Secondo. Inoltre dovranno comparire, previo l'avviſo da darſi ai medeſimi, ed al loro Commiſſario dal Maeſtro dei Novizj (*Jungmeiſter*), tutte le Domeniche de' Quattro Tempi, alle ore 4. del dopo pranzo nell' abitazione del loro Capo *pro tempore*. In tale occaſione ogni Maeſtro di Città deporrà nella Caſſa dell' Univerſità la così detta contribuzione de' 3. meſi (*Quartalauflage*) di *Kreutzer* 12., e di *Kr.* 7. per le Vedove, le quali li manderanno per mezzo del Maeſtro de' Novizj, o di un loro Giovane lavoratore. Que' Maeſtri di Campagna aſcritti all' Univerſità pagheranno in ragione di 6. *Kreutzer* ogni Trimeſtre, e 3. ne pagheranno le Vedove; coſicchè il totale pagamento annuale, cioè di 24. *Kreutzer* per que' primi, e 12. per queſte ultime baſterà che ſegua in una ſol volta, e ſegnatamente in uno de' 4. Trimeſtri, ſia perſonalmente, che in altra ſicura maniera.

La Caſſa ſarà chiuſa a tre chiavi diverſe l'una dell' altra da cuſtodirſi l'una preſſo del Commiſſario, l' altra preſſo del Capo della Univerſità, e la terza, in mancanza di un Sottocapo, preſſo il Priore, oſſia Capo ſcaduto. A niun Maeſtro ſarà lecito di eſimerſi dal comparire a tale Adunanza, ſenza legittimo impedimento da notificarſi preventivamente al Capo della Univerſità, altrimenti per la prima volta ſoggiacerà alla pena di 15. *Kreutzer*, oltre la ſolita contribuzione ſuddetta dei *Kreutzer* 12., ma in caſo di replicata contravenzione, verrà punito dal Commiſſario con maggior rigore.

Terzo. In occasione di siffatte Adunanze i Maestri si comporteranno con morigeratezza, e quiete, schivando i gridi, ed i clamori; si guarderanno dal contrastare, dal dileggiare, od ingiuriare, ed useranno in ispecie il maggior rispetto verso del Commissario. Se un Maestro avrà di che lagnarsi contro di un altro, come per esempio a motivo d'ingiurie ricevute, di danni sofferti, od altro, dovrà alzarsi in piedi, ed esporre la cosa senza strepito, o termini impropri, ma in una maniera conveniente, e con moderazione. Sentita dal Reo l'esposizione, egli pure si alzerà da sedere, per produrre in egual maniera decente le sue giustificazioni. Quindi preso a maturo esame l'affare in quistione, si procurerà di comporre le Parti all'amichevole, altrimenti il Maestro che sarà riconosciuto colpevole soggiacerà al castigo di 30. *Kreutzer*, ed anche maggiore, a misura delle circostanze (bene inteso che il castigo presso della Professione non possa mai oltrappassare i 2. Fiorini, come si è già detto di sopra). Ma se il delitto fosse poi di tale entità, che sembrasse meritare una pena più sensibile, se ne dovrà fare tosto il rapporto al Superiore magistrale.

Quarto. Tutti gli anni nella Domenica de' quattro tempi che cade appunto nell'Ottava del *Corpus Domini* si terrà una revista generale della Professione, in cui il Capo *pro tempore*, che dovrà restarvi per due anni, leggerà a chiara voce, ed in pubblico i conti dell'entrata, ed uscita di un anno, e dopo, che il Commissario gli abbia riconosciuti giusti, e che vengano sottoscritti dagli altri Maestri, si riporranno nella Cassa della Università pel successivo assolutorio a chi si spetta.

In tale congiuntura, se il Capo temporaneo avrà compiti i due anni nel suo impiego, si dovrà o confermarlo a voti, per altri due anni, oppure si

pafferà ad eleggerne un altro in fua vece, da fcegliersi fra i Maeftri.

Quinto. Refta vietato rigorofamente qualunque Adunanza dei Maeftri in affari fpettanti la Profeffione, fenza faputa, od in affenza del Commiffario loro affegnato, come pure di paffare a veruna rifoluzione, di efigere pene pecuniarie, o di tenere corrifpondenza di lettere coi Maeftri Stringaj, e Tintori di pelli di altri Paefi, in materie relative alla Profeffione.

Sefto. Qualunque Garzone; (*Jung*) che fi voleffe accettare, fia egli figlio di un Maeftro, o nò, dovrà efaminarfi, e provarfi 6. fettimane prima. Dando il medefimo fegni della neceffaria abilità, in occafione di Adunanza della Univerfità, verrà regolarmente ammeffo, ed allibrato pubblicamente, mediante la prefentazione della Fede di battefimo, e preftazione di due Cittadini in figurtà. L'ammiffione farà pel corfo di 4. anni, e di 5. qualora il Maeftro che fi affume d'infegnargli il meftiere, s'incaricaffe di provvederlo di veftito. La taffa da corrifponderfi per l'accettazione (*Aufdinggeld*) farà di un Fiorino, e 30. *Kreutzer*.

Settimo. Compiti che avrà il Garzone gli anni prefcritti per imparare il meftiere, ed effendofi fempre comportato bene, unendofi di nuovo l'Univerfità, prefenterà alla medefima il folito certificato del Padre Maeftro della Dottrina Criftiana e dell'Ifpettore delle fcuole, e mediante il pagamento della taffa di Fior. 1., e *Kr*. 30. (*Freifprechgeld*), verrà quindi pubblicamente dichiarato libero in prefenza dei Giovani della Profeffione, e confiderato come Giovane abilitato regolarmente al libero efercizio del meftiere, fenza veruna diverfità, od eccezione.

Ottavo. Afpirando un Giovane a divenir Maeftro, fia egli figlio di un Maeftro, o non lo

sia, abbia, o non abbia intenzione di ammogliarsi con una Vedova, o figlia di un Maestro, dovrà annunciarsi alla Università, presentando alla medesima i necessarj ricapiti, con cui provare possa le qualità che si ricchieggono per ottenere la Maestranza, cioè qualmente egli sia nato suddito, e di onesti Genitori, ed essendo estero produrrà la superiore concessione, come pure di avere il medesimo imparata la Professione nelle forme regolari, di avere lavorato presso un Maestro Stringajo, e Tintore di pelli, e di essersi sempre comportato con fedeltà, ed onoratezza.

Nono. Non avendo la Maestranza cosa alcuna da opporvi, l'Aspirante si rivolgerà con ossequioso ricorso al Magistrato della Città per essere ammesso, *præstitis præstandis* ai diritti di Cittadino, e di Maestranza. Dopo di ciò eseguita che avrà l'opera che in prova di sua abilità, gli verrà indicata, secondo l'ordine introdotto dal detto Magistrato, da doversi eseguire in una bottega assegnatagli, sotto l'ispezione di due Maestri esaminatori, e prodotta al medesimo Magistrato l'attestazione imparziale per parte della Maestranza, starà attendendone le ulteriori determinazioni.

Decimo. Se la prova sarà riconosciuta valevole, avrà anche la qualità di Capo d'opera. Tosto che l'Aspirante avrà ottenuta dal Magistrato la Cittadinanza, e Maestranza, verrà tosto ascritto presso la Professione come Maestro, mediante il pagamento della tassa di 20. Fiorini per i Maestri di Città, e di 10. Fiorini per quelli di Campagna, e dopo 8. giorni verrà presentato al Magistrato per la deposizione del giuramento in qualità di Cittadino. Del resto poi non si potrà indurre il nuovo Maestro, sotto pena rigorosa, per parte della Professione, a verun trattamento, banchetto, o ad altre spese,

quand' anche il candidato ne fosse volontariamente contento.

Decimoprimo. Quando un Giovane non volesse più restare presso del suo Maestro a lavorare, e così vice versa se il Maestro volesse dimettere il Giovane dal suo lavoro, dovrà il Maestro renderne inteso il Giovane 8. giorni prima, ed il Giovane all'opposto ne avviserà 14. giorni prima il suo Maestro, e tali reciproche dinunzie succederanno sempre in un giorno di Domenica. Se il Giovane si assentasse dal lavoro prima del tempo, od il Maestro ne lo dimettesse, senza un legittimo motivo da riconoscersi dal Capo e dal Commissario, ciò dovrà indicarsi al Superiore magistrale (*Obrigkeit*). Rispetto ai Certificati da rilasciarsi ai Giovani viandanti, dovranno i medesimi essere previamente sottoscritti, a norma delle recenti Sovrane Ordinazioni 5. Maggio anno prossimo scorso, dal Capo della Professione, quindi si presenteranno al Magistrato, o Consiglio della Città, perchè sieno corroborati colla firma magistrale, e vi s' imprima il sigillo della Città, aggiungendovi la data del giorno, mese, ed anno; poi si consegneranno al Giovane viandante senz' altra spesa, che quella del bollo.

Decimosecondo. Siccome la Professione degli Stringaj, e Tintori di pelli è considerata come avente relazione colle Università dell' Impero, così si presterà ogni possibile assistenza ai Giovani viandanti di estera nazione, ed i Maestri non faranno veruna difficoltà d'accettarli a lavorare. Ognuno dei detti Giovani sarà però in dovere di consegnare a quel Maestro, da cui viene accettato per lavorare, tutti gli attestati, e ricapiti sì nuovi, che vecchj che avrà ottenuti, e che avrà presso di se, affinchè dal nuovo Maestro sieno rimessi alla custodia del Capo della Università, e questo, dovendo rilasciare

qualche nuovo atteſtato, conſegnerà quei primi al Magiſtrato, od al Conſiglio della Città.

Decimoterzo. Giuſta il coſtume preſſo di molte altre Profeſſioni, verrà affiſſa una Tavola nell' Albergo col nome di tutti que' Maeſtri che hanno biſogno di un Giovane lavoratore, e ſecondo l'ordine che vi ſaranno deſcritti, ne verranno provveduti l'uno dopo l'altro. Reſta quindi ſeriamente vietato ai Maeſtri di diſtorre i Giovani con illeciti mezzi dal lavoro preſſo di altri Maeſtri.

Decimoquarto. Se dopo morto un Maeſtro la Vedova rimaſta voleſſe proſeguire nell' eſercizio della Profeſſione, in tal caſo la ſteſſa Univerſità dovrà aſſegnarle un Giovane bene accoſtumato, e pratico nella Profeſſione; e qualora la detta Vedova aveſſe preſſo di ſe un Garzone, che impara il meſtiere, ſi dovrà laſciarglielo fino all' ultimo Trimeſtre degli anni preſcritti, e per queſti ultimi tre meſi ſi dovrà conſegnarlo ad un altro Maeſtro Stringajo, e Tintore di pelli perchè poſſa imparare perfettamente il meſtiere, ed ottenere la facoltà del libero eſercizio.

Decimoquinto. Morendo alcun Maeſtro Stringajo e Tintore di pelli, oſſia Maeſtra, due Maeſtri all' invito, oſſia all' avviſo del Maeſtro cui ſi aſpetta (*Jungmeiſter*), dovranno accompagnare il cadavere alla ſepoltura ſotto la pena di 12. *Kreutzer*, e ſe alcuno foſſe legittimamente impedito, dovrà renderne inteſo il Capo, perchè ne venga deſtinato un altro in vece ſua. Per ciaſcun Maeſtro, o Maeſtra defunta ſi dovrà celebrare una Santa Meſſa in ſuffragio dell' anima ſua.

Decimoſeſto. Si vuole eſpreſſamente vietato di ſervirſi di alcun danaro della Caſſa della Univerſità per mangiare, o bere, poichè tutto il danaro che ſi anderà incaſſando, provenga eſſo dalle contribuzioni delle taſſe riſpettive, o dalle pene pecuniarie

(*Auflag.-Aufding-Freisprech-Einverleibungs-und Straf-gelder*), non potrà altrimenti impiegarsi, fuorchè per le spese indispensabili della Università, come sono le solite Funzioni ecclesiastiche, per ajuto dei Maestri, o Vedove cadute in qualche infortunio, o in povertà, e per altre simili opere pie.

Decimosettimo. Finalmente dovranno cotesti Articoli essere riletti per lo meno una volta all'anno alla Università adunata, perchè ognuno sappia come contenersi. Avvertendo, che tutti quei casi non compresi ne' sopraccennati Articoli, verranno decisi a norma delle già emanate ulteriori Sovrane Ordinazioni; ed in caso di qualche specialità si dovrà ricorrere all' Ufficio del Circolo, per rassegnarne il rapporto al Governo, onde attenderne le risoluzioni.

Articoli

Per gli Giovani Stringaj, e Tintori di pelli.

Brünn *addì 9. Febbrujo* 1781.

Primo. ANche i Giovani lavoratori dovranno comparire, come si è detto dei Maestri, alle sacre Funzioni, e Messe dei 4. Tempi in abito decente, e senza mantello, tosto che per parte del Giovane più vecchio (*Altgesellen*) vi verranno invitati. Il castigo per quelli, che non v'interverranno, sarà nel primo caso sopra indicato di *6. Kr.*, e di 12. nel secondo. A chi mostrerà poca divozione in tale congiuntura, od in occasione delle Processioni del *Corpus Domini*, non potrà imporsi una pena maggiore di un Fiorino.

Ogni qualvolta morisse un Maestro, una Maestra, od un Giovane, saranno obbligati due Giovani

di accompagnare il Cadavere alla sepoltura sotto pena di 12. *Kreutzer*,

Secondo. Un Giovane per ogni Bottega almeno, all' avviso che tanto ad esso loro, quanto al Commissario, verrà recato dal Maestro giovane (*Jungmeister*) dovranno comparire in una Domenica di ogni Trimestre alle ore 4. del dopo pranzo nella Abitazione del Capo *pro tempore*, vestiti con decenza, senza bastone, nè spada, od altre armi. In tale occasione deporranno nella Bussola della Università le solite contribuzioni del Trimestre di 12. *Kreutzer* tanto per se stessi, quanti per tutti gli altri loro Compagni assenti. La detta Bussola sarà chiusa con 3. chiavi, la prima starà presso del Capo Maestro, la seconda del Commissario, e la terza del Giovane più anziano, come Capo degli altri, il quale dovrà ogni tre mesi essere confermato per un altro Trimestre, in difetto se ne eleggerà un altro.

Terzo. Questo §, corrisponde al §. terzo dei Maestri. Quì però il castigo resta fissato, a misura del fallo, dalli *Kreutz*. 20. fino alli 45., ed anche fino ad un Fiorino da riporsi nella Bussola della Università.

Quarto. Resta ai Giovani rigorosamente vietato l'adunarsi insieme, senza saputa, od in assenza del Commissario, nell' Albergo, od in altro luogo, per affari della Professione; come pure non sarà lecito ai medesimi di presentare alcun ricorso al Magistrato, senza l'intelligenza, e la sottoscrizione dello stesso Commissario, e molto meno poi di tenere commercio di lettere con gli esteri Stringaj, e Tintori di pelli, in cose attinenti alla Professione.

Quinto. Durante l'Inverno i Giovani dovranno trasferirsi al lavoro, senz' altro avviso dei Maestri, alle ore 6. della mattina, e nell' Estate alle ore 5., e vi rimarranno fino alle 7. nell' Estate, e nell' Inverno fino alle 8. della sera.

Sesto. Se alcun Giovane oserà celebrare il così detto Lunedì (*Blauen montag*), o che in qualunque altro giorno di lavoro se ne girasse ozioso, oppure essendo in Bottega non lavorasse, o che finalmente accompagnasse qualche Giovane viandante, od altro sarà castigato per la prima volta a dovere pagare *Kreutzer* 30., e per la seconda volta *Kreutzer* 45., da riporsi nella Bussola de' Giovani; ma ricadendovi la terza volta se ne farà il rapporto al Superiore Magistrale, perchè soggiaccia ad un più rigoroso castigo; que' Maestri poi che fossero indulgenti su tali mancanze, venendosi a scoprire, soggiaceranno alla pena di 2. Fiorini da pagarsi alla Cassa dell' Università.

Settimo. Resta pure assolutamente proibito ai Giovani della Professione il visitarsi scambievolmente, e quando alcuno ardisse di trasferirsi in un giorno di lavoro in un' altra Bottega, ed ivi recare disturbo agli altri Giovani che lavorano, o che li togliessero dal lavoro, invitandoli seco a divertirsi, bevendo, o passeggiando, i sollevatori saranno puniti con *Kreutzer* 45., e quelli che si lasciassero indurre ad abbandonare il lavoro, con *Kreutzer* 20. per cadauno. Quello poi che si rendesse per due volte colpevole di tali tracotanze sarà indicato al Superiore Magistrale, affinchè venga punito più rigorosamente.

Ottavo. I Giovani scapoli dovranno nei giorni di Domenica, ed altre Feste di precetto trovarsi tutti nella Casa del loro Maestro, d'Inverno alle ore 9., e d'Estate alle ore 10. della sera infallantemente. Chi tarderà lo spazio di un' ora a restituirsi a casa, senza legittima causa, o che pernotasse altrove, soggiacerà nel primo caso alla pena di 10., e nel secondo di 20. *Kreutzer*, da riporsi nella Bussola dei Giovani.

Nono. Se un Maestro non volesse più tenere ulte-

ulteriormente un Giovane che lavora presso di lui, e così viceversa se un Giovane non volesse più restare presso del suo Maestro, in occasione che si fanno i conti in giorno di Domenica dovrà il Giovane avvisarne il Maestro 14. giorni prima, ed 8 giorni prima rispetto al Maestro verso del Giovane. Qualora poi quest' ultimo si facesse lecito di abbandonare il Maestro prima del tempo, verrà a norma delle circostanze seriamente castigato.

Decimo. Licenziandosi il Giovane dal lavoro dentro il prescritto termine, verrà munito di un certificato sottoscritto non solo dal Capo dell' Università, ma anche da un Assessore della Città (*Stadtrathe*), giusta le prescrizioni 15. Maggio anno prossimo passato, e corroborato col sigillo della stessa Città, senz' altra spesa, fuorchè quella del bollo; nè sarà per questo soggetto a dover viaggiare: eccettuato che egli fosse stato sedotto da un altro Maestro, con illeciti mezzi, ad abbandonare il lavoro presso del suo primo Maestro, oppure ch' egli a bello studio avesse eseguiti malamente i suoi lavori, affine di ottenere il congedo dall' uno, e trasferirsi da un altro Maestro. In questi due casi, riconosciuto il detto Giovane dal Commissario, come colpevole, verrà obbligato a dovere viaggiare per lo spazio di tre mesi, ma non mai fuori degli Stati Ereditarj; e quando co' suoi lavori malamente eseguiti, avesse apportato del danno al suo Maestro, sarà anche tenuto ad indennizzarnelo.

Undecimo. Giugnendo in Paese un estero Giovane Stringajo, e Tintore di pelli, non potrà altrove alloggiare, fuorchè nel solito Albergo, mostrando i suoi ricapiti al Capo della Professione; esso riceverà, invece della così detta bibita (*Gesellengeschenk*), che in virtù di Sovrana Ordinazione resta rigorosamente proibita, *Kr.* 3. a titolo di notata (*Schlafgeld*).

Ne' paesi di Campagna il Giovane viaggiatore, overrà alloggiato *gratis* dal Maestro del luogo, o riceverà invece dal medesimo un *Kreutzer* per la notata come sopra. Se il Giovane viandante nel corso di tre giorni non troverà da lavorare, sarà tenuto a proseguire il suo viaggio per altrove.

Duodecimo. La così detta Esenzione (*Freihalten*) dei Giovani forestieri, in virtù della quale l'uno, o più Giovani del Paese reciprocamente erano soliti trasferirsi all' Albergo del Forestiere a pagargli da mangiare, e da bere, per cui si passava tutto il giorno in fregolatezze, consumando così malamente i proprj guadagni, si vuole assolutamente proibita, egualmente a tutti gli altri abusi parte illeciti, e parte anche dannosi.

Decimoterzo. Tosto che un Maestro accetterà a lavorare presso di se un Giovane viandante forestiere, munito però di ricapiti degni di fede (senza de' quali nè potrà ottenere da lavorare, nè alcun danaro a titolo di notata (*Schlafgeld*) come sopra), dovrà esso Giovane trasferirsi lo stesso giorno alla Casa del Maestro, se sarà d'Inverno alle ore 8., e se d' Estate alle 9. della sera, e rassegnerà al medesimo tutti i suoi ricapiti tanto nuovi, che vecchj, quali il Maestro consegnerà quindi al Capo della Professione per la loro custodia, affinchè vengano da quest' ultimo a suo tempo rassegnati al Magistrato. In tale occasione resta pure rigorosamente proibito ai Giovani del Luogo l'accompagnare il Giovane forestiere quà, e là, come pure a quest' ultimo di pretendere dal Maestro, all' entrare che fa al servizio del medesimo, qualche anticipazione, oppure da bere.

Decimoquarto. Ammesso che sarà un Giovane viandante al lavoro presso di un Maestro, alla prima Adunanza che seguirà dei Giovani lavoratori, verrà descritto nel libro dei Giovani, per cui si pagheranno

da lui *Kreutzer 6.*, ed altri 12. ne pagherà ogni tre mesi alla Cassa de' medesimi Giovani, ed una egual somma si corrisponderà anche da ogni Garzone che verrà dichiarato libero lavoratore.

Decimoquinto. Si proibisce rigorosamente di prendere qualche danaro dalla Bussola de' Giovani per impiegarlo in cibi, o bevande; poichè tutto il danaro che entrerà nella loro Cassa, o Bussola, non potrà impiegarsi in altro, fuorchè per le spese assolutamente necessarie alla Società degli Stringaj, e Tintori di pelli, cioè alla cura ed assistenza dei Giovani malati, o bisognosi, per dare sepoltura ai miserabili, e per altre simili opere di Cristiana Carità ec., e di tutto il detto danaro se ne dovrà dare un esatto conto annualmente dalla stessa Società al rispettivo Commissario.

Decimosesto. I presenti Articoli dovranno rileggersi tanto in quest' anno, che nell' altro successivo, in occasione che i Giovani si raduneranno insieme, affinchè ognuno ne sappia il tenore, e possa scrupolosamente eseguirli. Successivamente poi al suddetto tempo da loro lezione seguirà infallantemente ogni sei mesi.

Num. XI.

Dei Fabbricatori di Panno.

Boemia, *addì* 5. *Aprile* 1782.

GLi Ufficj del Circolo, i Commissarj delle manifatture, ed i Magistrati locali invigileranno attentamente che il seguente Regolamento, che riguarda i Fabbricatori di panno, venga scrupolosamente eseguito.

Regolamento per i Fabbricatori di panno emanato in Boemia li 24. Agosto 1758.

„ La fabbricazione dei panni forma uno dei più importanti oggetti al mantenimento dello Stato, siccome la lana delle pecore, e le di lei manifatture furono mai sempre della maggiore importanza, e lo stabilimento più sodo del commercio; ma essendo pur troppo avvenuto, che que' vantaggi, che si avrebbero potuti ricavare da una sì favorevole produzione dello Stato al comun Bene, si sono trascurati, o lasciati sfuggire dalle mani, parte attese le varie circostanze ed infelicità de' tempi trascorsi, e parte anche per avervi studiatamente contribuito il privato interesse di alcuni; così affine di promuovere di bel nuovo la fabbricazione de' panni migliori, a vantaggio del Commercio, si prescrivono le seguenti Leggi ed Ordinanze e per norma, e contegno, perchè sieno inalterabilmente eseguite.

§. 1.

„ Tosto che il Fabbricatore di panno intraprenderà il lavoro della lana comperata, dovrà prima di tutto avere di mira speciale i varj di lei sortimenti, e perciò si occuperà colla maggiore diligenza nella scelta di essa separando la Fioretta dalla meno fina, questa dalla comune, e la comune finalmente dalla affatto ordinaria; poichè egli è certo, che non usandosi una tale diligenza, e volendosi lasciare la lana così mischiata (la quale suole essere dissimile non solo fra una mandra, e l'altra, ma bene spesso fra le pecore medesime) e lavorarla tale che si trova, non si potrà avere giammai un panno eguale nè i varj di lui sortimenti; e però si rende necessario di passarla attentamente sott' occhio, e separarne le qualità affine di segnarla a misura della maggiore, o minore sua bontà.

„ Siccome poi attesa la varietà della lana la

ſcelta verrebbe a ſortire di più claſſi, od in meno riſpettivamente, così reſterà ciò riſervato al ſano giudizio del Maeſtro, ritenuto però ſoltanto per una Legge invariabile, che per la fabbricazione di una pezza di panno ſi debba ſervire di un ſolo ſortimento di lana, ſia per la teſſitura, che per l' orditura, e di un filato eguale, ad oggetto di ſchivare l' ineguaglianza; poichè, qualora nella Folla ſi ſcorgeſſe che il Panno non foſſe perfettamente eguale, che vi foſſe della diverſità nei ſortimenti, o finalmente che vi foſſero frammiſchiati dei fili neri, o traſparenti, tale ſpecie di panno non verrà munita del bollo, oppure ſarà deſtinata ſotto di quella claſſe, cui apparterrà a miſura della inferiore ſua qualità.

§. 2.

„ Egli non baſta che la lana venga nel ſuccennato modo ſeparata, ma ſi richiede eziandio che ſia utilmente preparata alla fabbricazione dei Panni. E però quelle lane deſtinate per una tinta fina, e vivace, dovranno prima eſſere purgate da ogni immondezza, e mediante l'uſo della potaſſa, od altra liſcía, ſaranno lavate quindi con diligenza nell' acqua limpida corrente, e per ultimo aſciugate in tempo, diſtendendole ſopra varj Graticcj: il che dovrà aver luogo anche riſpetto alle lane già preparate, e tinte, le quali dopo che ſaranno tinte, dovranno portarſi all' acqua corrente, ed ivi verranno lavate con diligenza, e ſventolate. Siccome poi la lana porta ſempre ſeco molta polvere, ed altre immondezze, che coll' uſo ſolamente dell' acqua non può purgarſi abbaſtanza, quindi per meglio ridurla al ſegno, che ſi richede, ſi dovrà anche batterla bene, affine di renderla ſempre più netta, e morbida; e però que' luoghi, in cui ſi era ſolito di batterla, riterranno un uſo cotanto vantag-

gioso all' uopo; anzi ove ciò fosse caduto in disuso, dovrà introdursi di nuovo; Ed in avvenire si avrà la mira di non passare assolutamente alcun Giovane alla maestranza, nè verun Garzone sarà riconosciuto come abile nella professione, i quali non siano ottimamente istruiti nel battere la lana.

§. 3.

„ Preparata in tal modo la lana quella che sarà stata tinta per le mischie dovrà essere nettata dal succidume che le avrà lasciato la tintura medesima, e generalmente accapigliata bene insieme e sfiorata; quindi quella che sarà preparata per l' ingrassamento verrà aspersa leggiermente con olio d' olivo, perchè la si rendi più atta al lavoro; in seguito di ciò converrà per la prima volta scardassarla ben bene, ed anche mischiarla, quindi la si farà passare sopra i ginocchj, ed il restante dovrà lavorarsi col solito pettine. Ad oggetto poi che la mischia della lana tinta riesca bella, e senza aggruppamenti, l' esperienza insegna che debba scardassarsi coi pettini due volte almeno, per averne un Panno di una mista eguale, ed ottimo al Commercio. Sarebbe pertanto da desiderarsi che un maggiore numero di Fabbricatori di Panno si appigliassero al metodo d' ingrassare la lana, scardassarla, e di stropicciarla, facendola scorrere dall' una all' altra parte dei ginocchj.

§. 4.

„ Rispetto al filato della lana, nulla evvi da far presente, poichè ciascun Maestro avrà da se la necessaria cura, ed attenzione, affinchè la sua lana venga filata a dovere; ciononostante però qualunque Fabbricatore di panno è in obbligo di osservare diligentemente che per la tessitura si debba prendere un filo eguale, e sotto di un solo numero; colla so-

la diverſità che il filato per l' orditura debba eſſere più floſcio, ed anche bagnato, il che produce, come è notorio, il vantaggioſo effetto, che il panno nel Telare acquiſta una maggiore attività, e nella Folla un feltro ſeguitamente più compatto.

Succedendo poi, che contro le ſuccennate avvertenze, una pezza di panno veniſſe fabbricata con varj fili diverſi l' uno dall'altro che vi ſi ſcorgeſſero delle ſconcie, e varie aggruppature, che il principio, cioè quella porzione che cade ſott' occhio, foſſe più fina, e ſoda per così ingannare il Proſſimo, ed il reſto molto più ordinario, inferiore e traſparente, e che per rimediare ai difetti ſi uſaſſero degli inganni con turare ove ſi vede il filato e ſimili, tali Panni, in occaſione della viſita, ſi taglieranno da *6.* in *6.* o da 7. in 7. braccia e ſi reſtituiranno al Maeſtro Fabbricatore, colla pena di dovere pagare 10. Talleri dell' Impero; ed in caſo di reiterata contravvenzione, verrà punito colla confiſca della Merce e ricadendovi la terza volta oltre la confiſca ſuddetta gli verrà tolto l' eſercizio della ſua Profeſſione.

Il prezzo, e la mercede della filatura non può sì facilmente determinarſi, poichè ciò dee dipendere dalle convenzioni da ſtabilirſi dalle Parti, a miſura della maggiore, o minore finezza del lavoro, e ſecondo le qualità, e la carezza de' tempi. Ciò ſtante dipenderà dalle Maeſtranze di provvederſi di filatori, o filatrici, giuſta il conſueto della Univerſità, mediante ſpeciali convenzioni con eſſo loro.

§. 5.

„ Quale debba eſſere il filo, e quale la forma de' pettini ed il piantato tanto riſpetto alla larghezzza che nell' orditura per l' una, o l' altra forte di panno, giuſta il biſogno, e le circoſtanze del

N 4

Commercio, ed affine di avere un panno di quella sufficiente lunghezza ed altezza che si richiede, sono cose che non possono determinarsi con regole accertate, mentre ciò può dipendere bene spesso dalla qualità prescritta dai Committenti o dalla condizione degli abitanti più o meno poveri, per cui convenga fabbricare i panni di quella lunghezza, ed altezza commisurati colle circostanze dei Compratori. Resterà quindi nell' arbitrio della Maestranza di stabilire quella forma più analoga alle circostanze, ammonendo però qualunque Fabbricatore di panno; che i pettini pel lavoro da eseguirsi sieno diligentemente empiti, passandovi i fili con attenzione; che non si lasci vuoto alcun dente; che la bozzima sia ben netta, sicchè non lasci veruna macchia dopo di se, che nella effettiva fabbricazione le battiture debbano seguire egualmente, che i fili, i quali si rompessero, durante il lavoro, si debbano attaccare tutti non lasciandone alcuno oltre la lunghezza di un quarto di braccio, che il tessuto sia ben disteso, che le battiture col pettine non seguano se non quando la navicella sia totalmente fuori del tessuto, che il filo da tessere (*Wäbl*) venga introdotto bagnato; che la tessitura medesima non sia interrotta nè che, rompendosi il filo, si proffiegua a tessere, senza riunirlo a dovere, che non faccia tasca, o cavità, che non vi siano dei fili del tessuto, i quali inferiormente scavalchino qualche filo dell' orditura od altre imperfezioni (*Werftbrüche*, *Taschen*, *Unterschläge Schwerdscheiden*, *und leeres Ritt*,) che il moto de' piedi sia sempre eguale, tenendoli vicini l' uno all'altro secondo il bisogno, in somma che si schivi colla maggiore attenzione tutto ciò che può portare qualche difetto alla qualità della cosa; poichè se molti fossero i difetti provenienti dalla trascuratezza, per cui la qualità si rendesse inferiore, un

tal Capo non verrà considerato come genere di commercio, ma sarà tagliato in due pezzi.

„ Qualora poi i difetti non fossero di grande entità si procurerà di rimediarvi nel miglior modo possibile o col cambiarvi anche il pettine, od altro secondo i bisogni. Siccome poi accade sovente, che la colpa proviene dai giovani lavoratori, con pregiudizio non indifferente dei Maestri, così a tali Lavoratori, trascurati non si darà il certificato di essere cogniti del mestiere, fino a che non avranno risarcito il danno cagionato al Maestro. Una tale avvertenza dovrà aver luogo tanto più, quanto che per ogni difetto che verrà scoperto in occasione della visita si dovrà pagare la pena di un Tallero dell' Impero; e che oltre di ciò, il Fabbricatore ne verrà a risentire anche danni maggiori, poichè attesa l'inferiorità del capo, riescirà sempre più difficile l'esitarlo, o converrà venderlo ad un prezzo minore; e però si raccomanda caldamente ai Visitatori di osservarvi colla massima diligenza, ed attenzione.

§. 6.

„ La Patente de' 6. Ottobre 1751. prescrive già la fedele, e retta istruzione da darsi ai Garzoni nel loro mestiere; quindi riportandosi al §. 3. della medesima, si aggiunge che scorsi dal Garzone gli anni stabiliti ad imparare il suo mestiere, debba dar saggio della sua abilità prima di essere ammesso al numero dei Giovani lavoratori, ed essere dichiarato libero presso un terzo Maestro imparziale, da destinarsi dalla Università, mediante il Tessuto per lo meno di una pezza di panno atta al Commercio di mezzana qualità; e qualora il Maestro esaminatore non volesse somministrare i necessarj filati, questi gli si procureranno da quel Maestro, presso cui avrà imparato il mestiere. Se il Garzone non sarà co-

nosciuto abile allo stato di Giovane lavoratore, il di lui Maestro soggiacerà alla pena di 10. Talleri dell' Impero, semprechè a tenore della surriferita Patente non si abbia convenuto di alcun danaro di insegnamento (*Lehrgeld*), per così impedire, che si ammettano dei Lavoratori incapaci. La metà della suddetta pena anderà a beneficio di un Maestro da destinarsi dal Priore della Università, e questo prescriverà, secondo le circostanze, un tempo ulteriore per imparare il mestiere; dopo di che avranno luogo nuovamente le prove, nel modo che si è detto di sopra.

§. 7.

„ Del resto poi rimarranno in vigore le Ordinazioni generali del 1731., e 1739. emanate sul proposito delle dette Università, unitamente agli articoli particolari delle medesime. Succedendo, che i più veterani della Università contravvenissero a coteste Sovrane determinazioni, sia negli esami dei Novizj, che dei Maestri, cioè che nel giudicare dei Capi d' opera non si comportassero regolarmente, verranno puniti, ad esempio degli altri, col pagamento di 10. Talleri, ed in caso di riterata trasgressione, oltre la detta pena, saranno deposti dalla carica, e secondo le circostanze dichiarati incapaci di coprire verun posto, ed anche di esercitare la loro Professione. Qualora poi uno degli Aspiranti si esibisse volontariamente di produrre un Capo d' opera ancora migliore, per dar saggio della sua abilità nella Professione, non si potrà impedirglielo in verun conto.

§. 8.

„ Fra le altre cose si è venuto in cognizione della malizia, usata nel dare l' appretto ai Panni mi-

litari, ed altri, tanto per parte dei Mercanti che si sono incaricati della somministrazione di que' primi, quanto dei Cimatori de' medesimi, i quali ultimi lasciandosi sedurre dalla avidità di quei primi stendono con tanta forza i panni di montura, e le bajette sopra i telari, coll' uso delle ruote, dei venti, e d'altri stromenti, che la misura di una pezza di panno viene a dilungarsi comunemente di due, ed anche di quattro braccia di più, dal che ne avviene, che sforzati in tal guisa i fili, il panno sensibilmente ne soffre, e facilmente si buca con danno notabile del Servizio, e dell' Erario; poichè essendo infallibile, che tali panni alla prima acqua che ricevono, si ritirano, e riacquistano la loro prima misura, così i vestiti, oltre che divengono più stretti, ed incomodi, riescono anche di poca durata.

Affine dunque di togliere di mezzo un abuso di tanto pregiudizio, avuto riguardo al buon Sistema di una Fabbrica, il quale richiede, che la misura dei Capi fabbricati tanto circa la rispettiva lunghezza, che larghezza, debba essere già fissata coll' orditura medesima, e che lo stenderli quindi sopra il Telaro ad altro non dee servire, fuorchè a renderli bene asciutti quando ritornano dalla Folla per poterli poi ordinare come si richiede, e riflettendo dall' altro canto che per tali operazioni possono bastare i piccoli venti per cui il telaro viene anche regolato con maggiore facilità, ed il panno viene ad acquistare in tal modo un mezzo braccio di più in lunghezza, ed una sesta parte di braccio in larghezza; così resta stabilito per norma avvenire, che i panni di qualunque sorta debbano lasciarsi dai Fabbricatori, in quella stessa lunghezza, e larghezza, che avranno quando sortono dalla Folla; e perciò resta loro proibito il darvi una lunghezza, o larghezza maggiore della sopraccennata, cioè di un

mezzo, e rispettivamente di un sesto di braccio, sotto pena della perdita dei diritti di Maestranza. Anzi ad oggetto di porre meglio riparo agli inconvenienti, e che i panni non abbiano a perdere nella loro bontà ed essenza, resta onninamente vietata da qui innanzi ai Fabbricatori, sotto la sovradetta pena la così detta separazione inferiore dei Tiratoj (*die unterste Scheide der Tuchrahmen*).

Succedendo poi che alcuno fra i Giovani lavoratori, o Garzoni, osasse di contravvenire capricciosamente ad alcuna delle precedenti Sovrane prescrizioni, que' primi saranno dichiarati incapaci di essere Maestri, ed espulsi questi ultimi dalla Professione.

§. 9.

„ Ogni Maestro dovrà intrecciare con filo grosso di lino le lettere iniziali del proprio nome sopra ciascuna pezza di panno da lui fabbricato, come si costuma presso di tutti i Corpi delle Professioni, e ne farà anche le debite annotazioni nel Libro-mastro. Senza di un tale segno il detto panno non sarà ammesso alla visita, ed il Maestro soggiacerà alla pena di un Tallero dell' Impero.

§. 10.

„ La disamina dei Panni fabbricati, negligentata in parte, ed in parte del tutto ommessa, fu l'origine, non v'è dubbio, che il negozio dei panni sia decaduto; affine di riparare a cotesto pregiudizio, e per rimettere in credito le manifatture de' panni, restano stabilite tre visite diverse, cui i Fabbricatori dovranno assoggettarsi senza la minima opposizione. A ciò verranno destinate soltanto quelle persone esistenti nei Luoghi ove sono le Fabbriche, le quali oltre l'essere di ottima condotta, sieno anche bene

cognite della mercanzia; tale elezione seguirà parte fra i Maestri Fabbricatori, parte fra i Cimatori di panno, e parte anche fra i Mercanti medesimi, quando ve ne sieno in luogo, secondo la pluralità de' voti della Università, di buona loro coscienza, ed in quel numero che sarà necessario; i quali, prestato che avranno il loro giuramento secondo l'Istruzione che si darà in appresso sotto la lettera A., visiteranno attentamente i Panni, che verranno loro presentati, e misurandoli giudicheranno, se sieno della misura prescritta, di ottima, od inferiore qualità, o forse da rigettarsi, cosicchè venga fatta ad ogni Fabbricatore quella giustizia, che possa essersi meritata.

§. 11.

„ Resterà in arbitrio di ciascuna Maestranza, a misura delle maggiori, o minori Commissioni, di scegliere per le dette visite que' giorni più addattati, ne' quali però ogni Fabbricatore di panno sarà obbligato di presentare al Luogo destinato i Panni da lui fabbricati perchè sieno visitati dagli Esaminatori giurati; e questi li visiteranno con attenzione, ed a giorno chiaro. Dipenderà poi dall' arbitrio degli stessi Fabbricatori, dopo che i loro panni saranno stati regolarmente visitati di spedirli al loro destino.

§. 12.

„ Tutti i panni, tosto che verranno tolti dal Telajo, saranno recati o nella Casa propria del Maestro, od in altro Luogo chiaro, e comodo, perchè sieno visitati, ed ivi si disporranno due stanghe su cui distenderli; quindi vi dovrà essere in pronto una Tavola, e si avranno alla mano i bolli rispettivi, cioè quello pel panno greggio, (*des Lodens*) quello della Folla, (*des gewalkten*) e quello finalmente

del totale appretto (*des gänzlich appretirten*). Il primo di questi tre bolli rappresenta, tanto per la Moravia, quanto per gli altri Paesi, un Trifoglio, il quale verrà apposto alla estremità del panno; ma, siccome fu fatto presente che da una tale apposizione di bolli al panno greggio, nella Folla successiva ne derivano quindi dei buchi di una maggiore grandezza, ed i Compratori più scrupolosi in vista dei detti buchi, sebbene non apportino verun danno, potrebbero farvi delle eccezioni, o difficoltà, così le Università dei Fabbricatori di panno non verranno su di ciò precisamente limitate, ma si lascerà al loro arbitrio, invece di servirsi dei suddetti primi due sigilli, ossia bolli, di apporvi que' segni di cui erano già solite servirsi, o che per adesso venissero confermati. Quì giova però avvertire di disporre i detti bolli in modo, che non possano essere così facilmente imitati da qualche malizioso. Il terzo sigillo, ossia bollo da apporsi rappresenterà, in qualunque Paese, un Leone boemo tenente un' Arma avanti di se, in cui verranno espresse le Lettere indicanti il Luogo, e la quantità dei bracci, ossia la misura del panno. Di tutti i suddetti bolli se ne rassegnerà da ciascun luogo un' esattissima mostra, ossia duplicato alla Assemblea *in Commercialibus*, & *Manufacturisticis*, eretta nel Regno di Boemia, per la loro custodia, restando vietato, sotto pena di 10. Ristalleri, il farvi il minimo cambiamento. Finita la visita poi i detti bolli dovranno riporsi presso l' Università perchè vi sieno gelosamente custoditi. Se si desse alcuno, il quale fosse cotanto ardito d'imitare i suddetti bolli, ossia sigilli, verrà considerato come un Falsario, procedendo contro di esso a norma delle Leggi.

§. 13.

„ Il nome del Maeſtro, da intrecciarſi, come ſi è detto al §. 9., ſopra ogni pezza di panno greggio prima che venga recato al Luogo della viſita, dovrà eſſere inviluppato, e coperto in modo che non ſi abbia a vedere ed in queſta guiſa verrà anche viſitato; e non altrimenti; ſicchè il detto nome non abbia ad iſcoprirſi in preſenza delle Parti, ſe non dopo che ſarà ſtato dai Viſitatori giudicato circa la qualità dal Capo, e che le Parti, le quali durante la viſita dovranno trattenerſi in diſparte, e fuori della Stanza ove s' intraprende la viſita, verranno informate di quanto ſarà ſtato deciſo dai Viſitatori. In conſeguenza di ciò que' Capi che ſi ſaranno trovati a dovere, ed approvati, verranno reſtituiti alle Parti, e pei Capi difettoſi all' oppoſto le dette Parti ſoggiaceranno alle pene preſcritte, a norma del vigente Siſtema. Se il nome del Maeſtro non ſarà, come ſopra, inviluppato, e coperto, il detto Maeſtro pagherà un Tallero in pena della contravvenzione, ed altrettanto pagheranno anche i Viſitatori, che viſitaſſero il Capo a nome ſcoperto, ed in tal caſo ſarà anche nullo il loro giudizio.

§. 14.

„ Al §. 22. ſi accennerà il luogo della viſita, ed il di lei ſtabilimento; Toſto che il panno greggio ſi leverà dal telaro, previe le ſuccennate pratiche, verrà recato al luogo della viſita, ove i Viſitatori lo ſtenderanno ſopra le ſtanghe ſui cavalletti di contro al chiaro, per così miſurare la riſpettiva lunghezza, e larghezza, e giudicare della qualità della lana, del filato, ſe corriſponda al ſortimento, e generalmente ſulla eſattezza, e ſu tutti i requiſiti del lavoro. Se ſi troveranno adempite tutte le condizioni preſcrit-

te nel presente Regolamento, si apporrà il primo bollo, come sopra al §. 12., ad arbitrio della stessa Università, sopra un angolo d'una Pezza, e per cui verrà anche rilasciato un certificato, senza del quale niun Follatore oserà accettare alcuna Pezza di panno greggio sotto le pene stabilite di dieci Talleri. Quindi si accennerà nel Registro il giorno in cui sarà seguita la visita, il nome del Maestro, e la qualità del panno, di cui si farà un estratto ogni Trimestre, da rassegnarsi al Commissario delle manifatture destinato presso del Circolo per la di lui spedizione ulteriore. Rispetto alla tassa da corrispondersi ai Visitatori per i loro incomodi, od altro, nulla resta quì stabilito, potendo ogni Università prevalersi di quella già stabilita, o che si volesse stabilire di unanime consenso, colla avvertenza però di prendere tali misure, sicchè i Visitatori siano rimunerati bensì delle loro fatiche, ma che la spesa non riesca già gravosa ai Fabbricatori. Un tale pagamento per le visite, come sopra, dovrà aver luogo in vantaggio dei Visitatori, sia che il Capo venga approvato, oppure anche rigettato.

§. 15.

„ Se in l'una, o l'altra specie di panno si scorgesse altra qualità di lana, e di filato, di quella si conviene alla detta specie, ma che il lavoro fosse stato eseguito a dovere, in tal caso cotesti capi, che non sono difettosi, se non in picciola parte (giacchè rispetto ai difetti di maggiore entità fu già accennato al §. 4. quali pratiche si abbiano a tenere) saranno marcati, secondo il solito, col semplice bollo detto (*Legblei*), e gli altri Capi all'opposto giudicati atti alla mercatura, si marcheranno con l'altro bollo (*Hängblei*).

§. 16.

§. 16.

„ Rispetto ai Panni fini, scorgendosi che la lana tessuta non fosse bene purgata, ciò dovrà riguardarsi come un difetto tale da non meritare l'apposizione del bollo di visita, ed il Maestro soggiacerà alla pena di un Tallero, e gli si restituirà il Capo, perchè sia riordinato.

§. 17.

„ Succedendo che la mercanzia fosse tessuta inegualmente, avesse delle cavità, facesse tasca, o fosse altrimenti difettosa (*Werftbrüche*, *Tasche*, *Schwertscheiden &c.*), in tal caso, ritenuto quanto si è detto al §. 5. si soggiunge, che tutte le pene stabilite per i Contravventori, e Colpevoli di qualche inganno, verranno radoppiate in caso di repiicata colpa, ma ricadendovi per la terza volta tali Ingannatori incorregibili verranno puniti col non potere più esercitare il loro mestiere.

§. 18.

„ Ad effetto che le presenti Ordinazioni sieno scrupolosamente eseguite, restano incaricati i Capi della Università, gli Assessori, i Visitatori, ed altri Maestri di visitare, coll' intervento del Commissario delle Manifatture, le botteghe dei Maestri ove si fabbrica, e si cima il panno, i loro Telari, e le Folle rispettive per lo meno da Trimestre in Trimestre, e qualche volta anche improvvisamente. In tale occasione visiteranno la lana, gli stromenti, ed i lavori che si stanno facendo, e trovando che alcuno contravvenisse al presente Regolamento, gli intimeranno la pena di due Talleri per ciascuna contravvenzione, o quella che fosse già stata particolarmente stabilita.

§. 19.

„ Qualora il Fabbricatore di panno si credesse aggravato dalle determinazioni dei Visitatori e che non volesse uniformarsi a quanto verrà deciso, e giudicato, (per mezzo di un nuovo esame da stabilirsi dall' Inspettore della Università) dai più anziani, accreditati, e imparziali Maestri, sul punto delle Merci cadute in pena, il castigo dovrà bensì avere il suo effetto, ma non si potrà però impedire al Castigato di rivolgersi al Governo con suo ricorso.

§. 20.

„ Per lo contrario se i Visitatori apporranno alle merci difettose il bollo della visita per mera trascuraggine, per la prima volta soggiaceranno alla pena di 5. Talleri, per la seconda di 10. Talleri, e per la terza volta, constando che si fossero fatto lecito di approvare qualche Capo assolutamente difettoso per maliziosa trascuraggine, per amicizia, per interesse proprio, o per qualunque altro riguardo, a danno del pubblico, poco curando così il da loro prestato giuramento, verranno non solo deposti dall' Ufficio di Visitatori, ma soggiaceranno eziandio alle pene stabilite dalle Leggi di Maestranza, e di Commercio. Affine poi di poter conoscere più facilmente quale dei Visitatori (essendo essi in maggior numero) abbia mancato a suoi doveri, ognuno di essi dovrà avere un piccolo bollo col proprio nome, col quale marcherà tutti que' Capi, che saranno stati da lui visitati, di cui dovrà essere responsale in ogni occasione.

§. 21.

„ Nun Maestro Visitatore potrà visitare le merci dal medesimo fabbricate, od anche da altri per

proprio conto, sotto pena di confisca, ma dovranno essere visitate e giudicate da altri Maestri.

§. 22.

„ Al §. 14. è già stato ordinato, che niun Follatore ardisca, sotto le pene stabilite, di accettare alcuna pezza di panno la quale non sia stata approvata e munita del bollo della visita. Siccome poi in occasione di tale accettazione, si spetta allo stesso Follatore, di contenersi nella Folla in modo, che per propria sua colpa, il panno non avesse a riescire difettoso, così i Visitatori osserveranno attentamente che i panni che ritornano dalla Folla abbiano le debite qualità, e trovandovi qualche difetto, verranno recati al luogo della visita, ed ivi citando il Follatore, lo condanneranno secondo le circostanze al risarcimento del danno, ed anche ad altre pene. A tale oggetto si avrà riguardo di scegliere dei Follatori accreditati, e si farà anche che questi prestino una idonea cauzione, per assicurare al caso, l'interesse dei Maestri che ne venissero danneggiati, anzi a scanso di ogni inconveniente si è stimato bene di prescrivere una particolare Istruzione, circa le pratiche da tenersi dai Follatori, come si vedrà in appresso sotto la lettera B. Quì giova però soggiungere che si debba stabilire per i detti Follatori un compenso proporzionato coll' equità a misura delle loro fatiche, e delle spese occorrenti per la manutenzione dei mulini, stromenti, od altro.

§. 23.

„ Le merci, che essendo state approvate, verranno recate a Cimatori, per le ulteriori preparazioni, dovranno essere attentamente visitate dai detti Cimatori, se sieno munite dei rispettivi bolli della visita, e trovando qualche Capo mancante dei debi-

ti bolli, e per conseguenza non visitato, dovranno trattenerlo sotto pena di tre Talleri, e rimandarlo al luogo della visita, eccettuato che l'uno, o l'altro Capo difettoso fosse accompagnato con una cedola di permissione per parte dei Maestri Visitatori, per cui si troverà più abbasso una Istruzione particolare sotto la lettera C.

§. 24.

„ Rispetto a quelle merci che vengono consegnate alla Tintoria, si osserverà quanto prescrive il Regolamento per i Tintori, come si vedrà sotto la lettera D. Dipenderà però moltissimo che i varj Professionisti che lavorano alla fabbricazione del panno, usino le debite precauzioni, ed eseguiscano a dovere le proprie incumbenze, il che potrà facilmente aver luogo, se i già detti Visitatori giurati, quando il Panno verrà steso per ultima volta sopra i Telari, lo passeranno sott' occhio attentamente, come richiede il loro dovere, per quindi giudicare sui difetti, o mancanze del Follatore, Cimatore, o del Tintore. In tali congiunture i Visitatori descriveranno esattamente sopra un foglio i difetti che vi avranno trovati, e di chi siane la colpa, per potere intimare il meritato castigo ai Contravventori di questo Regolamento. Succedendo poi che nel togliere il panno dal Telaro vi si scorgesse qualche squarciatura cagionata dal vento, o da altro impensato accidente, e che a ciò si potesse rimediare, mediante una decente ed ingegnosa cucitura, si dovrà non ostante apporre a tale diffetto un segno visibile, ad oggetto che il Sarto, alle di cui mani capitasse la detta Pezza, sappia contenersi nel tagliarla, in modo che la squarciatura non riesca di alcun pregiudizio alla Parte committente.

§. 25.

„ Se il mangano apportasse qualche difetto al panno di modo che restasse per così dire arso od abbrucciato, od in qualunque siasi altra maniera guastato, ciò dovrà rilevarsi al Cimatore, onde facilitare i mezzi al Proprietario di esserne totalmente indennizzato.

Il piegare il panno, il legarlo, ed imballarlo dovrà seguire in modo che facilmente possa dispiegarsi, sciogliersi, e disimballarsi, e che senza scomporlo si possa esaminarlo anche internamente. Quì giova però avvertire in ispecie, che il panno si debba piegare in una larghezza eguale, sicchè l'orlo superiore venga a posare sull'orlo inferiore progressivamente, poichè se si troverà al contrario, cioè che la parte superiore fosse piegata artificiosamente, un sì malizioso Operajo verrà punito irremissibilmente collo sborso di due Talleri.

§. 26.

Le Sovrane Ordinazioni prescrivono in sostanza che niuna Professione debba nuocere, o recare all' altra il menomo pregiudizio, e però i Fabbricatori di panno si guarderanno bene dal pregiudicare i Tintori, restando ai medesimi affatto proibita qualunque tina da tingere in turchino (*Klipp*) come pure il *Ponceau*, il Cremisi, ed altri colori vivi, e di prima specie (*hohe Farben*); ma per ciò che concerne i così detti Tintori da caldaja (*Kesselfärber*) a questi resta ciò concesso per quanto riguarda le proprie manifatture, siccome di poter tingere anche per altri, ma solo in caso, che ciò fosse di già in uso, attesa la difficoltà, o forse la mancanza delle belle tinture, e questo fino a che non venga altrimenti

disposto dai Sovrani Comandi. Qualora alcuno si arrogasse qualche cosa di più, verrà deposto ed inabilitato all'esercizio di qualunque altra tintoría; rispetto poi al tingere le lane, un tale diritto resta illimitatamente devoluto ai Fabbricatori di panno, come per lo passato.

„ Si aggiunge inoltre, che colui, il quale tinga, nel succennato modo, o per se stesso, o per altri ancora, si guardi bene dall'ingannare nelle tinture, sia maliziosamente, che per mancanza delle necessarie cognizioni, sotto pena della confisca delle merci, o del loro valore, e di essere deposto dall'esercizio di Tintore; ma dovrà contenersi onninamente secondo prescrive il Regolamento in materie di Tinture.

§. 27.

„ Affinchè poi niuno possa allegare ignoranza a quanto resta quì stabilito, si dovrà rendere alla pubblica notizia il presente Regolamento, colla più chiara spiegazione del di lui tenore, la quale si rinnoverà anche presso l' Università dei Fabbricatori di panno, almeno due volte all'anno; poichè in caso contrario gl' Ispettori, i Commissarj, i più Anziani, e gli Assessori della Università, cui incumbe l'esatta osservanza di quanto in esso Regolamento si contiene, saranno corresponsali per qualunque inconveniente che potesse derivare.

„ Si ammonisce per ultimo chiunque siasi di astenersi dagli inganni, e da qualunque proprio vantaggio in danno d'altrui ".

Lettera A

Istruzione per gli Maestri Visitatori.

Primo. I Maestri Visitatori, che verranno eletti dal Corpo della Professione, si presteranno al disimpegno delle loro incumbenze colla maggiore onoratezza, fedeltà, e diligenza, e rimarranno in tale ufficio pel corso di tre anni, anzi diportandosi da bene, vi potranno anche essere confermati ulteriormente. In occasione però di qualche nuova elezione si avrà riguardo che non vengano cambiati tutti in una sol volta. Siccome poi le visite da intraprendersi dai medesimi non possono che distoglierli notabilmente dai proprj lavori, quindi egli è ben giusto, che per parte dell' Università venga loro assegnato un equitativo e proporzionato compenso, affinchè dall' un canto i Fabbricatori non abbiano a sentirne pregiudizio, e che i Visitatori dall' altro sieno compensati per i loro incomodi, e per la perdita del tempo, e sia ai medesimi tolta l'occasione di agire interessatamente.

Secondo. Sarà quindi dell' obbligo preciso dei Visitatori non solo di attentamente visitare il panno greggio (*Loden*), che si toglie dal Telajo, se sia tessuto a dovere, ma lo stesso dovranno fare anche quando ritorna dalla Folla, e viene successivamente steso sopra i telari, mediante i rispettivi cilindri, come si è detto al §. 8.

Terzo. Il panno, che dovrà essere visitato, si stenderà sopra due stanghe, od alberi a tal fine disposti, di modo che l'una parte sia di contro al chiaro lume. Alla parte opposta vi saranno i Visitatori, e passando così dall' un capo all' altro, lo osserveranno minutamente. Una tale visita dovrà farsi sempre di giorno chiaro, e non mai di sera, sotto pena di 10. Ristalleri.

Quarto. Siccome il Fabbricatore sarà obbligato, come si è già detto al §. 13. di presentare quel tal capo da visitarsi colla inserzione del proprio nome, o segno, e coperto in modo che non si possa conoscere da chicchessia; quindi restano avvertiti anche gli stessi Visitatori a non iscoprire il suddetto nome o segno, se non dopo che avranno visitata la merce, e proferito il loro giudizio. Quello che vi contravvenisse, e visitasse il Capo a nome scoperto, soggiacerà alla pena di un Tallero, e nullo sarà il giudizio.

Quinto. Dovendo i Visitatori prestare il loro giuramento, sarà anche noto ai medesimi la grave di lui importanza, e però giova sperare, che ciascuno si farà un dovere, di eseguire scrupolosamente il tenore di quanto si sarà legato col giuramento, procurando cioè, rimossa ogni parzialità, ed interesse, di osservare attentamente in tutte tre le visite da farsi, se i Capi che verranno loro recati a tale oggetto, abbiano la misura prescritta, se sieno a dovere, o difettosi, o forse anche da rigettarsi, e si prefiggeranno per massima invariabile di fare ad ognuno quella giustizia che possa essersi meritata senza verun riguardo o differenza alla qualità delle persone.

Sesto. Resterà in arbitrio della Università, come al §. 11., di destinare i giorni, e le ore per le succennate visite, a misura delle circostanze, e del tempo di un maggiore travaglio, o rispettivamente minore presso dei Fabbricatori; epperò i Visitatori adattandosi su questo proposito alle determinazioni della Maestranza, si porteranno sul luogo nell'ora, e giorno destinato, ed ivi visiteranno senz'alcuna opposizione i panni che verranno loro recati successivamente l'uno dopo l'altro nel modo prescritto, e colla maggiore prestezza possibile.

Settimo. Alli §§. 12., e 14. fu già chiara-

mente spiegato come si abbiano ad intraprendere le visite, e circa l'effettività dei sigilli, e però i Visitatori si riporteranno al tenore dei succennati §§., ed a quello degli altri tre successivi 15. 16. e 17., sì rispetto alla apposizione dei segni, quanto ai difetti specialmente, ed alle pene stabilitevi.

Ottavo. Quel Maestro Visitatore che segnerà una merce difettosa col bollo della Visita, venendo provato che ciò sia seguito per mera negligenza, verrà punito per la prima volta collo sborso di 5. Talleri, per la seconda volta duplicatamente, ma ricadendovi la terza volta, e potendosi convincerlo che abbia operato a bello studio per amicizia, o per interesse, approvando dei Capi difettosi a danno del Pubblico, e poco curando così i proprj doveri contro il tenore del da lui prestato giuramento, non solo verrà deposto dall' Ufficio di Visitatore, ma soggiacerà eziandio alla perdita dei diritti di Maestranza, e di Commercio.

Nono. Siccome poi varj sono i Maestri destinati come Visitatori, così per potere più facilmente conoscere quelli che contravvenissero ai loro doveri, ognuno di essi dovrà essere munito di un piccolo bollo indicante il proprio nome, col quale segnerà tutti i Capi da lui visitati, e per cui dovrà anche esserne ognora responsale.

Decimo. Non sarà lecito a verun Maestro Visitatore il visitare i panni da lui fabbricati, nè quelli fabbricati da altro per proprio conto, sotto pena della confisca de' medesimi, ma una tale visita sarà devoluta ad altri Maestri.

Undecimo. Il danaro proveniente dalle pene stabilite in occasione delle visite verrà riposto dai Visitatori in una bussola chiusa a due chiavi, la quale verrà custodita presso di un Maestro dei più responsali, e le chiavi all' opposto resteranno presso

di altri Maestri. La detta bussola si aprirà presso dell' Università, ogni tre mesi, ed una metà del contenutovi danaro sarà impiegato per i provati bisogni della Università, e l'altra metà verrà rilasciata ai Maestri Visitatori.

Duodecimo. Restano finalmente ammoniti i detti Visitatori a disimpegnare le loro incumbenze con riputazione, fedeltà, e coscienza, e lungi da ogni parzialità, giusta il prestato giuramento, non declinando giammai dalle regole prescritte, per non incorrere nelle pene stabilite per i Contravventori.

FORMOLARE

Del giuramento, che dovranno prestare i Maestri visitatori dei Panni.

„ IO N. N. giuro a Dio Onnipossente ec. Essendo io N. N. stato eletto come Visitatore dei Panni, prometto, e giuro di esercitare questo mio Ufficio a tenore del pubblicato Sovrano Regolamento; che visiterò le Merci, che mi verranno presentate colla possibile speditezza; che farò le più diligenti osservazioni sulle rispettive loro qualità; che apporrò il solito bollo della visita colla massima chiarezza, e circospezione a quelle che avrò trovate a dovere, e senza difetti; che le difettose all' opposto non saranno da me segnate col bollo, quali indicherò a chi s'aspetta perchè i Contravventori soggiacciano a quelle pene prescritte dal Regolamento; che non esigerò per ciascun Capo visitato, di più dello stabilito, e finalmente che non mi lascierò trasportare oltre i limiti del Giusto, sia per favore, od indignazione, sia per amicizia, od inimicizia, e molto meno poi per l'avidità di guadagni, interessi, regali. Così Dio mi ajuti ".

Lettera B.

Istruzione Per gli Follatori.

Primo. SIccome non tutte le acque sono atte a follare il panno, poichè quelle torbide, ed arenose, oltre che portano seco la lana più fina, lasciano il panno assai ruido, ed innarrendevole, così da quì innanzi non si accorderà più verun privilegio ai Mulini, qualunque siane il titolo, ò l'intelligenza avuta; ma sarà in piena libertà dei Fabbricatori lo scegliere piuttosto l'una, che l'altra Folla. Ciascun Follatore pertanto non si regolerà semplicemente a norma della presente Istruzione, mà sarà tenuto eziandio di prestare il giuramento a tenore del Formolare che si darà in appresso.

Secondo. Fu già ordinato sotto il §. 14. del Regolamento 24. Agosto 1758., che niun Follatore debba accettare alcuna Pezza di panno, la quale non sia munita del bollo della visita, od accompagnata per lo meno di una Cedola in iscritto, sotto pena del pagamento di 10. Talleri. Siccome poi il Follatore, ricevuto che avrà la Merce, dovrà lavorarla in modo, che il Capo non abbia per propria colpa a divenire difettoso, od a soffrirne del detrimento, quindi si userà la massima precauzione di non servirsi per la Folla d'acqua troppo calda, la quale produrrebbe un consumo di varie libbre della lana più fina, ed i panni non acquisterebbero la necessaria morbidezza. Per levare l'unto dai Panni, si dovranno lavare colla terra de' purgatoj quando ve ne sia di buona qualità, od altrimenti con sapone, restando assolutamente vietato ai Folatori il servirsi di liscìva, ai quali non sarà neppure lecito di averne nelle loro case, poichè in caso contrario verranno condannati per la prima volta al pagamento di due Talleri per ogni Pezza di panno, ed in caso di rei-

terata contravvenzione saranno espulsi per sempre dal Mulino della Folla.

FORMOLARE

Del giuramento, che si dovrà prestare da ciascun Follatore di Panno.

„ IO N. N. giuro a Dio Onnipossente ec. qualmente, essendo stato affidato a me N. N. il Mulino della Folla nella Città, o nel Borgo di N. N. io adempierò al mio Ufficio di Follatore, per tutti quei Panni, od altre Stoffe di lana, che mi verranno consegnate da follarsi, non altrimenti, se non qualora i detti Capi sieno debitamente segnati dai Visitatori, e che il tutto farò di buona coscienza; e per quanto si estende la mia abilità; che nel lavoro non mi servirò di acqua troppo calda, nè di lisciva, ma di terra de' purgatoj, o di sapone semplicemente; che userò della maggiore diligenza, affinchè il panno non abbia a restare meno lanuto, nè a ritirarsi per la poca diligenza, nè apportare in qualunque siasi altra guisa, il menomo danno ai Fabbricatori. Del resto io prometto, e giuro che eseguirò con esattezza, e fedeltà tutto ciò che incumbe ad un onesto, ed abile Follatore, ed a norma delle Istruzioni abbassatemi, tanto rispetto alla mia persona, quanto alla mia gente di servizio. Così Dio mi ajuti. “

Lettera C.

Istruzione per gli Cimatori di Panno.

Primo. CIascun Cimatore userà tutta la diligenza possibile nell'osservanza di quanto prescrive cotesto nuovo Regolamento; e però sarà bene

attento di non ammettere al lavoro alcun panno, il quale non sia munito dei rispettivi bolli della visita, e capitandogliene alcuno senza segno, e per conseguenza non visitato, dovrà sotto pena di 3. Talleri, trattenerlo, e consegnarlo al Luogo della visita, eccetto che gli venisse concesso, in virtù di una Cedola scritta dai Visitatori, di accettare l'uno, o l'altro Capo difettoso.

Secondo. Ma siccome dee importare assaissimo, che le Merci vengano preparate e lavorate esattamente in ogni parte e circostanza, perchè non abbiano a perdere nel prezzo, o nella figura, quindi si raccomanda ai Cimatori, che sieno bene attenti di tenere il panno sotto le forvici in modo, che non abbia a deteriorare nel merito, o nella qualità, nè che si abbia a vedervi troppo facilmente il filato. Si asterranno sopra tutto dallo stendere il panno troppo forzatamente, mediante l'abuso d'indebiti cilindri, od altri stromenti sforzati; regolandosi generalmente in tutto, giusta il tenore del §. 8. del Regolamento 24. Agosto 1758., sotto le pene in esso stabilite.

Terzo. Niun Cimatore oserà di inumidire, e sfioccare (*rauen*) il panno con acqua da pozzo, ma dovrà sempre servirsi di acqua corrente, oppure piovana; e siccome i Panni più fini vogliono essere preparati con una maggiore attenzione, e per conseguenza non vogliono essere già sfioccati (*gerauet*), ma bensì lavorati fra quattro o cinque acque, quindi i Fabbricatori avranno tutto il riguardo di compensare i Cimatori a misura di questa loro fatica maggiore.

Quarto. Se contro ogni speranza le merci che si passano alle mani dei Cimatori per le ulteriori preparazioni, fossero state irregolarmente poste al Telajo, malamente visitate o tinte di colori falsi, sarà dell'obbligo dei Cimatori, ed altri Lavoratori di denun-

ziarle a chi si spetta, sospendendone il lavoro fino alle ulteriori determinazioni; e siccome i Contravventori soggiaceranno a severi castighi, così verrà assegnata al retto Denunziante tanto in questa, che in qualunque altra circostanza la terza parte dell' importo della pena.

Quinto. Qualora, essendo la Merce sotto il mangano, vi avvenisse qualche difetto, sia che il panno vi si fosse brucciato, od altrimenti guastato, ciò dovrà rilevarsi al Cimatore, onde così procurare al Proprietario i mezzi di esserne onninamente indennizzato.

Sesto. Il panno dovrà piegarsi, legarsi, ed imballarsi in guisa tale che possa sciogliersi con facilità, ed esaminarsi anche internamente senza disordinarlo di soverchio. Quì torna bene di aggiungere che nel piegare il panno si debba osservare una perfetta egualianza nella sua vera larghezza progressivamente da orlo in orlo; poichè trovandosi il contrario, cioè che la parte superiore della pezza fosse piegata con artificio più in largo del resto di essa, colui che l' avrà piegata sì maliziosamente soggiacerà alla pena di due Talleri senza alcuna remissione.

Settimo. Siccome suole anche accadere, che attesa la multiplicità del lavoro, si è costretto a lasciare le Merci tinte, ed ancora bagnate, per alquanti giorni in monte, cioè l' una sopra dell' altra e non v' è luogo di poter distenderle per asciugarle: motivo per cui i capi collocati così in monte e tuttora bagnati gocciolano gli uni sopra gli altri, e vi si penetra la tintura in modo che vi lasciano delle macchie, e sovente si guastano; così gli Operaj useranno ogni possibile diligenza affine di riparare ad un tanto pregiudizio.

Ottavo. Affine poi che i Cimatori si facciano carico della più esatta osservanza di queste Istruzio-

ni non meno, che di quanto prescrive il suddetto generale Regolamento dovranno obbligarvisi col seguente giuramento.

FORMOLARE

Di giuramento per gli Cimatori di panno, od Operaj.

„ IO N. N. giuro a Dio Onnipossente ec., essendo che è piaciuto a Sua Maestà di prescrivere un certo Regolamento pei Fabbricatori dei panni in cui fra le altre cose si accenna il modo e le pratiche da tenersi nella preparazione dei medesimi, così io prometto e giuro che per quanto concerne la mia professione e lavoro, io eseguirò allo scrupolo quanto si contiene nel detto Regolamento, e nelle mie Istruzioni, che mi comporterò come conviene ad un onorato Maestro; che non mi dipartirò nè punto nè poco dalle Sovrane Prescrizioni, nè permetterò giammai che la mia gente vi contravvenga; che non accetterò, nè farò accettare que' Capi, i quali non sieno stati regolarmente visitati, e muniti dei bolli rispettivi, che mi studierò di conservare le merci che mi verranno consegnate nel loro vero essere; che rispetto al tirare e stendere il panno mi regolerò in maniera, tanto per parte mia, quanto della mia gente, a norma delle Sovrane intenzioni espresse nel surriferito Regolamento. Così Dio mi ajuti. “

Lettera D.

Istruzione per gli Tintori.

Primo. PEr evitare che per mezzo di tinture false, ed ingannevoli le Pannine non abbiano a cadere in discredito, non sarà lecito da

quì innanzi, ne' in Praga nè in altre Città di questo Regno, ove esistono Tintorie, il servirsi nell' esercizio della sua Professione di altri Giovani, o Garzoni, fuorchè di quelli che siano stati regolarmente accettati, e riconosciuti abili dalla Università. In caso contrario soggiaceranno alla pena di 25. Talleri ogni volta che vi contravverranno, la di cui terza parte verrà corrisposta al Denunziante.

Secondo. Coloro che avessero qualche tintoria privilegiata, od anche in affitto, dovranno farla esercitare da un riconosciuto abile Maestro, e provvedersi di Operaj come sopra abilitati, a scanso dell' anzidetto castigo.

Terzo. Non sarà lecito a' Tintori lo stabilire veruna tassa di tintoria, ma in caso di variazione de' prezzi nei generi di cui abbisognano, si rivolgeranno alla rispettiva Assemblea, la quale, previe le necessarie disamine, delibererà sul punto di cui si tratta.

Quarto. I panni neri che furono previamente tinti in turchino, saranno quindinnanzi segnati con un sigillo avente da una parte l' arma, ed il nome del Tintore, e dall' altra le lettere B. D., affine di distinguerli dagli altri che non furono tinti prima in turchino; sopra tutti gli altri Panni tinti poi dovrà il Tintore apporvi un sigillo di piombo su cui siavi impressa la di lui arma, ed il proprio nome. Rispetto ai Panni tinti in cocciniglia verranno marcati coi soliti sigilli; ma perchè questi possano distinguersi da quelli tinti in colore incostante, o falso, si dovranno passare con un filo bianco, cui si attaccherà il succennato segno.

Quinto. Si è venuto pure in cognizione qualmente i Panni migliori, nelle Tintorie, sovente si macchiano, od anche si abbrucciano, parte per la soverchia cottura, parte perchè si lasciano nelle cal-

daje

daje troppo in ristretto, e parte anche per trascuragine degli Operaj, quindi i Tintori, loro subalterni si vogliono bene avvertiti di usare la maggior diligenza, a scanso di siffatti inconvenienti, ed in ispecie che i panni nelle caldaje abbiano sito sufficiente, e vi stiano comodamente, poichè in caso contrario saranno rigorosamente puniti.

Sesto. Succedendo pur troppo, che gli Operaj, e Cimatori sono spesse volte la cagione di siffatte inconvenienze, ed in specie qualora essendo caricati di molto lavoro, le merci tinte si lasciano così bagnate, ed in monte per varj giorni, e non evvi luogo a poterle distendere per asciugarle; così restano incaricati i Tintori di raccomandare ai Cimatori ad usare ogni possibile diligenza a scanso dei danni che ne derivano.

FORMOLARE

Pel giuramento dei Tintori.

„ IO N. N. giuro a Dio onnipossente ec. Essendo piaciuto a Sua Maestà d' introdurre un Regolamento concernente la Fabbricazione dei panni, e di prescrivere ai varj Operai una speciale istruzione, circa il modo da contenersi, perciò io prometto, e giuro di volermi attenere scrupolosamente al preciso loro tenore; che non introdurrò veruna tassa arbitraria di tintoria, ma che in caso che i Capi di cui abbisogno crescessero nel prezzo, io starò a quell' aumento che verrà superiormente stabilito; che segnerò i panni neri già tinti in turchino coi prescritti sigilli, per distinguerli dagli altri non previamente tinti in turchino, lo che farò anche rispetto alle altre tinture, a tenore delle mie Istruzioni; che eseguirò in tutto e per tutto quanto fu di già prescritto, o che potesse tuttavia prescriversi; che tanto

rispetto a me, che alla mia gente, farò sì che i panni nelle caldaje non vi sieno troppo in ristretto, ma che vi abbiano un sito sufficiente, e comodo, e finalmente che la cottura non sia soverchia, a scanso di qualunque danno, o pregiudizio dei Fabbricatori. Così Dio mi ajuti."

Num. XII.

Degli Orefici, ed Argentieri, (Gold-und Silberarbeiter.)

Austria Addì 2. Luglio 1782.

GLi Orefici, ed Argentieri i quali per ottenere i diritti di Cittadinanza ricorreranno alla fine di ogni anno al così detto Certame, dovranno da quì innanzi rivolgersi al Governo.

Moravia addì 4. *Febbrajo* 1783.

Si vuole assolutamente tolta l'incongruenza, che gli Orefici, ed Argentieri si servano del peso commerciale per pesare le loro merci, o manifatture, ma dovranno da quì innanzi servirsi del peso comune della Piazza.

Addì 10. *Marzo* 1783.

Atteso il danno evidente che deriva dalla differenza osservata fra i Maestri di Città, e quelli dei Sobborghi, resta la medesima da quì innanzi generalmente abolita.

Num. XIII.

Dei Pentolaj.

Boemia addì 28. Settembre 1782.

GIacchè il litargirio nazionale non meno che quello della Stiria, e Carintia oltre l'essere di ottima qualità, egli è anche ad un prezzo conveniente, quindi si raccomanda caldamente ai Pentolaj la produzione di ottimi lavori. Rispetto poi al dazio d'introduzione del sopraccennato litargirio, o del Minio, non vi potrà aver luogo veruna diminuzione.

Num. XIV.

Dei Funajuoli.

Boemia addì 23. Ottobre 1782.

L'Università dei Funajuoli non rilascerà ai loro Giovani Operaj altri ricapiti, fuorchè in istampa.

Num. XV.

Dei Guantaj.

Boemia addì 26. Aprile 1783.

QUalora i Guantaj avessero di che lagnarsi con fondamento, verso de' Pelliciaj, Conciatori di pelli in alluda, o Sartori, perchè questi mettessero mano in qualche lavoro attinente alla loro

professione, producendone le prove, verranno ascoltati, e si procurerà loro una congrua soddisfazione.

Num. XVI.

Dei Bottaj.

(Vedi l' Articolo V. del presente Tomo dal Num. I. al Num. V.)

Num. XVII.

Dei Cartari.

Austria addì 5. Maggio 1781.

S' Ingiungerà seriamente ai Cartari di fabbricare una carta ottima, ed atta alla fabbricazione delle Carte da giuoco.

Num. XVIII.

Dei Pelliciaj.

Risoluzione Aulica del 6. Settembre 1781.

SI concede la facoltà ai Pelliciaj di potere conciare per chiunque le pelli a guisa dei Conciatori in alluda, e dei così detti *Sämischmacher*, ed a questi all' opposto resta egualmente concesso di potere accettare commissioni, e lavorare le pelli in allume; ma siccome a questi ultimi non si spetta l' esercitare il commercio delle merci in pelo (*rauh Waaren*), così si asterranno dal lavorare le dette pelli greggie

sia per loro conto, che per una provvisione, come pure dal commercio delle medesime.

Addì 9. Gennajo 1781.

Non potendo succedere che le merci all' aria aperta possano trarre a se verun veleno epidemico delle bestie, così non si potrà negare ai Cappellaj, e Pelliciaj il frequentare le Fiere.

Num. XIX.

Dei Conciatori di pelle in alluda.

Moravia addì 5. Gennajo 1781.

RESta rigorosamente vietato alle Università dei Conciatori di pelle in alluda nella Moravia di difficoltare l'accesso a que' Giovani Operaj (*Gesellen*) che vengono dalla Boemia a cercare da lavorare nella loro Professione.

Num. XX.

Dei Calzolaj.

In virtù di un Divieto ex Officio emanato in Slesia 9. Gennajo 1781.

NIun Calzolajo, eccettuati quelli che ne fossero privilegiati, potrà acconciare una pelle di bue, o vitello, sotto pena di 3. Fiorini nel primo caso, e di 1. Fiorino e *Kreutzer* 30. nel secondo.

Num. XXI.

Dei Legatori di Gioje.

Auſtria addì 11. *Luglio* 1782.

I Lavoratori di Gallanterie, Gioje falſe, e di compoſizione, aſpirando alla Maeſtranza, dovranno produrre previamente un atteſtato per parte del Sig. *Hagenauer* Direttore della Scuola degli Inciſori (*Bonzir-und Gravierſchuldirector*).

Num. XXII.

Dei Sellaj.

Riſoluzione Aulica addì 20. *Ottobre* 1783.

NElla ſiſtemazione delle Arti, e Profeſſioni ſi avrà la precauzione di abolire tutte le limitazioni ſino ad un certo numero, e però reſtano incaricati i Magiſtrati d'invigilare, che quei Giovani Operaj (*Geſellen*), i quali avendo le neceſſarie qualità, aſpirano ai diritti di Maeſtranza, vi ſieno ammeſſi ſenza veruna difficoltà, o differenza, foſſero ſudditi od eſteri, e ſenz' alcuna preferenza dei figlj dei Maeſtri. Del reſto, ed in tutti i caſi ſpettanti alla Profeſſione dei Sellaj s'oſſerverà il tenore di coteſte preſcrizioni. Riſpetto alla taſſa poi di Maeſtranza, accettazione, od ammiſſione al libero eſercizio, verrà ribaſſata alla ſola metà, cioè a Fior. 5. per la Maeſtranza; ed a Fiorini 3. per l'accettazione, ed ammiſſione al libero eſercizio tanto per le Città, che pei Sobborghi.

Num. XXIII.

Delle Tasse Commerciali.

Decreto Aulico 19. *Maggio* 1782.

Rispetto alle Tasse Commerciali presso le Cancellerie, i Magistrati, e Consiglj Civici, resta stabilito, che rapporto alle Città Regie si debba corrispondere per una Commissione Magistrale richiesta da Parti Commerciali, invece di Fior. 2. e *Kr.* 30., che si esigevano per lo passato, un solo Fiorino, e *Kr.* 30. All' Attuaro poi, ed al Relatore, essendo loro stato fissato il rispettivo soldo, non si corrisponderà più il solito Fiorino, e *Kreutzer* 10. per la Relazione, ma dovranno farla *gratis*. All' Inserviente però, ossia Messo (*Rathsdiener*) si corrisponderanno *Kr.* 6. per la citazione dentro le linee della Città *inter mœnia*, e fuori di esse *extra mœnia Kr.* 15. per ogni lega, compresovi anche il ritorno, e non già *Kr.* 24. come si esigeva per l'addietro. Per la mercede delle copiature invece dei *Kr.* 18. per ogni foglio si esigeranno soltanto *Kr.* 4., e *Kr.* 2. per ogni pagina. Per una Sentenza (*Bescheid*) si pagheranno *Kr.* 6., o 3. rispettivamente a tenore della Classe rispettiva, a norma del Regolamento generale delle Tasse: bene inteso che non vi si comprende già il deposito delle tasse stabilite per l'accettazione di un Garzone, ammissione al libero esercizio della Professione, od alla Maestranza, poichè tali esigenze resteranno come per lo passato nel loro pieno vigore, secondo gli Articoli generali delle Università, od altri speciali loro Regolamenti; il che s'intende anche rapporto alle tasse da corrispondersi per essere ammessi ai diritti di Cittadinanza. Per ciò che concerne le Città municipali, ove non si costumavava di esigere alcuna tassa in affari commerciali,

un tale uso avrà luogo anche all' avvenire a vantaggio del Commercio; ed ove all'opposto si era solito di esigere le dette tasse, da quì innanzi si dovrà attenere scrupolosamente a quanto resta stabilito su questo punto nel nuovo Regolamento delle tasse.

Num. XXIV.

Dei Conti di cassa delle Università (Ludrechnungen).

Austria addì 31. *Maggio* 1783.

IL Magistrato dovrà farsi rassegnare ogni anno i conti di cassa dei Professionisti della polizia (*Polizeiprofessionisten*), per passarli alla revisione della Ragionateria, e darvi le ulteriori provvidenze.

Austria addì 24. *Novembre* 1783.

Ai Conti di cassa dei Professionisti commerciali come sopra, dovranno esservi uniti tutti i relativi documenti, obbligando i Renditori de' conti a produrre i documenti mancanti, sotto pena di dovere rimettere le Partite, che non saranno documentate. I detti conti previa la revisione per parte della Ragionateria, verranno quindi rassegnati al Governo per le pratiche ulteriori.

Fine del Tomo VII.

SOMMARIO

Di quanto si contiene in questo Tomo VII.

Fine del Sommario.